



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 257

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 febbraio 2008

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 49
2 ^a - Giustizia	» 71
3 ^a - Affari esteri	» 79
4 ^a - Difesa	» 95
6 ^a - Finanze e tesoro	» 97
7 ^a - Istruzione	» 103
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 115
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 119
12 ^a - Igiene e sanità	» 159
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 166

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 23
--	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	<i>Pag.</i> 173
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 174
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 192
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 193

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 194
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto-MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 febbraio 2008

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati in relazione ad un provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e ad un provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che in data 12 febbraio 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati con ricorso n. 9 depositato il 2 luglio 2007, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 14 gennaio 2008, n. 8, depositata in cancelleria il successivo 18 gennaio 2008.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 11 febbraio 2008, per cui il Senato ha tempo fino al 3 marzo 2008 per costituirsi in giudizio.

Con il ricorso depositato il 2 luglio 2007, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, in relazione al provvedimento del 31 marzo 2005 con cui è stata disposta la «diretta trasmissione» alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente degli atti concernenti il procedimento pendente a carico dell'allora ministro Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della

Camera dei deputati, «senza che venisse preventivamente richiesta» alla Camera medesima l'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione).

Con il medesimo ricorso, la Camera ha sollevato, altresì, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione al provvedimento in data 4 dicembre 2006, con cui sarebbe stata ribadita, nell'ambito del procedimento penale in questione, «la non operatività nel caso di specie dell'obbligo di avanzare la richiesta alla Camera competente dell'autorizzazione a procedere».

In merito alla vicenda in esame, va rammentato che, nel corso di indagini vertenti su altri soggetti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova aveva ravvisato un'ipotesi di reato a carico del deputato Matteoli, all'epoca Ministro dell'ambiente, e aveva trasmesso la relativa *notitia criminis* alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, competente per territorio.

La Procura della Repubblica di Firenze, a sua volta, aveva inoltrato gli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (così detto Tribunale dei ministri).

All'esito delle indagini, il Tribunale dei ministri di Firenze, ha ritenuto – come già evidenziato – che i fatti per cui si procedeva non fossero stati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali e, con il citato provvedimento del 31 marzo 2005, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, perché proseguisse il giudizio secondo il rito ordinario, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione).

La Procura della Repubblica di Pisa, a sua volta, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ritenuta competente per territorio, la quale ha disposto la citazione a giudizio del deputato Matteoli per un reato comune.

Nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ordinanza del 4 dicembre 2006, ha affermato di condividere la valutazione operata dal Tribunale dei ministri di Firenze circa la natura non ministeriale del reato contestato all'imputato, negando la sussistenza dell'obbligo, da parte di quel Collegio, di investire del procedimento il competente ramo del Parlamento, anche nell'ipotesi in cui il reato contestato sia stato ritenuto privo del carattere ministeriale.

Ad avviso della Camera dei deputati, detti provvedimenti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno sarebbero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali.

Tale lesione deriverebbe dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, il quale stabilisce – a parere della ricorrente in modo costituzionalmente illegittimo – che se il fatto per cui si procede integra un reato diverso da quelli di cui all'articolo 96 della Costituzione, il tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, «senza prescrivere che anche in detta ipotesi si debba comunque richiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera competente».

Secondo la ricorrente, non sarebbe discutibile né la propria legittimazione a sollevare il conflitto, né quella delle Autorità giudiziarie a resistervi.

Ricorrerebbe parimenti il requisito oggettivo del conflitto, «attesa l'incostituzionalità dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 per violazione delle disposizioni di rango costituzionale che attribuiscono alla Camera competenze in materia», anche nell'ipotesi in cui il tribunale dei ministri escluda che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali.

La Camera dei deputati avrebbe interesse a proporre il ricorso, dal momento che la prosecuzione del procedimento penale avrebbe leso la prerogativa di cui essa era titolare al momento «dell'omissivo comportamento dell'Autorità giudiziaria».

Irrilevante, ai fini della permanenza di tale interesse, sarebbe il successivo mutamento della Camera di appartenenza del ministro Matteoli – eletto, nelle more del giudizio penale, al Senato della Repubblica – dal momento che l'articolo 96 della Costituzione radicherebbe la competenza in capo all'organo che ne disponeva al momento dell'esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell'imputato.

In ogni caso, il procedimento in esame avrebbe preso avvio nel corso della precedente legislatura, quando l'ex ministro Matteoli ricopriva anche la carica di deputato.

Pertanto, essendo la Camera dei deputati il soggetto in capo al quale la lesione si è consumata, essa sarebbe l'unica legittimata a dolersene.

Secondo la ricorrente, competerebbe a questa Corte decidere il conflitto, dopo avere sollevato innanzi a sé in via incidentale la pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, di cui i provvedimenti impugnati sarebbero fedele applicazione.

Infatti, l'articolo 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 imporrebbero di investire della richiesta di autorizzazione a procedere la Camera competente, quand'anche si reputi comune il reato per il quale si procede, allo scopo di consentirle l'apprezzamento di tale qualità dell'ipotesi criminosa, e di esperire l'eventuale ricorso alla Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzione, per difendere, in caso di conclusione contraria, le proprie prerogative.

La Corte costituzionale potrebbe esimersi dal sollevare tale questione di legittimità costituzionale, solo ove intendesse dare all'articolo 2 della legge n. 219 del 1989 un'interpretazione conforme a Costituzione, ritenendo che esso disciplini la procedura successiva all'intervento della Ca-

mera nel caso in cui questa abbia declinato la propria competenza per mancanza del requisito della ministerialità del reato.

Nel caso in cui, invece, la disposizione fosse interpretata nel senso di legittimare un'archiviazione, stante il carattere comune del reato, antecedente alla fase parlamentare, essa contrasterebbe con il combinato disposto degli articoli 96 della Costituzione e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il quale delineerebbe una netta alternativa tra archiviazione che conclude la procedura e per la quale non vi è trasmissione degli atti alla Camera, e prosecuzione del giudizio penale, in relazione alla quale la trasmissione sarebbe sempre necessaria.

Ciò sarebbe confermato dal fatto per cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in caso di archiviazione il Procuratore della Repubblica dà comunicazione al Presidente del competente ramo del Parlamento dell'avvenuta archiviazione: tale previsione denoterebbe la volontà del legislatore di rendere edotta la Camera competente che la mancanza della richiesta di autorizzazione a procedere è dovuta esclusivamente al fatto che il procedimento penale a carico del ministro non è destinato a proseguire.

Secondo la ricorrente, le disposizioni costituzionali attribuirebbero infatti alla Camera competente il potere di esprimere una autonoma valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato e, se del caso, in ordine alla sussistenza delle esimenti indicate nell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

A ritenere diversamente, si ammetterebbe che l'autorità giudiziaria possa paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, aggirando, attraverso l'archiviazione per difetto di ministerialità del reato, la competenza prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

Pertanto, la Camera dei deputati ha chiesto alla Corte costituzionale, previa «autorimessione» della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, di dichiarare che «non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, senza aver prima richiesto l'autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della garanzia», e di dichiarare parimenti che non spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di proseguire il giudizio senza chiedere l'autorizzazione a procedere, con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali adottati.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori MANZIONE (*Misto-UD-Consum*), CASSON (*PD-Ulivo*) e BERSELLI (*AN*).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Iannuzzi

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che in data 22 febbraio 2008, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ricorso n. 11 depositato il 24 luglio 2007, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'11 febbraio 2008, n. 37, depositata in cancelleria il successivo 21 febbraio 2008.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 gennaio 2007, riguardante la dichiarazione di insindacabilità di alcune opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

L'ordinanza di ammissione del conflitto non è ancora stata notificata al Senato.

Il procedimento penale all'origine del ricorso pende dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il quale procede per il delitto di cui agli articoli 595, 61 n. 10, e 99, comma 4 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa), contro il senatore Iannuzzi.

Il procedimento fu instaurato in seguito alla querela presentata dal dottor Giancarlo Caselli (Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino e già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo) in ragione delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell'articolo «Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla mafia: ora anche i Ds isolano Violante», pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» il 23 ottobre 2003.

Peraltro, una querela di contenuto del tutto analogo veniva presentata anche dai dottori Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato (Procuratori della Repubblica aggiunti presso il Tribunale di Palermo) nonché dal dottor Gioacchino Natoli (sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo), in qualità di persone offese dal reato.

I querelanti denunciavano il contenuto diffamatorio e lesivo della loro reputazione personale e professionale dell'articolo a firma Iannuzzi, il quale avrebbe operato una ricostruzione fuorviante di alcuni procedimenti penali di cui erano stati titolari i predetti magistrati, quali, ad esempio, quello promosso contro i responsabili dell'omicidio dell'onorevole Salvo Lima e quello nel quale il senatore Giulio Andreotti era imputato per i reati previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale. La finalità perseguita dall'autore dell'articolo sarebbe stata quella di dimostrare «l'esistenza di una vera e propria macchinazione politica, cui avrebbero partecipato strumentalmente i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, in concorso con altre istituzioni dello Stato italiano» (in particolare la Commissione parlamentare antimafia presieduta dall'onorevole Luciano Violante), con intenti meramente persecutori nei confronti del senatore Giulio Andreotti.

Con il ricorso sopra indicato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla citata delibera adottata il 30 gennaio 2007 con la quale – in conformità alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Doc. IV-*ter*, n. 2-A) – è stato dichiarato che i fatti per i quali il senatore Raffaele Iannuzzi è sottoposto al predetto procedimento penale riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente, ritiene infatti che dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non sarebbe emerso alcun atto tipico della funzione parlamentare cui ricollegare le frasi oggetto di imputazione, ma solo un generico riferimento all'impegno politico del senatore sui temi della criminalità mafiosa e del suo contrasto.

Pertanto, sulla base della giurisprudenza costituzionale, nel caso di specie non ricorrerebbe alcun nesso funzionale, tra l'attività divulgativa esterna e l'attività parlamentare, idoneo a far operare la garanzia *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Conclusivamente, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ritiene illegittima la delibera del Senato del 30 gennaio 2007, che riconosceva l'insindacabilità delle dichiarazioni, e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato di dichiarare nel caso di specie l'insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi e, conseguentemente, di annullare, la suddetta delibera.

La Corte costituzionale ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto, dovendosi ritenere legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita – competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene – sia il Senato della Repubblica, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, mentre – quanto al profilo oggettivo – sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori CASSON (*PD-Ulivo*) e MANZIONE (*Misto-UD-Consum*).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Non facendosi osservazioni, il Presidente NANIA dichiara che all'esito della presente seduta e nel presupposto dell'accoglimento delle proposte dei relatori, gli uffici sono autorizzati a rendere pubblici i dati di convalida delle regioni all'ordine del giorno, anche sul sito Internet del Senato. Su tale sito andranno altresì riversati i dati di proclamazione elaborati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per i quali non è stato possibile concludere l'attività di verifica (che era in corso mediante l'intenso lavoro di due Comitati di revisione schede) in ragione della conclusione anticipata della Legislatura.

Il senatore MANZIONE (*Misto-UD-Consum*) dissente dalla scelta di procedere alle convalide dei senatori eletti nelle regioni, che – fatta a fine legislatura – avalla in numerosi casi la scelta assunta nella scorsa seduta in ordine al rigetto di ricorsi che invece erano fondati. Pertanto annuncia che abbandonerà i lavori, dichiarando la sua contrarietà alle proposte che saranno votate successivamente in sede di convalida.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Piemonte

Il PRESIDENTE ricorda che per tale regione è subentrato come relatore, nella scorsa seduta, il senatore Augello, al quale compete la proposta in ordine al ricorso dell'onorevole Cambursano contro la proclamazione del senatore Bobba al seggio piemontese.

Il senatore AUGELLO (*AN*) illustra la proposta di riezione del ricorso Cambursano, in quanto inammissibile per mancato rispetto delle formalità di sottoscrizione autenticata dell'atto; a mero titolo tuzioristico, la

sua relazione sviluppa anche gli argomenti di merito che rendono infondata la doglianza. Conseguentemente, la proclamazione del senatore Bobba, operata il 4 luglio 2007 dal Presidente del Senato, va dichiarata valida.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Emilia Romagna

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione depositata ed illustrata dal senatore Giuliano nella seduta del 21 gennaio scorso propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Albionetti Martino, Balboni Alberto, Barbolini Giuliano, Berselli Filippo, Bettamio Giampaolo, Bianconi Laura, Cossutta Armando, Enriques Federico, Grassi Claudio, Libè Mauro, Lunardi Pietro, Manzella Andrea, Marcora Luca, Mercatali Vidmer, Morselli Stefano, Pera Marcello, Pignedoli Leana, Polledri Massimo, Soliani Albertina, Vitali Walter e Zavoli Sergio.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione del senatore Berselli, che non partecipa al voto.

Regione Liguria

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione depositata dal senatore Ripamonti ed illustrata nella seduta del 21 gennaio scorso propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Banti Egidio, Biondi Alfredo Paolo, Bornacin Giorgio, Gaggio Adelaide Cristina, Mazzarello Graziano Giorgio, Ranieri Andrea, Rossa Sabina e Saro Giuseppe Ferruccio.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Campania

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione depositata ed illustrata dal senatore Berselli nella seduta del 21 gennaio scorso propone – respinto il ricorso Triola e dichiarati inammissibili i ricorsi Marano ed Amoroso ed altri – di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Barbato Tommaso, Barbieri Roberto, Brutti Massimo, Carloni Annamaria, Coronella Gennaro, Cusumano Stefano, De Simone Andrea Carmine, De Gregorio Sergio, Follini Giuseppe, Girfatti Antonio Franco, Giuliano Pasquale, Iannuzzi Raffaele, Izzo Cosimo, Maccanico Antonio, Malvano Franco, Manzione Roberto, Novi Emiddio, Palumbo Aniello, Paravia Antonio, Pecoraro Scanio Marco, Pisanu Giuseppe, Polito Antonio, Pontone Francesco, Scalera Giuseppe, Stracquadanio Giorgio Clelio, Sodano Tommaso, Tecce Raffaele, Vano Olimpia, Viespoli Pasquale e Villone Massimo.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei senatori Carloni e Stracquadano, che non partecipano al voto.

Regione Lazio

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione depositata ed illustrata dal senatore Pirovano nella seduta del 21 gennaio scorso propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Allegrini Laura, Augello Andrea, Baccini Mario, Barelli Paolo, Bonadonna Salvatore, Burani Procaccini Maria, Cicolani Angelo Maria, Corsi Cesare, De Petris Loredana, Fazzone Claudio, Fisichella Domenico, Forte Michele, Gagliardi Rina, Gasbarri Mario, Gramazio Domenico, Guzzanti Paolo, Larizza Pietro, Marini Giulio, Marino Ignazio Roberto, Mele Giorgio, Montino Esterino, Pasetto Giorgio, Pisa Silvana, Storace Francesco, Tofani Oreste, Ventucci Cosimo e Zanda Luigi Enrico.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione del senatore Augello, che non partecipa al voto.

Regione Puglia

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione depositata ed illustrata dal senatore Zuccherini nella seduta del 21 gennaio scorso propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Azzollini Antonio, Barba Vincenzo, Caforio Giuseppe, Costa Rosario Giorgio Giuseppe, Curto Euprepio, Cutrufo Mauro, Divella Francesco, Latore Nicola, Lorusso Antonio, Mantovano Alfredo, Marconi Luca, Mongiello Colomba, Morra Carmelo, Nardini Maria Celeste, Nessa Pasquale, Piglionica Domenico, Procacci Giovanni, Ria Lorenzo Emilio, Ruggeri Salvatore, Salvi Cesare e Sinisi Giannicola.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Abruzzo

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore per la regione Abruzzo, si rimette alla relazione scritta che – disatteso il ricorso Castrogiovanni per la sua inammissibilità – propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Angius Gavino, De Angelis Marcello, Di Lello Finuoli Giuseppe, Legnini Giovanni, Marini Franco, Pastore Andrea, Piccone Filippo.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei senatori Legnini e Pastore, che non partecipano al voto.

Regione Basilicata

Il senatore LUSI (*PD-Ulivo*), relatore per la regione Basilicata, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Adduce Salvatore, Boccia Antonio, Buccico Emilio Nicola, Di Siena Piero, Palermo Anna Maria, Taddei Vincenzo e Viceconte Guido.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei senatori Adduce e Boccia Antonio, che non partecipano al voto.

Regione Calabria

Il PRESIDENTE riassume in sé la veste di relatore per la regione Calabria e, a nome del senatore Di Lello Finuoli, propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Bruno Francesco, Fuda Pietro, Gentile Antonio, Giannini Fosco, Iovene Antonio, Mastella Mario Clemente, Piattelli Giancarlo, Trematerra Gino, Valentino Giuseppe, Villecco Rosa Maria.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Il senatore AUGELLO (*AN*), relatore per la regione Friuli-Venezia Giulia, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Antonione Roberto, Bordon Willer, Brisca Menapace Lidia, Camber Giulio, Collino Giovanni, Gabana Albertino e Pegorer Carlo.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Lombardia

La senatrice NEGRI (*Aut*), relatrice per la regione Lombardia, si rimette alla relazione scritta che – dichiarare inammissibile l'esposto Mascheroni – propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Baio Dossi Emanuela, Bassoli Fiorenza, Binetti Paola, Boccia Maria Luisa, Bodini Paolo, Bosone Daniele, Butti Alessio, Buttiglione Rocco, Cantoni Gianpiero Carlo, Capelli Giovanna, Carrara Valerio, Caruso Antonino, Castelli Roberto, Colli Ombretta, Colombo Marco Furio, Comincioli Romano, Confalonieri Giovanni, D'Ambrosio Gerardo, Danieli Franco, Dell'Utri Marcello, Del Pennino Antonio, Del Roio José Luiz, Fontana Carlo Ferruccio Antonio, Fruscio Dario, Gallardi Guido, Galli Dario, Grillo Luigi Lorenzo, Leoni Giuseppe, Losurdo Stefano, Maffioli Graziano, Maninetti Luigi, Mantica Alfredo Luigi, Palma Nitto Francesco, Pellegatta Maria Agostina, Pianetta Enrico, Piro-

vano Ettore Pietro, Possa Guido, Ripamonti Natale, Roilo Giorgio, Rossi Paolo, Rotondi Gianfranco, Scotti Luigi, Silvestri Gianpaolo, Sterpa Egidio, Tomassini Antonio, Valditara Giuseppe, Zanone Valerio Riccardo.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Marche

Il senatore CARRARA (*FI*), relatore per la regione Marche, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Amati Silvana, Baldassarri Mario, Calvi Guido, Casoli Francesco, Ciccanti Amedeo, Emprin Gilardini Erminia, Magistrelli Marina e Rossi Fernando.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Molise

Il PRESIDENTE riassume in sé la veste di relatore per la regione Molise e, a nome del senatore Barbato, propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Di Bartolomeo Luigi e Massa Augusto.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Sardegna

Il senatore CASSON (*PD-Ulivo*), relatore per la regione Sardegna, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Bulgarelli Mauro, Cabras Antonio, Delogu Mariano, Fantola Massimo, Ladu Salvatore, Massidda Piergiorgio, Martone Francesco, Nieddu Gianni e Sanciu Fedele.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Sicilia

Il PRESIDENTE ricorda che la relazione illustrata dalla senatrice Carloni, relatrice per la regione Sicilia, nella seduta del 12 giugno 2007, propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Adragna Benedetto, Battaglia Antonio, Battaglia Giovanni, Bianco Vincenzo, Centaro Roberto, D'Alì Antonio, Fazio Bartolo, Ferrara Mario Francesco, Finocchiaro Anna Maria Paola Luigia, Firarello Giuseppe, Garraffa Costantino, Giambrone Fabio, Liotta Santo, Mannino Calogero, Mauro Giovanni, Montalbano Accursio, Nania Domenico, Naro Giuseppe, Papania Antonino, Pionati Francesco, Pistorio Giovanni, Russo Spena Giovanni, Schifani Renato, Strano Antonino, Vizzini Carlo, Ziccone Guido.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione del senatore Nania, che non partecipa al voto.

Regione Toscana

Il senatore LEGNINI (*PD-Ulivo*), relatore per la regione Toscana, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Allocca Salvatore, Amato Pietro Paolo, Baldini Massimo, Bellini Giovanni, Caprili Milziade Silvio, D'Amico Natale Maria Alfonso, Dini Lamberto, Filippi Marco, Franco Vittoria, Livi Bacci Massimo, Magnolfi Beatrice Maria, Matteoli Altero, Mugnai Franco, Palmeri Manuela, Poli Nedo Lorenzo, Quagliariello Gaetano, Scarpetti Lido e Totano Achille.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Trentino-Alto Adige

Il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*), relatore per la regione Trentino-Alto Adige, si rimette alla relazione scritta, che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Divina Sergio, Molinari Claudio, Peterlini Oskar, Pinzger Manfred, Santini Giacomo, Thaler Ausserhofer Helga e Tonini Giorgio.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti.

Regione Umbria

Il PRESIDENTE riassume in sé la veste di relatore per la regione Umbria e, a nome della senatrice Alberti Casellati, propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Asciutti Franco, Brutti Paolo, Ferrante Francesco, Formisano Aniello, Monacelli Sandra, Saporito Learco e Zuccherini Stefano.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione del senatore Zuccherini, che non partecipa al voto.

Regione Veneto

Il senatore MALAN (*FI*), relatore per la regione Veneto, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Alberti Casellati Maria Elisabetta, Bonfrisco Anna Cinzia, Casson Felice, De Poli Antonio, Donati Anna, D'Onofrio Francesco, Franco Paolo, Ghedini Niccolò, Giarretta Paolo, Lusi Luigi, Morando Enrico, Ramponi Luigi, Ronchi Edoardo, Rubinato Simonetta, Sacconi Maurizio, Saia Maurizio, Scarpa Bonazza

Buora Paolo, Selva Gustavo, Serafini Anna Maria, Stefani Stefano, Stiffoni Piergiorgio, Treu Tiziano, Valpiana Tiziana e Zanettin Pierantonio.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione dei senatori Casson, D'Onofrio e Lusi, che non partecipano al voto.

Comunicazioni del senatore Antonio Boccia in ordine alle cariche rivestite da senatori

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*), coordinatore del Comitato – che, a norma dell'art. 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha il compito di svolgere l'istruttoria sulle cariche segnalate dai senatori e che, in una prima fase, vengono desunte dai fogli notizie, o delle quali è comunque pervenuta notizia alla Giunta – dà conto delle risultanze delle sedute svoltesi nei giorni 27 novembre 2007 e 19 dicembre 2007.

Il Comitato propone di dichiarare la compatibilità con il mandato parlamentare di cariche rivestite dai senatori in associazioni, fondazioni, enti e istituti vari di riconosciuto carattere culturale, sociale, politico o anche sindacale, in ordine alle quali nessun divieto è introdotto dalla normativa sulle incompatibilità parlamentari:

LARIZZA Pietro, sindacalista;

MALAN Lucio, presidente della Fondazione Italia-USA;

BALDINI Massimo, vicepresidente della Fondazione Italia-USA;

POLITO Antonio, vicepresidente della Fondazione Italia-USA;

STRACQUADANIO Giorgio, vicepresidente della Fondazione Italia-USA.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha preso atto del collocamento in quiescenza dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

BETTAMIO Giampaolo, dirigente presso la Comunità Europea;

FIRRARELLO Giuseppe, funzionario del Ministero delle Finanze.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha preso atto della formalizzazione delle dimissioni del senatore Fedele SANCIU da consigliere regionale della Sardegna – mediante l'acquisizione dall'interessato (prot. 182/inc) del resoconto del 30 gennaio 2007 del Consiglio regionale sardo – e propone alla Giunta di dichiarare chiusa la relativa procedura di contestazione.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di compatibilità del senatore Anto-

nio AZZOLLINI dall'ufficio di avvocato tributarista da lui dichiarato, per le motivazioni di seguito riassunte:

non si può escludere che nel 1953 un patrocinio informale, in procedure contenziose interne all'allora amministrazione delle Finanze, potesse in astratto essere ricondotto ad ambiti di conflitto con l'articolo 4 della legge n. 60; così come ancor oggi non si può escludere un ruolo – pur non giuridicamente necessitato – di patrocinante legale nei ricorsi in via di opposizione rivolto alla stessa autorità amministrativa che ha emesso l'atto lesivo, od al suo superiore gerarchico; né si può escludere che in procedure arbitrali il patrocinante si trovi a fronteggiare direttamente uno degli arbitri di nomina della controparte amministrativa. Ma medio tempore l'ordinamento tributario si è evoluto, tant'è vero che, da ultimo con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ha innegabilmente posto i componenti delle Commissioni tributarie in quella posizione di indipendenza dall'amministrazione dello Stato, che ne garantisce l'assoluta terzietà.

Il meccanismo delle desistenze in giudizio è talmente marginale, ed assoggettato a tali e tanti vincoli imposti dalle norme di ragioneria (eventualmente assistite dalla procedura per danno contabile), che si può tranquillamente escludere che esso abbia rilievo nel caso in questione, a fronte della ordinaria dialettica processuale per la quale si ripete l'antica e sempre valida obiezione, secondo cui non il giudice (bocca dello Stato-ordinamento) ma la controparte (parte dello Stato-persona) va tutelata dalla indebita spendita del ruolo di parlamentare.

Ecco per quali motivi, su proposta conforme del Coordinatore, il Comitato ha ritenuto di proporre alla Giunta una decisione di compatibilità sull'ufficio di avvocato tributarista rivestito dal senatore Antonio Azzollini, salvo i casi in cui il patrocinio dovesse esplicarsi direttamente in rapporto con la controparte mediante negozi transattivi, ricorsi in opposizione e procedure di nomina arbitrale.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di compatibilità del senatore Pietro FUDA dalla carica di amministratore unico della SOGAS da lui dichiarata, per le motivazioni di seguito riassunte:

preso atto che l'azionariato della società SoGAS non contempla organi dello Stato e che gli altri enti pubblici che vi partecipano non ricevono finanziamenti dello Stato specificamente diretti a questo, non può ricorrere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge del 1953, che attiene alla gestione di servizi «di qualunque genere per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione»: l'agire «per conto» implica (in applicazione di un elementare concetto giuridico) una forma di rappresentanza indiretta, che non sussiste, poiché la SoGAS agisce in

nome e nell'interesse proprio e non certo per conto (e quindi in rappresentanza) dello Stato e della Pubblica Amministrazione (il che ha delle implicazioni necessarie ed ineludibili anche in tema di responsabilità e di giurisdizione). Non si versa né nella situazione di un soggetto che agisca «in nome e per conto» del rappresentato (rappresentanza diretta), né in quella di chi agisca «per conto» del rappresentato (rappresentanza indiretta): l'agire «per conto» sta appunto a qualificare l'esistenza di una rappresentanza indiretta che, nella specie, non è nemmeno lontanamente ipotizzabile, né può risolversi in un semplice «riflesso» (costituente una semplice ricaduta di effetti favorevoli).

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di compatibilità del senatore Domenico GRAMAZIO dalla carica di consigliere d'amministrazione della ASP da lui dichiarata, per le motivazioni di seguito riassunte:

l'Agenzia per la sanità pubblica della Regione Lazio è ente strumentale a tutti gli effetti, subentrando ad un diverso modulo organizzativo della regione. Va accertata la natura triadica o meno del rapporto instaurato: quando il rapporto non si conchiude nel mero nesso di strumentalità tra ente pubblico e soggetto strumentale, ma si rivolge ad un'utenza rappresentata, per di più, dalla generalità dei cittadini, esso trasferisce competenze dall'ente pubblico alla società, la quale si obbliga a svolgere un servizio a favore dell'utenza. Come sostenuto da TAR Puglia Sez. II, 6 settembre 2002 n.4306, «per servizio pubblico devono intendersi quelle prestazioni che l'Amministrazione eroga in favore degli utenti direttamente o indirettamente tramite un concessionario, mentre l'appalto in questione concerne prestazioni rese dall'appaltatore in favore dell'Amministrazione, che ne sopporta gli oneri economici, senza instaurare alcun rapporto diretto con gli utenti della stessa Amministrazione: cioè deve ritenersi «servizio pubblico» soltanto l'espletamento delle funzioni e l'erogazione delle prestazioni svolte dall'Amministrazione (direttamente o tramite concessionario) ai cittadini, fruitori del servizio, mentre vanno escluse dall'ambito di tale concetto tutte le altre prestazioni che costituiscono un mero presupposto e si collocano a monte dell'erogazione del servizio stesso (cfr. Cass. S.U. Sentenze nn. 71 e 72 del 30.3.2000)».

La distinzione tra le due fattispecie appare meritevole di considerazione; se l'Agenzia non svolge compiti direttamente al servizio della collettività, che sarebbe altrimenti funzione degli enti pubblici territoriali svolgere, è congruo definirla «esternalizzazione» di attività a valenza endoprocedimentale, come infatti attesta lo stesso statuto dell'ASP quando precisa che essa cura la progettazione di sistemi informativi e svolge supporto tecnico-scientifico agli assessorati regionali. Non ci si nasconde che l'articolo 2 della legge istitutiva regionale consente attività di supporto della ASP anche a favore delle aziende sanitarie regionali: ma ciò non

può far velo alle conclusioni sin qui raggiunte, trattandosi di servizi comunque resi ad enti facenti parte del servizio sanitario regionale e quindi restando nel campo strumentale alla parte pubblica e non rapportandosi direttamente con l'utenza. D'altro canto, il nesso consulenziale od assistenziale, nella legge n. 60 del 1953, rileva esclusivamente all'articolo 4, ed alle condizioni in esso previste: al di fuori di tale ambito di eccezione, la regola non può che essere della piena indifferenza della situazione consulenziale o comunque strumentale rispetto alla previsione di legge.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di compatibilità del senatore Sergio ZAVOLI dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del Centro multimediale di Terni, da lui dichiarata, per le motivazioni di seguito riassunte:

il Centro in questione è ente strumentale a tutti gli effetti, nei confronti degli enti pubblici locali e segnatamente del comune di Terni. I precedenti non paiono affrontare ex professo la questione se l'ente strumentale possa essere equiparato all'ente che gestisce servizi «per conto» della P.A., lasciando aperto il quesito se questa definizione presupponga una terzietà anche di natura giuridica rispetto all'ente regione. In altri termini, ci si chiede se l'incompatibilità colpisca solo l'ente (societario) di diritto privato che gestisce in appalto un servizio pubblico, ovvero anche l'ente (di diritto pubblico o comunque partecipato dall'ente pubblico) per offrire prestazioni che riguardano servizi informatici e multimediali. Ma altro è il servizio al pubblico, altro è un servizio reso alla pubblica Amministrazione: come ricordato da TAR Lazio 23.5.2007 sul ricorso n. 12320 del 2006, «possono definirsi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (...) che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività (TAR Puglia Sez. II, 6 settembre 2002 n. 4306). Seppure infatti tali società strumentali esercitano attività di natura imprenditoriale, ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria l'interesse e la funzione pubblica dell'amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l'interesse privato imprenditoriale».

Neppure il criterio della contribuzione dello Stato, sia diretta che indiretta, appare rilevante, visto che non si può far dipendere l'incompati-

bilità dalla concreta modalità organizzativa con cui si atteggia in concreto la regione: se essa presceglie l'ente strumentale si sviluppa comunque un'attività in house che sarebbe ingiusto penalizzare, rispetto all'indubbia assenza di problemi rappresentata dallo svolgimento dell'attività in economia da parte dell'ente locale stesso.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di incompatibilità del senatore Claudio FAZZONE dalla carica di consigliere di amministrazione della società Acqualatina per le motivazioni di seguito riassunte:

la società Acqualatina allo stato risulta una s.p.a. mista a prevalente capitale pubblico (51%) in cui il socio di minoranza fu prescelto con gara ad evidenza pubblica. La società Acqualatina esercita una funzione pubblica, di servizio ai cittadini per la distribuzione idrica: «la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina» [art. 4, statuto societario].

Il profilo attinente alla struttura societaria è affrontato, nelle controdeduzioni del senatore Fazzone, in modo abbastanza esaustivo: «l'azionariato della società è composto esclusivamente dai Comuni ove la società svolge la sua attività (...) Acqualatina corrisponde a dette enti un canone di concessione di circa 1,5 milioni di euro per anno (...) Acqualatina non fruisce né può fruire di contributi diretti alla propria attività da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni» (nota del 27 luglio 2007). Se quindi si dovesse far capo al solo criterio della contribuzione dello Stato, sia diretta che indiretta, probabilmente non si potrebbe addivenire ad altra determinazione che la proposta di compatibilità: il rapporto dell'azionista nei confronti della società è quello di un creditore, per cui la nozione di «contribuzione» – pure in passato ricondotta a tale fattispecie, in alcune decisioni della Giunta – in realtà non trova applicazione avendo invece natura debitoria.

Ciò che invece rileva in senso contrario alle prospettazioni difensive è il diverso criterio della gestione di «servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione», anch'esso separatamente contemplato dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953. In proposito, non si può non lamentare che la lettera della legge – di tutta evidenza riferita, nel secondo sintagma, agli enti pubblici non statali – riflette un apparato ordinamentale risalente, che risente dell'antica datazione della legge. Dopo il 1953, prima con l'istituzione delle Regioni, poi con la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, infine con il rafforzamento dell'autonomia dei Comuni, la ricaduta del mandato parlamentare in termini di potenziale conflitto di interessi è andata via via ri-

ducendosi; resta pertanto ferma la perplessità di un'applicazione della legge – come quella resa doverosa dall'interpretazione letterale – che non consente alcuna forma di interpretazione evolutiva, atta a delimitare il riferimento alla pubblica Amministrazione circoscrivendolo al solo Stato.

Ciò premesso, le condizioni in base alle quali la società Acqualatina gestisce il servizio idrico locale escludono – per stessa ammissione del senatore Fazzone – la possibilità di negare la qualità di incaricato di pubblico servizio dei suoi dipendenti, quanto meno quelli che svolgano servizio presso l'utenza. Ancor più illuminante è la conclusione delle controdeduzioni del senatore Fazzone, secondo cui le funzioni da essi svolte sono «connesse al servizio affidato alla società in concessione con atto amministrativo che ne ha fatto traslare le competenze dall'ente pubblico alla società medesima» (nota del 27 luglio 2007).

Nella fattispecie, però, il rapporto non si conchiude nel mero nesso di strumentalità tra ente pubblico e soggetto strumentale, ma si rivolge ad un'utenza rappresentata, per di più, dalla generalità dei cittadini: si tratta di compiti – come quello di fornitura del servizio idrico – che sarebbe altrimenti funzione degli enti pubblici territoriali svolgere, perché ad essi si rivolgerebbe la cittadinanza richiedendone l'erogazione.

Conviene unanime la Giunta, attribuendo all'interessato il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'opzione.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di incompatibilità del senatore RUGGERI Salvatore, per la carica di consigliere di amministrazione della MPS personale, per le motivazioni di seguito riassunte:

trattasi di società per azioni che ha come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziaria, tanto è vero che nella classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività è catalogata «65.12.1 –Banche» di importanza «P – primaria Registro Imprese». Il fatto che l'attività finanziaria sia l'oggetto sociale della MPS BANCA PERSONALE S.P.A. è confermato dagli articoli 1 e 2 dello statuto (raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, nella sua più ampia accezione), che peraltro pongono in diretta relazione la società con il Monte dei Paschi di Siena. Le deroghe accordate dalla recente giurisprudenza della Giunta – nel senso della compatibilità – attenevano al requisito della prevalenza, giudicato carente nelle fondazioni bancarie: casi del Consigliere di amministrazione della fondazione Cassa di Risparmio di Torino (XIV Leg. 18.11.2004) e del componente dell'istituto Banco di Napoli-Fondazione (XIV Leg. 18.11.2004). Ma in questa circostanza, appare agevole notare che la società svolga direttamente attività operativa e non segua il modello della fondazione. Per una doverosa tutela, gli articoli 1 e

2 dello statuto sono stati esaminati e la funzione di svolgimento dell'attività finanziaria appare prevalente.

Conviene unanime la Giunta, attribuendo all'interessato il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'opzione.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) riprende annunciando che il Comitato ha proposto la dichiarazione di incompatibilità del senatore Dario FRUSCIO, per la carica di consigliere di amministrazione dell'ENI. Poiché però successivamente, con una missiva indirizzata al presidente Nania dalla casella postale elettronica dello studio Fruscio, si comunicava l'avvenuta irrevocabile presentazione delle dimissioni dalla carica (comunicazione che, al di là della forma prescelta per la comunicazione, risulta confermata da notizie d'agenzia acquisite nell'esercizio del potere officioso di istruttoria del Comitato), il relatore propone che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente presa d'atto delle dimissioni, a condizione che sia precisato (ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del Regolamento parlamentare di verifica dei poteri) che occorrerà che vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa, fino all'accettazione delle dimissioni.

Conviene unanime la Giunta.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*), nel dichiarare conclusi i lavori del Comitato da lui presieduto, sottopone alla Giunta i dati statistici sul lavoro svolto.

Le 727 posizioni giunte all'esame del Comitato perché presenti nei fogli notizie sono state portate in Giunta a più riprese: fino a ieri erano stati esitati 713 casi attraverso il deposito delle relazioni da parte del Coordinatore del Comitato cariche nelle scorse sedute (con due proposte di incompatibilità, per il senatore Iorio, poi dimessosi, e per il senatore Sancier); con i 14 casi esaminati in questa seduta (con tre proposte di incompatibilità, di cui una come si è visto venuta meno per dimissioni del senatore Fruscio) si addivene al totale di 727.

Delle 727 cariche prese in esame: 13 sono disciplinate da norme di rango costituzionale; 3 sono disciplinate da ordini di esecuzione di fonti pattizie internazionali; 582 sono disciplinate da norme di rango ordinario; 129 sono cariche politiche o sindacali (70), o in enti territoriali (59) per le quali nessuna legge contempla incompatibilità. Delle 727 cariche prese in esame: 509 hanno dato luogo a proposte di compatibilità; 5 hanno dato luogo a proposte di incompatibilità; 95 hanno dato luogo a prese d'atto di aspettativa; 86 hanno dato luogo a prese d'atto di cessazione; 32 hanno dato luogo a prese d'atto di quiescenza.

Il relatore conclude esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dagli Uffici nella complessa istruttoria.

A lui si unisce il presidente NANIA, il quale dichiara conclusa la seduta ricordando che l'impegno profuso dalla Giunta e dai suoi componenti nel lavoro svolto è evidenziato dal positivo consuntivo che – a termine di legislatura – si può trarre dall'ampia e approfondita disamina con cui sono state espletate le sue molteplici competenze.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 26 febbraio 2008

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
DE GREGORIO

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Intini e il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore TONINI (*Aut*), relatore per la 3^a Commissione, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione affari esteri, rileva che il provvedimento in esame si colloca in una fase transitoria per lo scenario internazionale, segnata, tra l'altro, dalla campagna elettorale negli Stati Uniti, e dalla sigla del Trattato di riforma dell'Unione europea, che ne ha accresciuto il ruolo nella politica estera e di difesa. Al riguardo rileva come negli ultimi due anni l'Italia abbia assolto con efficacia ai compiti derivanti dalla partecipazione alle missioni internazionali a sostegno dei processi di pacificazione e stabilizzazione. Dopo il ritiro dall'Iraq, l'Italia non si è sottratta ad un impegno sul versante civile in tale paese mantenendo fermo il proprio impegno nei diversi contesti di crisi considerati dal decreto-legge. La presenza italiana nelle missioni internazionali è peraltro sempre orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo, all'estensione del negoziato civile come alternativa al conflitto ar-

mato e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario. La partecipazione italiana è legittimata dal rispetto integrale dell'articolo 11 della Costituzione, che prescrive il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, consentendo al nostro Paese l'assunzione di responsabilità nelle missioni internazionali. Nei diversi teatri, dai Balcani all'Afghanistan, i nostri militari operano in base al principio codificato dalla Carta delle Nazioni Unite che considera l'uso della forza ammissibile solo se per legittima difesa o per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. In generale, il nostro Paese ha saldi riferimenti al sistema delle Nazioni Unite ma anche all'Europa e alla NATO. Queste considerazioni evidenziano come, anche nella prospettiva delle prossime elezioni politiche, il nostro Governo si sia ispirato ai principi costituzionali e abbia sempre operato affinché l'Italia assolvesse con dignità e dedizione ai suoi compiti.

Quanto ai singoli contesti di impegno, rileva che in ognuno di essi sono presenti elementi di rischio e di tensione e che i militari svolgono un ruolo essenziale per evitare che lo stato della sicurezza peggiori o precipiti. In queste situazioni l'Italia è ben presente e svolge un ruolo da protagonista anche sul terreno diplomatico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

Per quanto concerne l'Afghanistan, in particolare, riscontra motivi di preoccupazione che riguardano la situazione nel sud del paese e lungo i confini con il Pakistan, dove i talebani mantengono la propria influenza, ma anche nella capitale ed in alcune aree del Nord. Rammaricandosi che non si sia ancora riusciti a raggiungere risultati significativi sul versante del contrasto al narcotraffico e che resti irrisolto il problema della corruzione dell'apparato pubblico, evidenzia come la presenza di ISAF rappresenti un intervento che riguarda l'intera comunità internazionale. Al riguardo osserva altresì che gli aiuti internazionali dovrebbero essere orientati verso la crescita economica del paese, considerato che l'instabilità e l'insicurezza non incoraggiano gli investimenti in una realtà che ha potenzialità di sviluppo ancora inesprese. Cita quindi i progressi compiuti da parte del Governo Karzai, che ha promosso un'apertura verso ambienti talebani che potrebbero abbandonare le attività terroristiche e ha attuato un'azione decisa contro la corruzione.

In questo quadro, rilevando l'esigenza che la comunità internazionale riequilibri la propria strategia, sottolinea, altresì, che la presenza dei militari è indispensabile ed inevitabile come presupposto per un maggior impegno sul piano civile ed economico. Non si è riusciti, tra l'altro, a fornire una soluzione convincente al problema di un migliore coordinamento degli aiuti mentre le somme impiegate per gli aiuti alla ricostruzione in Afghanistan corrispondono appena ad una ventesima parte di quelle allocate all'Iraq dopo la guerra. Evidenzia quindi come la strada per uscire dalle difficoltà non sia l'*escalation* militare bensì occorra una strategia politica della comunità internazionale, chiara negli obiettivi, condivisa dagli afgani e dotata dei mezzi necessari. Richiamando i relativi miglioramenti riscontrabili in Iraq, ascrivibili anche ad una nuova azione volta a sviluppare un

processo inclusivo delle principali tribù delle comunità irachene, segnala l'esigenza di mettere a punto un programma di aiuti efficaci che segni un profondo mutamento anche in Afghanistan, volto a riconoscere la priorità ai bisogni della popolazione, la quale, solo in questo modo, tornerà a credere nella presenza internazionale. A tale proposito occorre seguire una strategia che necessita anche di un nuovo impegno internazionale, non limitato ai paesi della NATO, motivo per cui ha un senso tornare a lavorare per una conferenza internazionale che veda coinvolti i paesi limitrofi e centroasiatici, oltre a quelli occidentali, e un'assunzione piena di responsabilità della comunità internazionale, con un visibile rafforzamento delle Nazioni Unite.

Soffermandosi sulla situazione in Libano, riscontra dei risultati che hanno portato a scongiurare la ripresa del conflitto tra Israele e Hezbollah e a ripristinare il controllo da parte dello Stato nel sud del paese. Tuttavia, l'instabilità politico-istituzionale è tale da accrescere la preoccupazione sulle prospettive del paese, dove il ripetuto rinvio dell'elezione del Presidente della Repubblica ed i recenti scontri nel centro di Beirut fanno temere il riaccendersi della guerra civile. Peraltro, la mediazione proposta dalla Lega Araba, che l'Italia sostiene in modo convinto, stenta ad essere accolta dai protagonisti. Al riguardo appaiono preoccupanti gli attacchi contro le truppe UNIFIL a sud di Beirut dello scorso gennaio ed i missili lanciati dal sud del paese contro il territorio israeliano. La precarietà della situazione libanese sul piano politico rafforza l'esigenza di una presenza internazionale autorevole, capace di interloquire con tutti e di affiancare alla presenza militare una forte iniziativa politica.

Per quanto riguarda la situazione in Kosovo, posto che l'argomento è stato approfondito in occasione dei dibattiti svoltisi presso le Commissioni affari esteri di Camera e Senato il 6 e il 20 febbraio scorsi, sottolinea che l'esito delle elezioni presidenziali in Serbia consente di portare a conclusione l'Accordo di associazione e stabilizzazione tra l'Unione europea e la Serbia, delineandosi con chiarezza un percorso di integrazione della Serbia in Europa. La missione civile europea decisa lo scorso dicembre, è stata definita lo scorso 18 febbraio con la firma dei ministri degli esteri europei. L'Italia, da parte sua, ha sostenuto l'avvio tra le parti di un negoziato, che si è arenato a causa delle opposte pregiudiziali. Quella a cui si è giunti nei giorni scorsi, sulla base di una dichiarazione unilaterale, è un'indipendenza sorvegliata del Kosovo, una condizione che comporterà uno straordinario impegno dell'Unione europea, che assume il compito cruciale di orientare concretamente quel paese verso il consolidamento dello stato di diritto e la ricostruzione istituzionale ed economica. Nei prossimi mesi l'Italia dovrà mantenere una capacità di iniziativa e di dialogo in linea con la consapevolezza che Belgrado è cruciale per la stabilizzazione dei Balcani.

Sottolinea quindi la necessità di un impegno della comunità internazionale nell'Africa subsahariana, in aree come la Somalia, il Kenya, il Ciad e il Darfur, dove le tensioni hanno fatto riemergere le paure sulla

trasformazione di tutta la fascia in una gigantesca area di instabilità endemica.

Passando al testo del provvedimento, rimettendosi alla disamina del relatore della Commissione difesa per quanto attiene alle missioni internazionali, segnala che lo stesso si articola in tre capi rispettivamente concernenti interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e le disposizioni finali, che includono le clausole di copertura finanziaria delle spese pari a 1020 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 (cui si aggiungono circa 30.000 euro per il 2008 e il 2009 e 38.000 euro a decorrere dal 2010 per le misure relative al personale deceduto o che ha riportato lesioni durante l'impiego in attività operative o addestrative).

In particolare, per ciò che riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo, segnala che l'articolo 1 stanziava 94 milioni di euro per il 2008 per interventi in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, cui si aggiungono 10,5 milioni di euro per il 2008 per interventi urgenti per esigenze di prima necessità delle popolazioni in Libano, Afghanistan e Kosovo.

Quanto agli interventi a sostegno della pace e della stabilizzazione, l'articolo 2 stanziava apposite risorse a sostegno del processo di pace e della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica democratica del Congo, per il reinserimento nella vita civile di personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania, per iniziative di cooperazione per i paesi del dialogo mediterraneo e dell'*Istanbul Cooperation Initiative*, per interventi di stabilizzazione in Iraq e in Afghanistan (ivi inclusa la lotta al narcotraffico), per la partecipazione italiana alle missioni PESD, per lo svolgimento di un corso di formazione per i magistrati iracheni in Italia e per l'invio in missione di personale, diplomatico e non, nelle suddette aree e nell'ambito delle missioni PESD nonché per attività di consulenza e formazione delle Forze armate e di polizia irachene.

Rileva inoltre che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte delle modificazioni inerenti, tra l'altro: al riconoscimento della priorità assoluta dell'impiego di risorse locali per acquisti e lavori da eseguire in economia nell'ambito dei citati interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1 (commi 2 e 6); alla possibilità di affidare consulenze solo a condizione di aver escluso che localmente esistano le professionalità richieste (articolo 1, comma 3); alla previsione di iniziative di sensibilizzazione della popolazione libanese per i pericoli derivanti dalle bombe a grappolo (articolo 1, comma 6-bis) e dell'organizzazione in Afghanistan, o in un paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della società civile in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana» (articolo 1, comma 6-ter); all'incremento della dotazione di personale per l'unità incaricata di assistere la presenza di italiani in Kurdistan, anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area (articolo 2, comma 6); all'elaborazione di due relazioni del Governo al Parlamento concernenti, rispettivamente, i

risultati dell'attività di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 2 (articolo 2, comma 11-*bis*) e gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui all'articolo 3 (articolo 3, comma 27-*bis*); all'estensione al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle forze di polizia italiane in Libia delle disposizioni sul trattamento economico di cui all'articolo 4, comma 3; al conferimento di carattere permanente ai benefici riconosciuti al personale del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 4, comma 11.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, auspica un'ampia assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento per il sostegno della presenza militare italiana all'estero nei termini previsti dal provvedimento in esame, in merito al quale propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il presidente DE GREGORIO, relatore per la 4^a Commissione, si sofferma diffusamente sul testo del decreto-legge n. 8, segnalando che esso ricomprende disposizioni relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari, nel contesto dei processi di pace e stabilizzazione da perseguire in diverse aree del mondo (capo I) e alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (capo II).

Nota in particolare che l'articolo 1 prevede l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizzazione o il proseguimento degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 49 del 1987, in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione precisa che lo stanziamento previsto per l'Afghanistan è destinato in prevalenza a interventi di ricostruzione delle infrastrutture, mentre per quanto riguarda l'Iraq l'accento cade sui settori dello sviluppo rurale e dell'agro-industria, nonché del microcredito e della formazione. Per quanto concerne il Libano, si distingue tra il canale bilaterale, che prevede interventi nei settori delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti e dell'energia, e il contributo italiano agli aiuti multilaterali nel settore umanitario. Infine, con riguardo alle situazioni della Somalia e del Sudan, gli obiettivi prioritari vengono identificati nel sostegno alle iniziative di pace e nell'aiuto umanitario. In ogni caso, tutti gli interventi sono finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Rileva quindi che, in seguito alle modifiche apportate dalla Camera, all'articolo 1 è stato inserito il comma 6-*bis*, che destina la somma di 100.000 euro per sensibilizzare la popolazione libanese al pericolo rappresentato dal munizionamento inesplosivo.

Dà quindi conto dell'articolo 2, che autorizza lo stanziamento di fondi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, spaziando dal rafforzamento della sicurezza in Somalia e in Sudan alle spese per il mantenimento del personale italiano presso le ambasciate in Iraq e Afghanistan, nonché per i funzionari che partecipano alle missioni PESD. Precisa inoltre che il comma 2 prevede la spesa di 2.700.000 euro per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (*Trust funds*) della NATO, che si sono

dimostrati un utile strumento nell'ambito del Partenariato per la pace, che ha coinvolto i paesi dell'ex blocco orientale.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che differisce il termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2008, ovvero al 30 settembre 2008, a seconda dei casi. Il rifinanziamento è previsto per le missioni in Libano, in Afghanistan (*ISAF* ed *EUPOL*), *Active Endeavour*, nei Balcani (Kosovo ed Albania), in Medio Oriente (Hebron e Rafah), in Africa (Darfur, Ciad, Repubblica democratica del Congo), nonché per la missione ONU a Cipro, l'attività di assistenza alle Forze armate albanesi, la cessione di materiali a Forze armate di altri paesi, i programmi di cooperazione tra le Forze di polizia italiane con quelle di altri paesi (Kosovo, Moldova e Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Territori palestinesi, Haiti) e, infine, altre missioni e corsi di lingua araba per il personale impegnato in missione.

Con particolare riferimento alla missione in Libano, sottolinea che nella relazione illustrativa si chiarisce che il termine del 30 settembre 2008 è stato individuato in coerenza con la proroga del mandato, fino al 31 agosto 2008, disposta dalla risoluzione 1773/2007 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 24 agosto 2007. Sempre nella relazione, si chiarisce altresì che al contributo italiano del 2007 si aggiunge, per l'anno 2008, quello relativo alla componente navale di UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite. Tale contributo viene realizzato mediante l'impiego di unità navali nell'ambito del gruppo navale EUROMARFOR, costituito da Francia, Spagna, Portogallo e Italia per l'impiego in operazioni PESD dell'Unione europea.

Quanto alla missione in Afghanistan, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del 13 novembre 2007, sottolinea che essa persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, obiettivi di sostegno all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace.

Coglie altresì l'occasione per segnalare in via generale che, in termini di contributi di personale alle missioni internazionali, l'Italia si colloca al nono posto per operazioni a guida ONU, con 2560 militari, al secondo posto per operazioni a guida UE, con 310 militari, e al quarto posto per operazioni a guida NATO, con 5310 militari.

Dopo aver precisato che l'articolo 5, contenendo disposizioni in materia penale, stabilisce che al personale militare impiegato si applichino le norme del codice penale militare di pace, auspica che sul provvedimento converga la valutazione positiva di un ampio schieramento politico.

Si apre la discussione generale.

Prende per primo la parola il senatore RAMPONI (AN), il quale fa presente che in particolare tre punti del provvedimento d'urgenza andrebbero rettificati.

In primo luogo, egli riscontra nelle disposizioni del decreto-legge il presupposto di una carente azione informativa nei confronti sia del Parlamento che dell'opinione pubblica.

Molte norme del provvedimento, in secondo luogo, gli paiono del tutto generiche, non consentendo di ravvisare le concrete finalità conseguite da ciascuna delle missioni. All'opposto, sarebbe invece fondamentale che il Parlamento venisse compiutamente e sistematicamente informato sia sugli aspetti e sugli scopi delle singole missioni che sulle finalità per le quali i singoli contributi sono stati spesi, apparendo assurdo che l'impegno profuso dai militari italiani nei teatri internazionali giunga all'attenzione dell'opinione pubblica unicamente in occasione del decesso o del ferimento grave di uno di essi.

In terzo luogo, egli ritiene del tutto sproporzionate le retribuzioni disposte a favore di alcune figure non apicali di dipendenti del Ministero degli esteri, segnalando che, in base a quanto previsto nella stessa relazione tecnica del provvedimento, impiegati con mere mansioni contabili finiscano per percepire un compenso largamente superiore a quello di un generale di brigata. Sempre con riferimento ai compensi, pur ritenendo comprensibile una diversità di trattamento economico tra militari che prestano servizio in aree diverse, ritiene tuttavia non chiare le ragioni concrete che a ciò presiedono.

Ritiene che all'eliminazione di queste incongruenze siano finalizzati i suoi emendamenti 2.1 e 3.5, di cui auspica il positivo accoglimento, anticipando comunque il pieno consenso del suo Gruppo al rifinanziamento delle operazioni militari.

Interviene brevemente la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), che, con specifico riferimento all'illustrazione svolta dal relatore per la 3^a Commissione, senatore Tonini, sottolinea la necessità che l'articolo 11 della Costituzione venga sempre citato nella sua interezza, e non limitatamente al primo comma, onde non prestare il fianco ad interpretazioni maliziose. Segnala inoltre che chiunque sia disposto ad approvare la trasformazione del Kosovo in Stato indipendente dovrebbe conseguentemente adoperare la denominazione «Kosovo» o, ancor più correttamente, «Kossova».

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), intervenendo sui profili generali del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, rileva con rammarico come ingenti risorse siano destinate al finanziamento delle missioni militari laddove scarseggiano i fondi per gli aiuti alimentari nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo.

Si dichiara inoltre fermamente contrario circa l'avvenuto riconoscimento dello Stato kosovaro, posto che a suo avviso tale atto si iscrive nella prospettiva di una sempre crescente influenza degli Stati Uniti a sca-

pito del ruolo della comunità internazionale, che si esprime attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Pur prendendo atto, poi, dell'impegno profuso dai militari italiani dislocati in Afghanistan, esprime dubbi circa l'efficacia dell'azione militare complessivamente intesa alla luce del perdurare della coltivazione del papavero da oppio e del proliferare del narcotraffico, che attraverso il territorio kossovoro trova peraltro larga possibilità di espansione. Rileva inoltre la necessità di avviare quanto prima idonee iniziative volte a contenere gli effetti nefasti delle operazioni militari sulle popolazioni civili.

Conclusivamente, con riferimento al Libano, esprime un giudizio positivo sull'attività delle Forze di interposizione che operano sotto l'egida dell'ONU ai fini della stabilizzazione in un'area caratterizzata da un quadro politico altamente deteriorato.

Il senatore NIEDDU (*PD-Ulivo*) rileva che il rifinanziamento delle missioni internazionali avviene ancora una volta in un momento particolarmente complesso e delicato.

Innanzitutto, nel Kosovo c'è stata la dichiarazione di indipendenza che, come previsto, sta creando tensioni. In Europa si registrano opinioni diverse circa il riconoscimento della autoproclamata indipendenza della regione, che sembrano superabili se riportate all'autonomia dei singoli paesi e non a quella dell'Europa nel suo insieme. La maggioranza dei paesi europei sembra comunque pronta a riconoscere il nuovo Stato. Compito dell'Europa è quello di mandare in Kosovo una missione civile da affiancare a quella militare.

In Afghanistan l'impegno diventa sempre più difficile, delicato e rischioso; l'assassinio del maresciallo Pezzulo e il ferimento del maresciallo Mercuri, mentre erano impegnati in operazioni umanitarie, e l'attentato di venerdì scorso, con il lieve ferimento di due soldati italiani, sono ad avviso dell'oratore il termometro della difficile situazione in quel paese, che, tuttavia, lungi dall'indurre scoraggiamento, deve spingere in direzione di un proseguimento dell'impegno a sostenere il processo di cooperazione allo sviluppo e di pace e di stabilizzazione di quell'area.

Dopo aver rilevato che l'instabilità politico-istituzionale in Libano incrementa la preoccupazione sulle prospettive del paese, segnala che il rifinanziamento delle missioni internazionali prevede altresì la proroga di una serie di interventi di cooperazione allo sviluppo ed al sostegno dei processi di pace e stabilizzazione anche in altri paesi, come l'Iraq, il Sudan, la Somalia, la Repubblica Democratica del Congo; autorizza la cessione a titolo gratuito di alcuni materiali, esclusi quelli di armamento, alle Forze armate libanesi, serbe, e della Repubblica Araba d'Egitto; autorizza inoltre programmi di cooperazione delle Forze di Polizia italiane in Albania, Kosovo, Moldova, Palestina, Bosnia, Libia, Haiti.

Passando quindi a trattare in particolare della missione in Afghanistan, ricorda che il ministro della difesa Parisi aveva segnalato agli alleati la necessità di ricondurre ad unità l'intervento occidentale, tuttora sdoppiato in una missione multinazionale *ISAF*, a conduzione NATO, e una

americana, che è l'evoluzione di *Enduring Freedom*, ritenendone inadeguato il coordinamento, ancorché la questione sia entrata nell'agenda della NATO. Dopo aver ripercorso i numerosi incontri internazionali che hanno avuto ad oggetto la situazione afgana, segnala che ad aprile prossimo si terrà il Vertice NATO di Bucarest, dove è stata invitata anche la Russia, ed esprime l'auspicio che in quella sede, oltre ai problemi di coordinamento tra le forze presenti sul territorio, sia possibile rilanciare il progetto di una conferenza di pace sull'Afghanistan che coinvolga i paesi confinanti, essenziali per la risoluzione della crisi nell'area. Egli reputa infatti necessaria una azione coerente, che assicuri che le forze impegnate sul territorio operino nel corso delle azioni militari e nel rapporto con la popolazione, in modo tale da ottenere una percezione più positiva da parte degli afgani ed assicurando contestualmente il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione civile.

Il coinvolgimento degli stessi afgani in tali azioni è necessario per rendere più agevoli tali compiti; è quindi fondamentale, a suo avviso, che la presenza militare sia accompagnata da una strategia politica, umanitaria ed economica più efficace e di sostegno alla transizione democratica ed alla ripresa del paese, che tenga conto fino in fondo dei bisogni immediati della popolazione e della sensibilità degli afgani. Da ciò la necessità di rafforzare gli aspetti politici ed umanitari della missione.

Occorre pertanto, a suo avviso, rispettare gli impegni assunti dall'Italia con la comunità internazionale, nel rispetto dei principi costituzionali ed in accordo con le istituzioni internazionali, per fornire assistenza all'Afghanistan, affinché il paese possa consolidare i suoi passi verso la pace, la democrazia e la sicurezza quale presupposto di progressi su qualsiasi altro fronte.

Non meno delicata è a suo giudizio la situazione in Libano, dove l'uccisione di Imad Mughniyeh ha innescato una rabbiosa reazione di Hezbollah con toni estremamente preoccupanti. Il compito dell'Italia nella missione UNIFIL riguarda la sorveglianza della fascia compresa tra il fiume Litani e la «linea blu» di separazione con Israele. In questo contesto, le operazioni di sminamento e di bonifica risultano quelle più particolarmente delicate e pericolose; egli nutre tuttavia fiducia nella professionalità dei militari italiani perché ciò avvenga senza pagare prezzi di vite umane. Anche qui il contributo diplomatico dell'Italia, affiancato dall'impegno militare, è stato di grande efficacia; particolarmente importante la conferenza di Roma del 26 luglio 2007, che ha portato alla risoluzione ONU 1701, che ha previsto una forza multinazionale di interposizione decisiva per la cessazione delle ostilità. Tuttavia, l'instabilità che si riscontra nella regione richiede a suo avviso un rilancio dell'azione diplomatica che sostenga tutte le iniziative di pace possibili.

Sullo *status* del Kosovo – prosegue l'oratore – non è stato possibile arrivare ad una soluzione negoziata. Da un lato c'era chi voleva continuare un negoziato senza fine, come la Russia, dall'altro chi si è mosso, come nel caso dell'Italia, verso una soluzione. Il Consiglio delle Nazioni Unite non è riuscito a decidere la *road map* verso l'indipendenza dell'at-

tuale provincia serba a maggioranza albanese. Ciò non ha reso possibile che la questione fosse trattata in sede ONU anche sotto il profilo del diritto internazionale e ciò impedirà probabilmente, almeno per il futuro prossimo, che il Kosovo possa diventare membro delle Nazioni Unite. Prendendo atto del fallimento del negoziato e che i sostenitori delle due posizioni erano irremovibili, l'Unione europea ha tuttavia deciso di dispiegare una missione civile di 2000 uomini (EULEX), che accompagnerà la costituzione del nuovo Stato. Il personale che lavorerà sul posto, insieme a 1000 uomini locali, sarà costituito da funzionari non militari, con il compito di monitorare la situazione e aiutare le autorità a creare polizia, magistratura e le altre strutture utili per garantire ordine e sicurezza. Il via libera alla missione è stato possibile perché nessuno dei 27 Stati membri dell'Unione europea ha sollevato obiezioni; è scattata così la procedura del silenzio assenso, anche se tra i paesi dell'Unione continuano a convivere sulla questione dell'indipendenza kosovara posizioni diverse.

L'oratore ricorda quindi che il Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha deliberato sul riconoscimento dello Stato indipendente del Kosovo, mentre altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania e l'Inghilterra, lo hanno già fatto o stanno per farlo. Su tale difficile decisione ha pesato la considerazione della delicata posizione dei militari italiani sul territorio, che, in mancanza del riconoscimento, si troverebbero ad agire in un contesto dove la loro presenza sarebbe malvista e quindi con scarse garanzie di sicurezza, ma soprattutto senza copertura politica e diplomatica per operare sul territorio ed interagire con le autorità di Pristina. È tuttavia fondamentale in questo quadro mantenere rapporti di stima e amicizia con la Serbia, per evitare tensioni; in questo contesto – egli ricorda – il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Serba Tadic ribadendo l'amicizia tra i due paesi.

Conclusivamente l'oratore afferma che l'Europa è esposta ad un vastissimo arco di crisi, che va dalla Bielorussia ai Balcani occidentali, al Caucaso, al Medio Oriente ed al Nord-Africa. L'Italia, al pari degli altri grandi paesi europei, dovrà essere in grado di operare per attuare iniziative integrate in campo politico economico e di difesa, con l'obiettivo di arrivare ad un nuovo trattato di integrazione, in coerenza con il suo ruolo di membro del G8, dell'Alleanza atlantica e dell'Unione europea e con il suo rilevante impegno in teatri internazionali dove persistono situazioni di crisi di difficile soluzione. Per queste ragioni, egli ritiene impossibile che il Paese si sottragga al dovere di contribuire alla stabilizzazione di queste aree di crisi, ribadendo che, proprio per queste motivazioni, il suo Gruppo sosterrà il provvedimento.

La senatrice PISA (*SDSE*) ritiene che il decreto-legge in esame proponga problemi di metodo, di merito e di carattere politico.

Quanto al metodo, rileva innanzitutto che con il Governo dell'Unione il voto sulle missioni da semestrale è diventato annuale, stringendo i tempi di esame e impedendo l'effettuazione di un bilancio delle singole missioni. Per queste ragioni, nel corso del dibattito alla Camera, era stato ri-

chiesto lo scorporo del voto sulla missione afgana, richiesta che viene oggi ribadita. Ella osserva quindi che il decreto contiene una prima parte sulla cooperazione e una seconda sulle «missioni delle Forze armate e di polizia» che ne prevede ben 27, diversissime tra loro per entità, spesa, natura e finalità: su alcune c'è una sostanziale unanimità di giudizio, su altre c'è discussione, su un paio aperto dissenso (Kosovo e Afghanistan). D'altro canto, la richiesta di stralcio del voto per la missione afgana non è una novità: già nella XIV legislatura l'allora opposizione di centro-sinistra chiese ed ottenne dalla maggioranza di centro-destra lo scorporo della missione irachena.

Dopo aver espresso condivisione per le considerazioni già svolte dal senatore Ramponi a proposito della necessità di relazioni più puntuali da parte del Governo e di un più ampio tempo di discussione, nota che il decreto si riferisce a missioni militari che durano da molti anni, rilevando che sarebbe dunque essenziale chiedersi a che punto ci si trova e quali valutazioni si è in grado di esprimere. Per quanto riguarda le funzioni, rileva che si passa dallo spegnimento degli incendi – questione importante, ma che non vede perché debba essere affidata ai militari italiani – ad attività tipiche della cooperazione, come la sanità, ad altre che hanno una natura di emergenza, naturalmente limitata nel tempo, ma che, comunque, rivestono tutt'altro significato, come il reinsediamento dei profughi e dei rifugiati di guerra, anch'essa importantissima, ma non tipica delle missioni militari.

Anche per queste ragioni, ella auspica che nella prossima occasione sia possibile svolgere un dibattito più ampio, che consenta un'analisi delle singole missioni e di cosa sono diventate. Emblematico il caso della missione ad Hebron, iniziata nel 1997 e di cui si ignorano le attuali caratteristiche e finalità.

Il decreto in conversione appare inoltre difficilmente decifrabile, anche in confronto al precedente, sotto il profilo dei militari impegnati e delle risorse destinate. Si pone inoltre un autentico problema di trasparenza, in assenza di indicazioni sul numero esatto di militari impegnati in ogni singola missione.

Un ulteriore problema è posto dalla complessità dello scenario internazionale e delle continue violazioni del diritto internazionale, con una preoccupante tendenza all'unilateralità USA, che fagocita non solo ONU ma persino la NATO. Emblematici il caso della Turchia, autorizzata dagli Stati Uniti ad invadere il Kurdistan iraniano e la stessa vicenda del Kosovo, nella quale i paesi europei, che miravano ad una soluzione negoziata, si sono trovati di fronte ad una presa di posizione degli USA che ha indotto un cambiamento di linea nella stessa Unione europea, in nome dell'unità. Si è così giunti ad un quadro molto preoccupante e al riconoscimento imprudente del Kosovo, che è oggi uno Stato etnico con lo stesso numero di abitanti di Roma, la grandezza dell'Abruzzo e la metà della popolazione disoccupata che vive di aiuti internazionali e malavita.

Quanto all'Afghanistan, i motivi del dissenso della Sinistra Arcobaleno sulla missione italiana sono diversi: in parte riconducibili al quadro

istituzionale originario (la missione americana *Enduring Freedom* avvenuta extra ONU) e ai sopravvenuti mutamenti della stessa ISAF-ONU (con il successivo comando NATO del 2003), che ne hanno modificato la natura e la funzione, trasformandola da «ricostruzione, assistenza», limitata a Kabul, in missione offensiva d'attacco su tutto il territorio afgano; dissenso motivato anche dal contesto afgano, che va sempre più «irachizzandosi» e trasformandosi in vera e propria guerra, la cui legittimità è tutta da discutere. Di fronte ad uno scenario fortemente deteriorato dal punto di vista della sicurezza (la metà del territorio afgano è sotto controllo talebano), dell'aumento del narcotraffico e della corruzione, nonché del peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini afgani, invece di interrogarsi sulle ragioni di questa situazione e ricercare una soluzione politica, la NATO, prima, e gli USA, poi, hanno chiesto insistentemente agli alleati più uomini, più armamenti e in sostanza più guerra. Si tratta di un'operazione di forcing dei limiti istituzionali della missione ISAF per applicare all'Afghanistan la dottrina Petraeus, utilizzata unilateralmente dagli USA in Iraq e i cui risultati, benché fortemente propagandati, sono in realtà dubbi.

Autorevoli analisti affermano da tempo che la NATO si gioca in Afghanistan la sua funzione e la sua credibilità; ma è la subalternità della NATO agli interessi USA che ne mina l'autorevolezza e l'autonomia. La debolezza delle istituzioni internazionali (ONU, NATO, UE) annulla l'efficacia dei criteri alla base del diritto internazionale. In questo quadro, desta prepotente perplessità il fatto che il multilateralismo venga invocato per mantenere l'occupazione militare in Afghanistan e bypassato allegramente nel caso del riconoscimento da parte di USA e UE dell'indipendenza del Kosovo, proclamata unilateralmente. Nel caso kosovaro quello che conta è lo stato di fatto, per cui la risoluzione dell'ONU che stabilisce la sovranità della Serbia diventa carta straccia, mentre per l'Afghanistan – in cui l'occupazione militare, lungi dall'essere soluzione del problema, ne è diventata una delle cause di instabilità – conta il richiamo al multilateralismo.

Venendo a considerazioni di politica interna, l'oratrice ricorda quindi che l'anno scorso la Sinistra votò, con sofferenza, atteso che il decreto non fu votato dalla destra, la missione afgana sulla base di un impegno di «cambiamento», prospettato dal ministro degli Esteri D'Alema, che potesse condurre alla diplomatizzazione della vicenda afgana. L'obiettivo era la costruzione di un percorso per una Conferenza internazionale, in cui il tema dell'Afghanistan fosse affrontato con tutti i paesi confinanti e con i talebani. Questo mutamento verso la stabilizzazione non si è verificato; anzi, sebbene Karzai e, in Europa, la Merkel e Chirac fossero favorevoli alla Conferenza, su questa proposta si è manifestata l'ostilità degli USA e della NATO, che avevano in mente quell'operazione bellica Achille che, invece di pacificare, ha coinvolto con i suoi bombardamenti persino i civili, contribuendo a propagare l'odio verso i contingenti militari stranieri. Nonostante questo, ancor oggi, USA e NATO – e non poche

voci nel nostro Paese – vedono una soluzione in «più soldati, più armi, più soldi».

In precedenza, la Sinistra aveva richiesto come condizione minimale per votare il decreto – in uno scenario politico di impegno a sostenere il Governo Prodi, preso di fronte agli elettori – di non mutare le regole d’ingaggio, né di aumentare le armi ed il numero dei militari; impegni, questi, che non sono stati mantenuti.

Pochi mesi dopo quel voto, i militari italiani, che erano 1920, furono aumentati di 300 unità, e vennero inviati in Afghanistan anche 4 aerei Predator ed elicotteri Mangusta. A dicembre, in occasione della rotazione del comando di Kabul passato all’Italia, è stato deciso l’invio di altri 500 uomini. Oggi si parla con insistenza di un’ulteriore forza di reazione rapida (*Battle group*): forze speciali, di circa 250 uomini, che porterebbero ad oltre 3000 i militari impegnati.

Queste ragioni motivano il voto contrario della sua parte e spingono a ribadire la necessità di una riconfigurazione della missione da militare in missione di polizia e sicurezza dell’ONU.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*), dopo aver ringraziato i relatori per la puntuale disamina delle loro esposizioni, dichiara in primo luogo il proprio apprezzamento per l’impegno dei nostri contingenti che operano nei teatri di crisi nello scacchiere internazionale. Si tratta di un impegno che si inserisce in una logica di continuità con le linee di politica estera dell’Italia, in cui emerge la ferma volontà di intervenire negli scenari di crisi che compromettono la convivenza internazionale.

Fatta questa premessa, sottolinea tuttavia con preoccupazione come, in Afghanistan, pur essendosi registrati risultati positivi, come ad esempio l’avvio alla scolarizzazione dei bambini afgani, permanga una situazione di estrema difficoltà, non soltanto per le condizioni di vita della popolazione, la sicurezza, la garanzia dei servizi essenziali ma anche in relazione alla corruzione diffusa e allo sviluppo del narcotraffico. A quest’ultimo riguardo, richiamandosi alle parole del rappresentante speciale dell’ONU per l’Afghanistan, Tom Koenigs, sottolinea l’esigenza di adottare una rinnovata e più incisiva strategia politica attraverso l’individuazione di un’azione condivisa con le autorità afgane. In questo quadro esprime l’auspicio che l’Italia possa svolgere un ruolo di primo piano al fine di migliorare il coordinamento a livello diplomatico tra i paesi ivi impegnati, allo scopo di pervenire ad una più compiuta stabilizzazione dell’Afghanistan alla luce della posizione strategica che tale area riveste nell’ambito dello scenario internazionale.

Si unisce inoltre alle preoccupazioni espresse dal relatore per la 3^a Commissione Tonini con riferimento al Corno d’Africa e al Darfur, rilevando l’esigenza di impedire interferenze da parte di altri soggetti, quale ad esempio la Repubblica popolare cinese, che possono rappresentare un ostacolo alla riappacificazione e allo sviluppo di quelle aree.

Conclude augurandosi un ampio consenso tra le forze politiche in ordine agli impegni internazionali dell’Italia e alla capacità di operare al fine

di sostenere i processi di pace, quale punto più qualificante di tali interventi, tenuto conto che è in gioco la proiezione esterna del Paese.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) unendosi alle considerazioni testé svolte dai senatori espressione dei Gruppi della Sinistra Arcobaleno, chiede di conoscere da parte del Governo se l'abbinamento tra la cooperazione civile e l'intervento umanitario in campo militare non sia fonte di una commistione, a suo avviso pericolosa, posto che non solo, dal punto di vista concettuale, mette in dubbio il principio di neutralità degli atti umanitari, bensì, sul lato operativo, potrebbe essere causa di attentati in danno di nostri militari impegnati anche in attività umanitarie, come peraltro ne è dimostrazione la recente caduta del Maresciallo Pezzulo.

In questo quadro, sottolinea altresì l'esigenza di avviare, alla luce dell'esempio positivo offerto dall'intervento della cooperazione civile in Afghanistan, una più compiuta riflessione circa l'opportunità di una riconsiderazione generale dei presupposti e delle finalità dei PRT, posto che a suo avviso si tratta prevalentemente di una presenza militare finalizzata ad attività di controinsorgenza. A questo ultimo riguardo osserva inoltre con rammarico come il Governo non abbia dato seguito ad un ordine del giorno presentato in Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1381 volto a prevedere modalità di controllo sui fondi di cooperazione nonché di valutazione sui progetti attuati dal PRT di Herat, al fine di accertarne il contributo in termini di lotta alla povertà. In questo quadro è stato peraltro riconosciuto da autorevoli organismi di ricerca, quali l'OXFAM, che gran parte delle risorse destinate alla cooperazione internazionale sono invece dirette al finanziamento delle operazioni militari, laddove la comunità internazionale dovrebbe farsi carico dei bisogni della comunità afgana e valorizzare le capacità di sviluppo locale.

Chiede infine chiarimenti sul ricorso ad una compagnia di sicurezza militare privata per la tutela del personale militare impiegato in Iraq per attività di addestramento delle Forze di polizia irachena, a suo avviso in aperto contrasto con la Convenzione dell'ONU del 1989 – ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 210 del 1995 – contro l'utilizzazione di mercenari.

Il senatore MANNINO (*UDC*) rivolge innanzitutto espressioni di apprezzamento nei confronti del relatori e del Governo per l'impegno profuso nell'esame del decreto, atteso il particolare momento politico nel quale si svolge. Dopo aver ricordato che anche nell'estate del 2006 l'UDC votò a favore del rifinanziamento delle missioni, diversamente da altri rappresentanti dell'opposizione, che ritennero invece di dissociarsi, anticipa che la sua parte politica, in piena coerenza con gli atteggiamenti perseguiti in passato, confermerà pertanto anche in questo caso il voto favorevole al decreto-legge n. 8.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) si dichiara nettamente contrario alla decisione del Governo di riconoscere la dichiarazione unilate-

rale di indipendenza da parte del Kosovo per le seguenti ragioni: tale secessione costituisce una grave ferita rispetto ai principi fondamentali del diritto internazionale; la decisione dell'Unione europea e del Governo italiano contrasta inoltre pericolosamente con la risoluzione tutt'ora vigente n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; si tratta altresì di un atto di subalterità da parte dell'Europa rispetto ad una decisione che si inquadra ad una visione unipolare da parte degli Stati Uniti. Tale precedente comporterà poi pesanti conseguenze sulla stabilità internazionale in Europa, a partire dai Balcani, senza peraltro limitarsi a tale area. Si tratta infine di un errore strategicamente imperdonabile del Governo italiano e del ministro degli affari esteri in quanto si assume una posizione che contrasta con gli interessi nazionali e con la politica estera italiana. Osserva in conclusione che la legislatura è iniziata con una condotta di politica estera apprezzabile e si conclude invece negativamente, con decisioni non condivisibili come quelle sulla base militare di Vicenza e sulla vicenda del Kosovo.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) dopo aver richiamato i tradizionali legami storici che legano l'Italia all'Afghanistan, nonostante la distanza geografica, sollecita maggiore attenzione per lo sviluppo della situazione in Somalia, in ordine alla quale giungono notizie preoccupanti dai contatti con ambienti missionari e universitari.

Per quanto concerne il Kosovo rileva come allo stato dei fatti appaia difficile non procedere al riconoscimento, tenuto anche conto delle conseguenze negative che potrebbero comunque derivare in caso contrario.

Il senatore SELVA (*FI*) segnala che nelle recenti riunioni NATO svoltesi a Washington, a Bruxelles e a Reykjavík si è da più parti segnalato che il prossimo Vertice di Bucarest sarà chiamato ad affrontare decisioni importanti relative alla situazione del Kosovo e dell'Afghanistan, nonché alle missioni realizzate dalla NATO. Atteso che il Vertice è previsto per i primi giorni di aprile e considerata la situazione italiana di quel periodo, con l'imminente svolgimento delle elezioni politiche, auspica pertanto che i rappresentanti del Governo prestino ai temi che nel Vertice verranno trattati la necessaria attenzione.

Il senatore BIONDI (*FI*), riferendosi in particolare agli interventi del senatore Cossutta e della senatrice Pisa, sottolinea che, diversamente da quanto avvenuto in passato, ci si trova ora in una fase di disvelamento delle profonde differenze politiche esistenti nella attuale coalizione di Governo, delle quali è assai importante tenere conto anche nella fase attuale.

Il senatore MELE (*SDSE*), condividendo le considerazioni del senatore Cossutta, con riferimento all'intervento del senatore Biondi evidenzia come per quanto concerne la politica estera, nel corso della legislatura siano emerse nell'ambito del centro-destra – come si evince anche dalle

osservazioni del senatore Mannino – differenziazioni non meno significative di quelle manifestate nell'ambito del centro-sinistra.

Dopo che entrambi i relatori hanno rinunciato alle repliche, ha la parola il vice ministro INTINI il quale replica ai senatori intervenuti nel dibattito convenendo in primo luogo con il senatore Ramponi sull'esigenza di fornire un'informazione quanto più adeguata sulle missioni internazionali al Parlamento, sebbene questo disponga di vari strumenti per acquisire elementi di chiarimento attraverso le varie procedure informative attivabili.

Preso atto delle osservazioni della senatrice Brisca Menapace replica al senatore Del Roio convenendo sull'esigenza di svolgere una riflessione sulle crescenti risorse destinate alle missioni militari delle Nazioni Unite con particolare riferimento a quelle che sembrano assumere una durata indefinita.

Per quanto concerne l'Afghanistan conviene altresì che sia necessario un maggior sforzo da parte della comunità internazionale per reprimere la produzione e il traffico di oppio ma sottolinea come, senza la partecipazione alla relativa missione internazionale, l'Italia avrebbe una insignificante capacità di incidere per sollecitare l'avvio e lo sviluppo del processo politico che necessariamente deve accompagnare e, progressivamente, superare l'intervento militare. Al riguardo illustra come il Governo ed egli personalmente si siano adoperati per lanciare una conferenza di pace, sul modello di quella che ha avuto luogo per l'Iraq lo scorso novembre a Istanbul e che vedrà una nuova tornata il prossimo aprile in Kuwait City, cui partecipano gli Stati membri del G8 e del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quelli confinanti con l'Iraq. Si tratta di una prospettiva ineluttabile in quanto appare evidente il ruolo che possono esercitare i paesi della regione – come l'Iran, la Cina, il Pakistan e l'India, per favorire la stabilizzazione dell'Afghanistan e che, tuttavia, benché sia stata riproposta in occasione della citata Conferenza di Istanbul dello scorso novembre (acquisendo anche l'attenzione di vari paesi), non è stato possibile far progredire per la situazione di crescente instabilità verificatasi in Pakistan a seguito dell'attentato a Benazir Bhutto.

Rileva quindi come la realtà dei talebani – rispetto alla quale sussistono evidenti collegamenti con settori degli apparati del Pakistan – si presenti in modo estremamente composito, dovendosi porre una distinzione tra i narcotrafficcanti e i fondamentalisti legati ad Al Qaeda, con cui non si possono accettare trattative, e i capi di potentati locali che, sebbene partano da posizioni anti occidentali, potrebbero essere coinvolti in un processo di pace inclusivo. In proposito ricorda come già al tempo del governo dei talebani vi furono tentativi di avviare un processo di pace naufragati per l'insufficiente sostegno occidentale allora dato al generale ribelle Massoud.

Preso atto delle sollecitazioni della parte politica rappresentata dalla senatrice Pisa e da altri senatori per uno stralcio delle disposizioni sulla missione in Afghanistan dalle altre, sottolinea tuttavia come nel corso

della presente legislatura l'azione del Governo sia sempre stata improntata al sostegno al multilateralismo e sebbene convenga che le azioni militari debbano essere accompagnate anche da interventi politici, e talora economici, sottolinea come l'Italia non potrebbe esercitare la propria influenza se non partecipasse all'attività della NATO. Al riguardo ricorda taluni apprezzabili risultati, richiamati anche dal senatore Pianetta, dell'azione, talora criticata, della comunità internazionale in Afghanistan, come l'aumento della scolarizzazione e il ritorno a casa di molti esuli e rifugiati.

Rilevando come un fattore di stabilizzazione per il Libano potrebbe essere costituito da un rafforzamento delle Forze armate, che costituiscono un elemento di unità del paese, sottolinea l'esigenza di guardare al futuro per quanto concerne la situazione in Kosovo e nei balcani, recuperando un rapporto di amicizia e cooperazione con la Serbia e con la Russia, rispetto alla quale costituisce un elemento non necessario di tensione l'intenzione americana di realizzare uno scudo spaziale un Europa orientale. In proposito sarebbe altresì opportuno mostrare maggiore attenzione per la comprensibile preoccupazione con cui la Russia guarda alla progressiva inclusione nell'Alleanza atlantica dei paesi – di cui occorre peraltro rispettare l'indipendenza e l'autonomia – già appartenenti all'ex Unione Sovietica.

Convenendo sull'esigenza di un maggior impegno della comunità internazionale per il Darfur e per altre zone dell'Africa, replica al senatore Martone evidenziando come gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan necessitino della protezione militare e come non vi sia alternativa al ricorso a forme di protezione privata per i cooperanti in Iraq, salvo la rinuncia ad effettuare interventi di cooperazione, scelta che però non sarebbe apprezzata da tale paese.

Preso atto delle osservazioni del senatore Cossutta sull'atteggiamento del Governo italiano nei confronti del Kosovo, conviene con le considerazioni del senatore Andreotti sui legami storici dell'Italia con l'Afghanistan – dove erano apprezzati i tecnici italiani già prima della seconda guerra mondiale, e ricorda come la stampa abbia tanto deprecato il sostegno dato in passato dal Governo italiano al presidente Siad Barre, che tuttavia ha costituito l'ultimo Governo degno di questo nome in Somalia.

Con riferimento alle considerazioni del senatore Selva rileva come la NATO abbia progressivamente esteso il suo campo di intervento oltre i confini dei suoi Stati membri e dell'area di sua tradizionale competenza e, richiamando le considerazioni di altri senatori sulle differenziazioni emerse nell'ambito del centro-sinistra sulla politica estera, rileva come analoghe differenze si siano manifestate all'interno di coalizioni, o addirittura di partiti, di destra e di sinistra, di altri Stati europei con effetti però meno laceranti di quanto è avvenuto in Italia.

Il sottosegretario alla difesa FORCIERI sottolinea che l'ampio e approfondito dibattito che si è svolto è stato indice di estrema serietà ed impegno, considerata la particolare situazione politica nella quale si svolge. In considerazione del protrarsi della discussione e delle diffuse osserva-

zioni del vice ministro Intini, che ha compiutamente replicato a tutti gli intervenuti, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni più direttamente afferenti agli aspetti di competenza del suo Dicastero e all'impegno dei militari italiani nei teatri internazionali nel corso del dibattito in Assemblea.

Il presidente DE GREGORIO ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 12,40.

23^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
DE GREGORIO

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Intini e il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente DE GREGORIO, dopo aver ricordato che nel corso della precedente seduta si è conclusa la discussione generale, essendo dato per illustrato l'ordine del giorno G/2011/1/3e4, procede ad illustrare l'ordine del giorno G/2011/2/3e4, cui il senatore Giulio MARINI (FI) dichiara di apporre la propria firma. Aggiungono altresì la propria firma i senatori Antonio BOCCIA (PD-Ulivo), NIEDDU (PD-Ulivo), RAMPONI (AN), MANTICA (AN), FRUSCIO (LNP), BERSELLI (AN), SELVA (FI), MENARDI (AN), Maria BURANI PROCACCINI (FI), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD-Ulivo) e Sabina ROSSA (PD-Ulivo).

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Avendo rinunciato i rispettivi proponenti ad illustrare le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3, il senatore BERSELLI (*AN*) fa propri gli emendamenti 2.1 e 3.5 e il presidente relatore per la 4^a Commissione DE GREGORIO (*Misto-Inm*) e il senatore Giulio MARINI (*FI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il presidente relatore per la 4^a Commissione DE GREGORIO invita il Governo e i relatori a esprimere il rispettivo parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore per la 3^a Commissione TONINI (*Aut*) esprime un orientamento positivo sugli ordini del giorno G/2011/1/3e4 e G/2011/2/3e4, mentre il parere sugli emendamenti è contrario.

Il presidente relatore per la 4^a Commissione DE GREGORIO (*Misto-Inm*) si dichiara favorevole ad entrambi gli ordini del giorno presentati e, per quanto riguarda gli emendamenti, ai soli emendamenti 2.1 e 3.5, formulando parere contrario sui rimanenti.

Il vice ministro INTINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti rilevando, quanto agli ordini del giorno, l'assenza di competenza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario FORCIERI, dopo aver espresso avviso conforme a quello del vice ministro Intini circa gli emendamenti, pur rilevando che gli ordini del giorno G/2011/1/3e4 e G/2011/2/3e4 sembrano riguardare aspetti estranei all'oggetto del disegno di legge in esame, si rimette alle Commissioni riunite.

Previa verifica del numero legale, il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*) mette ai voti gli ordini del giorno G/2011/1/3e4 e G/2011/2/3e4, che, con separate votazioni, risultano entrambi approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 sono respinti dalle Commissioni riunite.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), nel rilevare la complessità degli interventi militari diretti alla stabilizzazione dei teatri di crisi, si sofferma sull'articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Dopo aver richiamato le finalità della Carta atlantica, volte a garantire l'indipendenza politica e l'integrità territoriale degli Stati membri della NATO, sottolinea la necessità di raf-

forzare gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostenere gli sforzi nella lotta al terrorismo internazionale. In questo quadro, nel rilevare la necessità di una più compiuta riflessione volta a riconsiderare i presupposti e le ragioni dell'impegno internazionale dell'Italia sul piano umanitario e militare nel corso della prossima legislatura, esprime comunque il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo in considerazione della peculiare situazione di transizione politico-istituzionale in cui attualmente versa il Parlamento.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) interviene per dichiarare a nome dei Gruppi che fanno parte dello schieramento della Sinistra Arcobaleno voto contrario sul disegno di legge in titolo, in quanto, a suo avviso, sarebbe stato preferibile concentrare l'esame su distinti provvedimenti di autorizzazione di spesa in relazione alle diverse missioni internazionali – anziché su un testo che le comprenda tutte – al fine di avviare un'ampia disamina sul significato politico e sugli esiti di ogni presenza militare italiana nei territori di crisi. In proposito afferma la propria opposizione alla partecipazione alla missione civile dell'Unione europea EULEX in Kosovo, in quanto a suo avviso non legittimato a livello internazionale dalla vigente risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244. Dichiarava tuttavia di condividere le ragioni sottese all'impegno internazionale in Darfur, sottolineando tuttavia l'esigenza di un'articolazione più complessa dell'intervento internazionale, con particolare riferimento all'aspetto umanitario e alla ricostruzione politico-istituzionale.

Esprime inoltre un giudizio fortemente negativo in ordine al programma europeo Frontex, volto alla esternalizzazione delle frontiere europee a Sud del Mediterraneo, dichiarandosi contrario ad una visione dell'Europa quale fortezza che non permette il diritto di accesso e il riconoscimento dell'asilo politico agli emigranti.

Quanto alla missione militare in Afghanistan, ricorda che la sua parte politica ha finora assunto un atteggiamento costruttivo nella convinzione che la presenza militare italiana avrebbe in primo luogo contribuito ad assicurare i bisogni di sicurezza della società afgana per poi avviare, secondo quanto si richiede alla comunità internazionale da parte della popolazione, un serio impegno nell'ambito della ricostruzione e dell'avvio del processo diplomatico di pacificazione, non solo a livello nazionale ma anche regionale. In questo quadro ritiene tuttavia che la NATO non sia capace di provvedere alla tutela dei civili e di ascoltare le istanze del popolo afgano e, alla luce degli esigui risultati raggiunti nel riequilibrio nel rapporto tra la sicurezza militare e la ricostruzione del tessuto politico-istituzionale, ritiene che non esistano le condizioni necessarie per sostenere ulteriormente l'impegno internazionale dell'Italia in quell'area.

Il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) ricorda il proprio percorso personale e politico dell'ultimo anno e le perplessità e dubbi da lui più volte formulati con riferimento all'intervento in Afghanistan, sottolineando la necessità di un ripensamento complessivo delle missioni militari e dei

risultati che hanno dato. Ciò anche con riferimento alla missione militare in Libano, che ha mancato l'obiettivo di dare soluzione al dramma del popolo palestinese. Preoccupazioni ancora più forti si appuntano sul futuro del Kosovo e sul dramma che quel paese si appresta a vivere. Queste ragioni profonde motivano la sua posizione di netto dissenso nei confronti del provvedimento, la cui filosofia è ancora una volta quella, a suo giudizio del tutto indivisibile, che l'Italia possa godere di prestigio e ascolto in sede internazionale solo se ed in quanto presente con i propri contingenti militari in più teatri. Si tratta a suo avviso di una strada del tutto erronea, in cui gli interessi dell'Occidente vengono mistificati sotto le spoglie di missioni di pace.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente relatore della 4^a Commissione DE GREGORIO, dopo aver ringraziato i senatori ed i rappresentanti del Governo intervenuti nei lavori, propone quindi di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Le Commissioni riunite approvano, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N° 2011**

Art. 1.

G/2011/1/3e4

BOCCIA Antonio

Il Senato,

in sede approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle forze armate e di polizia a missioni internazionali,

premesso che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e la legge 16 ottobre 1991, n. 321, hanno prodotto l'effetto che due gruppi di ufficiali legittimati all'ammissione nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia sono stati oggetto di una sistemazione in ruolo non appropriata; infatti, a seguito dell'approvazione di tali leggi, è consentito immettere in ruolo, rispetto a soggetti immessi senza concorso, soggetti vincitori di un concorso bandito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 321 del 1991, ma conclusosi posteriormente a tale data;

preso atto del parere espresso in merito dalla terza sezione del Consiglio di Stato in data 6 maggio e dell'Ufficio legislativo dell'Amministrazione penitenziaria in data 17 luglio 1998,

impegna il Governo:

a prevedere che ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

G/2011/2/3e4

DE GREGORIO, MARINI GIULIO, BOCCIA Antonio, NIEDDU, RAMPONI, MANTICA, FRUSCIO, BERSELLI, SELVA, MENARDI, BURANI PROCACCINI, VILLECCO CALIPARI, ROSSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno di processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali»,

considerato che l'articolo 4, comma 9, del suddetto decreto-legge consente l'avanzamento al grado superiore in caso di decesso ovvero di inidoneità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività operativa o addestrativa anche nei confronti del personale appartenente ai ruoli *sub* direttivi e degli ufficiali ausiliari delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (analoga disposizione già opera per gli ufficiali di tutte le Amministrazioni militari, compresa la Guardia di finanza);

atteso che il personale del predetto Corpo deve essere incluso espressamente tra i destinatari della disposizione in argomento; ciò in linea con la portata della medesima norma che, interpretata in chiave logica e sistematica ed alla luce dei principi costituzionali, non può che rivolgersi a tutto il personale militare, incluso quello della Guardia di finanza; il Corpo, infatti:

è parte integrante delle Forze armate (ai sensi, tra l'altro, della legge n. 189 del 1959);

rientra nel Comparto «Difesa/Sicurezza», per il quale vige il principio di omogeneità della disciplina negoziale riguardante il relativo personale, tanto è che, peraltro, per la Guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri, quali Forze di polizia ad ordinamento militare, si applicano le medesime norme contrattuali (ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995);

partecipa alle missioni cui inerisce il decreto-legge in parola ed è destinatario, al pari delle altre Amministrazioni interessate, della relativa disciplina, riguardante anche lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

altra significativa ed eloquente situazione che depone in tal senso è certamente il fatto che un'analoga disposizione, come innanzi indicato, è già efficace nei confronti degli ufficiali di tutte le Amministrazioni militari, compresa la Guardia di finanza; sotto tale aspetto, pertanto, sarebbe illogico ed irrazionale, oltre che sperequativo, un allineamento tra tali Amministrazioni relativamente alla categoria degli ufficiali ed un disallineamento per le rimanenti categorie;

in tale quadro, l'intervento sarebbe teso ad evitare eventuali incertezze in sede applicativa correlate al mero dato letterale dell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 9;

tenuto conto che l'intervento normativo non richiederebbe risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 7, comma 2, del medesimo provvedimento (circa 30 mila euro annui nel 2008 e nel 2009 e 39 mila euro annui dall'anno 2010), che dovrebbero già tener conto degli oneri correlati all'applicazione della norma nei confronti del Corpo; in caso contrario, tali oneri, ammontanti ad euro 10 mila annui nel 2008 e nel 2009 e 13 mila euro annui dal 2010 (stima effettuata sulla base delle dotazioni di personale della Guardia di finanza rispetto alle altre Amministrazioni interessate), potranno trovare copertura sul medesimo fondo indicato all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge *de quo*; ciò ferma restando la clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 3;

rilevata l'impossibilità di procedere nel senso suindicato nel corso della conversione del decreto-legge n. 8 del 2008,

impegna il Governo:

ad intervenire come sopra auspicato, prevedendo espressamente l'operatività della norma *de qua* nei confronti del personale della Guardia di finanza nell'ambito del primo provvedimento utile allo scopo e, comunque, ad assicurare, nelle more, tale effetto in via amministrativa, in sede di applicazione della norma, in base all'interpretazione logica e sistematica della medesima innanzi illustrata.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2011

Art. 1.

1.1

MARTONE, MELE, TIBALDI, DEL ROIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, COSSUTTA, GIANNINI, BRISCA MENAPACE, PALERMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*quater*. Per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e per garantire il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio nei paesi in cui l'Italia è presente o partecipa a missioni internazionali, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100 milioni. Il coordinamento e la gestione dei predetti interventi sono affidati al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 6-quater, si provvede mediante riduzione lineare dello stanziamento complessivo disposto ai sensi del Capo II».

Art. 2.

2.1

RAMPONI, BERSELLI

Al comma 11-bis sostituire le parole: «disposte dal presente articolo» con le seguenti: «disposte dagli articoli 1 e 2 del Capo I».

Art. 3.

3.1

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, RIPAMONTI, MARTONE, DEL ROIO, MELE, COSSUTTA, GAGLIARDI, SODANO, ALBONETTI, ALFONZI, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO, ZUCCHERINI, PISA, BRUTTI Paolo, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, DI SIENA, GALARDI, IOVENE, VILLONE, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Sopprimere il comma 2.

3.2

PISA, PALERMI, MARTONE, DEL ROIO, MELE, COSSUTTA, GIANNINI, BRISCA MENAPACE, TIBALDI, PELLEGATTA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo».

3.3

RIPAMONTI, GAGGIO GIULIANI, PISA, PALERMI, MARTONE, BOCCIA Maria Luisa, MELE, COSSUTTA, GIANNINI, BRISCA MENAPACE, TIBALDI, PELLEGATTA

Sopprimere il comma 20.

3.4

PALERMI, BRISCA MENAPACE, RIPAMONTI, PISA, MELE, GIANNINI, TIBALDI, COSSUTTA, PELLEGATTA

Sopprimere il comma 21.

3.5

RAMPONI, BERSELLI

Al comma 27-bis, dopo le parole: «giugno 2008» inserire le seguenti: «e 31 dicembre 2008».

Art. 4.**4.1**

DE GREGORIO

Al comma 9, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

4.2

MARINI Giulio

Al comma 9, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, gli importi di «euro 30.872,09», «euro 29.563,22» ed «euro 38.572,30» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «euro 40.872,09», «euro 39.563,22» ed «euro 48.572,30».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 febbraio 2008

194^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Forcieri, per l'economia e le finanze Lettieri e per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANDA (*PD-Ulivo*) espone i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali; sottolinea, fra l'altro, l'esigenza di ottemperare senza rinvio agli impegni assunti nelle relazioni bilaterali e multilaterali. Sottolinea anche la specificità e l'omogeneità delle disposizioni in coerenza con le prescrizioni legislative che regolano la formazione dei decreti-legge.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore SAPORITO (*AN*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZANDA (*PD-Ulivo*) illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che trova fondamento nelle competenze legislative esclusive dello Stato previste dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Conclude, proponendo di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Il senatore RUSSO SPENA (*RC-SE*) ricorda la richiesta della sua parte politica, di discutere la proroga delle missioni internazionali distinguendo tra i diversi casi di intervento, in considerazione del significato diverso che quelle azioni assumono. In mancanza di tale articolazione dell'esame, il suo Gruppo si trova costretto a pronunciarsi in senso contrario sul provvedimento, anche in considerazione della mancata realizzazione degli sforzi diplomatici che avrebbero dovuto promuovere la convocazione di una conferenza di pace, in particolare per quanto riguarda l'Afghanistan.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SINISI (*PD-Ulivo*) illustra i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con il fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione degli adempimenti correlati, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni e di prevedere interventi di carattere finanziario. Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASTORE (*FI*) osserva che il contenuto del provvedimento in titolo ha un chiaro significato elettoralistico: lo testimoniano, a suo avviso, le misure niente affatto necessarie e urgenti, che hanno lo scopo esclusivo di soddisfare interessi particolari; lo testimonia, inoltre, l'ampio intervento modificativo effettuato dalla Camera dei deputati sul

testo originario, mentre nei fatti al Senato è precluso ogni apporto, vista la prossima scadenza del termine di conversione del decreto-legge.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, pur esprimendo perplessità sulla natura e il significato di alcune disposizioni.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) sottolinea la natura politica del decreto-legge che, a suo avviso, appare privo dei presupposti costituzionali della necessità e urgenza.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un atto improprio emanato dal Governo al termine della legislatura, dove trovano spazio numerose norme ordinamentali, come ad esempio quelle che prorogano la durata in carica dei componenti delle *authority* e quelle che prorogano la sospensione degli sfratti anche nei centri abitati in cui non vi è una reale emergenza abitativa. Inoltre, rileva che molte delle disposizioni in esame, sia originarie del decreto-legge, sia introdotte dalla Camera dei deputati, sono prive di copertura finanziaria.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo la parziale soddisfazione per le agevolazioni fiscali dirette a favorire il rinnovo del parco automobilistico con lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Il sottosegretario LETTIERI ricorda la convergenza che si è determinata presso l'altro ramo del Parlamento fra i Gruppi di maggioranza e di opposizione su alcune proposte emendative e sottolinea il rilievo critico di alcuni interventi recati da quelle modifiche. A nome del Governo, sostiene quindi la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore.

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SINISI (*PD-Ulivo*) illustra il contenuto del decreto-legge, sottolineando i motivi di necessità e urgenza degli interventi diretti a consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche e a garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, nonché a migliorare la funziona-

lità dello scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero e a consentire l'accesso degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nelle sezioni elettorali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (D-L 24/2008 – ELEZIONI) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2013 (D-L 248/2007 – PROROGA TERMINI)

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare fin d'ora, per le ore 11 di oggi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008) e al disegno di legge n. 2013 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

IN SEDE REFERENTE

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e sospensione)

Il senatore SINISI (*PD-Ulivo*) illustra il contenuto normativo del provvedimento in titolo, articolato in tre parti, la prima recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, la seconda concernente interventi in materia finanziaria e fiscale, e la terza contenente misure a favore di soggetti ed enti vari. Si sofferma in particolare sull'articolo 24, che proroga i contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute, sull'articolo 25, riguardante il divieto di estensione del giudicato, sull'articolo 34, recante proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale e sull'articolo 35, in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Richiama, quindi, l'articolo 40, che proroga disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali.

Infine, dà conto dei numerosi emendamenti introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore RUSSO SPENA (*RC-SE*) ribadisce il rammarico del suo Gruppo per la decisione della Camera dei deputati di non dare attuazione

a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), cioè alla destinazione al sostegno dei salari dei lavoratori dipendenti delle maggiori entrate che saranno verificate nella relazione trimestrale di cassa: un intervento che avrebbe determinato un effetto benefico in particolare per le fasce di reddito più basse. Tuttavia, in considerazione del rilievo che la sua parte politica attribuisce alla proroga degli sfratti collegata a un programma popolare di edilizia residenziale pubblica, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) osserva che laddove al Senato fosse precluso di svolgere una normale attività emendativa il suo ruolo sarebbe svilito. Si rivolge pertanto al rappresentante del Governo affinché assicuri la disponibilità ad alcune proposte soppressive di disposizioni introdotte indebitamente dalla Camera dei deputati nel testo originario del decreto-legge o modificative di norme che la sua parte politica giudica improprie e sbagliate.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sottolinea l'esigenza di espungere dal testo del decreto-legge le disposizioni più gravemente estranee al provvedimento d'urgenza e ricorda che le Camere, anche se sciolte, possono pienamente discutere ed eventualmente emendare il contenuto dei provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo.

Il senatore LARIZZA (*PD-Ulivo*) osserva che nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento i Gruppi di maggioranza e di opposizione hanno raggiunto un punto di equilibrio sulla base del quale sono state concordate le principali modifiche al decreto-legge; in conseguenza di ciò presso la Camera i Gruppi di opposizione hanno espresso un voto di astensione. Ciò considerato, a suo avviso, residuerebbe per il Senato solo lo spazio per una ratifica degli accordi intervenuti tra le forze politiche.

Il senatore PASTORE (*FI*) obietta che la mediazione realizzata alla Camera dei deputati riflette i rapporti di forza tra la maggioranza e l'opposizione in quel ramo del Parlamento; rapporti di forza che sono obiettivamente diversi al Senato, dove non può essere preclusa la normale attività emendativa.

Il relatore SINISI (*PD-Ulivo*) invita i Gruppi parlamentari a considerare l'imminente scadenza del decreto-legge di cui si esamina la conversione in legge.

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

(2009) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SINISI (*PD-Ulivo*), rinviando alle considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 24 recante disposizioni dirette a consentire lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative previste nell'anno in corso e di quelle politiche, a semplificare e rendere più funzionali le operazioni di scrutinio dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, nonché ad assicurare l'esercizio di voto ai militari e ad altri elettori che si trovino temporaneamente, per ragioni di servizio, fuori dal Paese.

Si sofferma, quindi, sulla deroga alla disciplina relativa alla sottoscrizione delle liste prevista per i partiti o Gruppi politici già rappresentati in Parlamento, sottolineando che la Camera dei deputati ha modificato la disposizione originaria stabilendo che nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di forze politiche già presenti in Parlamento (anziché in ciascuna delle due Camere) con almeno due componenti. Illustra, inoltre, l'articolo 1, inerente alle procedure per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e l'articolo 2, sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 11, risultano presentati alcuni emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore MICHELONI (*PD-Ulivo*) illustra l'emendamento 1.1, volto a costituire presso gli uffici consolari un comitato elettorale con il compito di sovrintendere e coadiuvare le attività connesse alla gestione del materiale elettorale. Dà conto anche dell'emendamento 1.2, diretto a prevedere che il certificato elettorale sia debitamente compilato con gli estremi della data di nascita e del documento di identità nonché con la firma dell'elettore. Infine, sottolinea l'opportunità di decentrare la selezione degli scrutatori dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, demandandola a corti d'appello anche diverse da quella di Roma.

In attesa del parere da parte del Governo, preannuncia la disponibilità a ritirare le sue proposte di modifica qualora il loro contenuto possa essere ricondotto a direttive amministrative.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 4.1, tendente ad ampliare la deroga per la sottoscrizione delle liste elettorali ai partiti o

gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento anche da un solo componente.

Il senatore SAPORITO (AN) condivide le proposte avanzate dal senatore Micheloni, coerenti a valutazioni condivise in seno al Comitato per le questioni degli italiani all'estero, e auspica che il Governo possa accoglierle, anche in forma di ordini del giorno, al fine di assicurare una migliore funzionalità nelle operazioni di voto degli elettori residenti all'estero.

Il relatore SINISI (PD-Ulivo) si rimette al Governo e alla Commissione sugli emendamenti in esame.

Il sottosegretario PAJNO sottolinea che le disposizioni del decreto in esame intendono rendere effettivo il diritto di voto degli elettori residenti all'estero e assicurare la possibilità di esprimere il proprio voto a quei cittadini italiani che per motivi di servizio o per missioni internazionali siano temporaneamente all'estero. Osserva che le norme in esame riguardano soprattutto le procedure elettorali e dunque non contrastano con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Infine, ricorda l'opportunità di svolgere contestualmente le elezioni amministrative e quelle politiche per ragioni di economia, ma anche al fine di limitare l'impegno delle aule scolastiche adibite a seggi elettorali. Pronunciandosi sugli emendamenti presentati, osserva che la scadenza del termine di conversione del decreto-legge e la mancata possibilità di un'ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento in periodo di *prorogatio* dovrebbero consigliare il ritiro delle proposte di modifica avanzate e la loro eventuale trasformazione in ordini del giorno sui quali il Governo si riserva di esprimere un parere in occasione della discussione in Assemblea.

Anche il presidente BIANCO (PD-Ulivo) invita a tenere conto della obiettiva difficoltà di realizzare una nuova lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, in periodo di *prorogatio*.

In considerazione degli argomenti sostenuti dal rappresentante del Governo, i senatori MICHELONI (PD-Ulivo) e EUFEMI (UDC) ritirano i rispettivi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 12,10.

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che sono stati depositati alcuni ordini del giorno e numerosi emendamenti riferiti al decreto-legge. Tuttavia i propo-

nenti hanno comunicato alla presidenza, tramite i rispettivi rappresentanti di Gruppo, la comune volontà di rinunciare agli emendamenti in Commissione rinviando quelle proposte alla discussione che si svolgerà in Assemblea. Hanno invece convenuto di mantenere gli ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana.

Comunica quindi che gli ordini del giorno G/2013/1/1, G/2013/5/1, G/2013/6/1 e G/2013/8/1 sono improponibili per estraneità all'oggetto del provvedimento.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 15,30 anziché alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009**al testo del decreto-legge****Art. 1****1.1**

MICHELONI

Al comma 1, dopo il punto a), aggiungere il seguente:

«a-bis) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis). Presso gli uffici consolari è costituito un comitato elettorale circoscrizionale, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, con il compito di sovrintendere e di coadiuvare le attività connesse alla gestione del materiale elettorale. Del comitato elettorale circoscrizionale non possono far parte i candidati alle elezioni. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal Console: tre su designazione del Comites e uno per ciascuna lista su designazione dei presentatori delle liste stesse, qualora indicati"».

1.2

MICHELONI

Al comma 1, dopo il punto b), aggiungere il seguente:

«b-bis) all'articolo 12, comma 6, dopo le parole "certificato elettorale", aggiungere le seguenti: "debitamente compilato indicando gli estremi della data di nascita e del proprio documento di identità, ove posseduto, e apponendovi la propria firma"».

Art. 4.

4.1

EUFEMI, D'ONOFRIO

*Al comma 1, primo periodo, modificare le parole: «due componenti»
con le seguenti: «un componente».*

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Sinisi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere una relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli ordini del giorno G/2013/1/1, G/2013/5/1, G/2013/6/1 e G/2013/8/1 sono stati dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto del provvedimento.

Il senatore SAPORITO (AN) illustra l'ordine del giorno G/2013/2/1, che con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo,

accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato dalla Commissione.

Il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente anche sull'ordine del giorno G/2013/4/1, che viene posto in votazione ed è accolto.

Il presidente BIANCO (*PD-Ulivo*) illustra l'ordine del giorno G/2013/7/1, che con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è messo in votazione e risulta accolto.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dà conto degli ordini del giorno G/2013/9/1 e G/2013/10/1.

Il relatore e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione per l'ordine del giorno G/2013/9/1, mentre si pronunciano favorevolmente sull'ordine del giorno G/2013/10/1.

Posti in votazione, entrambi gli ordini del giorno risultano accolti. Infine, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è accolto anche l'ordine del giorno G/2013/11/1, presentato dal senatore Palma.

La Commissione conferisce quindi al relatore Sinisi il mandato a riferire all'Assemblea, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere una relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 2013, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2013**

G/2013/2/1

SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

premesso che:

– l'articolo 24-*bis* (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco) del disegno di legge in esame, stabilisce che il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi;

– l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 300 del 2006 richiamato, stabiliva la proroga anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001,

impegna il Governo:

a prevedere la proroga del termine anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001.

G/2013/4/1

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

premessi che:

– l'articolo 26, al comma 7-ter, estende con dubbia legittimità la competenza degli agrotecnici alla redazione degli atti catastali, attualmente non prevista da alcuna norma vigente e che detta materia è stata oggetto di numerose pronunce (Corte Costituzionale n. 441 del 2000, Tar del Lazio, sezione II, n. 2618 del 2003 e n. 59 del 2003, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2204 del 2007, n. 2288 del 2007) dalle quali emerge, in modo certo, che gli agrotecnici posseggono un livello di preparazione e di conoscenza delle materie che non sarebbe adeguato per le ulteriori attività professionali in oggetto;

– la stessa estensione di competenze è prevista dal comma 2-bis;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici, di cui ai suddetti commi 2-bis e 7-ter dell'articolo 26, nell'ambito stabilito dalle norme vigenti e dai principi fissati dalle pronunce giurisprudenziali di cui in premessa.

G/2013/7/1

BIANCO

Il Senato,

premessi che l'articolo 36-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca una proroga, dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per il versamento agevolato di tributi e contributi da parte di soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha investito le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

considerato che, insieme alla proroga del termine, si dispone anche la riduzione dell'importo da versare dal 30 per cento al 10 per cento di quanto dovuto;

ritenuto che una parte cospicua degli interessati aveva già provveduto a versare quanto dovuto, nel termine stabilito e nella misura prevista;

rilevato che ciò potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento, proprio a danno di quanti avevano reso il dovuto nel termine stabilito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa, con effetto per i periodi d'imposta successivi, affinché i soggetti che hanno già versato le somme dovute non debbano patire una condizione di minor favore rispetto a quanti non hanno ancora provveduto in tal senso, ed in particolare a verificare la possibilità che possano usufruire del credito d'imposta per la maggiore somma versata.

G/2013/5/1

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

premessi che:

l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo nuovi e più stringenti vincoli all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse;

in particolare, l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede a tutt'oggi che: «le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (...)»;

la *ratio* che ha ispirato tale novella è chiaramente desumibile dal contesto complessivo dell'intervento operato dal legislatore, il quale – nel disciplinare, in continuità con la legge finanziaria 2007, il processo di graduale stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione – ha inteso affrontare il problema del precariato anche in termini strutturali, attraverso una modifica dell'ordinamento volta a prevenire il costituirsi di nuove schiere di lavoratori precari;

in tal senso, la nuova disciplina deve ritenersi finalizzata ad affermare – quale criterio cui conformare le politiche del personale e la programmazione triennale dei fabbisogni – il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono in via ordinaria secondo il modello standard della subordinazione a tempo indeterminato, salvo che per le esigenze residuali della stagionalità o per la copertura di periodi non superiori a tre mesi;

considerato che:

la nuova normativa sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, ha sollevato presso le amministrazioni interessate incertezze o differenziazioni interpretative circa l'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si è posta la questione dell'eventuale impatto della nuova disciplina sulle condizioni di utilizzazione dei contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

nello specifico, i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni hanno riguardato non soltanto l'applicabilità al lavoro somministrato dei limiti temporali e delle condizioni di stagionalità previsti dalla nuova disciplina, ma anche la stessa possibilità di ricorso a tali forme di prestazione;

valutato che:

la nuova disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per il contesto in cui è inserita – l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – riguarda espressamente i contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo comprendere in tale ambito i contratti di servizio, ancorché finalizzati alla somministrazione di lavoro;

quanto alla stessa ammissibilità del ricorso al lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, è la *ratio* stessa della nuova disciplina che appare confermarla, in quanto orientata a limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine alle dirette dipendenze dell'amministrazione e dunque a scongiurare la creazione di nuove aspettative di stabilizzazione presso i lavoratori interessati. In tal senso, il contratto di somministrazione deve ritenersi pienamente ammissibile alla luce della nuova disciplina del lavoro flessibile giacché, per sua intrinseca caratteristica, non espone ai rischi indicati;

a conferma di tale interpretazione, tanto la disciplina di stabilizzazione dettata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), quanto la sua estensione e integrazione operata dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), non prevedono l'ammissione dei lavoratori somministrati alle procedure di stabilizzazione;

per di più, ad ulteriore presidio preventivo, lo stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni comunque «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (art. 36, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001);

impegna il Governo:

al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia

di gestione del personale e di programmazione dei fabbisogni, ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, non applicabile sotto alcun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

a ribadire in sede interpretativa la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro amministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

G/2013/1/1

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, TIBALDI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

premesso che:

la questione dell'innalzamento delle retribuzioni, soprattutto per i lavoratori a basso e medio reddito, è divenuta questione prioritaria e di emergenza sociale;

i dati, forniti anche da Banca d'Italia, evidenziano un vero e proprio impoverimento assoluto del potere d'acquisto dei redditi dei lavoratori dipendenti e delle fasce più deboli della popolazione, primi fra tutti i lavoratori con contratti a termine;

i recenti dati ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,4% sul mese di dicembre, del 2,9% rispetto al gennaio 2007 – il più alto degli ultimi sette anni – mentre per i prodotti *ad alto tasso di acquisto*, cioè i prodotti che abitualmente i cittadini consumano tutti i giorni quali pane, pasta e alimentari in genere, benzina e trasporti si è registrato una crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente;

l'incremento medio dei prezzi registrato nello stesso periodo in Europa è del 3,2% e, secondo la Commissione europea, l'indice di inflazione annua europea dovrebbe attestarsi sul +2,7% annuo;

il forte aumento del costo della vita si unisce ad una crescita economica fortemente rallentata, secondo l'Unione europea vicina allo zero per il primo trimestre del 2008, e con una previsione annuale di +0,7%;

considerato che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, dispone all'articolo 1, comma 4, che «Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

rilevato che:

la norma di legge sopra richiamata, oltre ad essere una prima concreta azione per produrre quella crescita retributiva unanimemente riconosciuta come urgente ed evidenziata anche dalla piattaforma rivendicativa recentemente presentata dalle organizzazioni sindacali al Governo come indispensabile per la vita quotidiana di milioni di cittadini, rappresenta il perseguimento di un'equa azione di politica fiscale;

sottolineato che:

se l'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 venisse delegata al futuro esecutivo, essa non potrebbe essere operativa prima del prossimo autunno;

l'aggravamento delle condizioni economiche delle famiglie, il forte aumento del costo della vita e il rallentamento della crescita economica italiana rendono necessario un primo corposo intervento che possa operare nell'immediato (a partire dalle trattenute nelle prossime buste paga) almeno per le categorie più svantaggiate tra le quali i lavoratori dipendenti a basso reddito e quelli con contratti a termine;

impegna il Governo:

ad attuare quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo aver rilevato con la trimestrale di cassa prevista per l'inizio di marzo 2008, l'entità delle maggiori entrate tributarie, già previste dal Governo;

ad emanare un provvedimento urgente con il quale predisporre una prima detrazione per i redditi da lavoro dipendente più bassi – salvo stabilire con provvedimenti successivi, e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo stanziamento definitivo per tale detrazione.

G/2013/8/1

BARBOLINI, BENVENUTO, PEGORER, ROSSI PAOLO, TURANO, FUDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

considerato che l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 destina al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria ed all'incentivazione economica della produttività del relativo personale quota parte:

delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;

dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;

delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dei risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici;

rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguita dal medesimo provvedimento. Ciò, peraltro, con la peculiarità di espletare una funzione di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;

tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262/2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'articolo 1, comma 14, del provvedimento, con il quale è stata espressa, in chiave generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997;

avuto riguardo all'auspicio formulato da questa Commissione nell'ambito del parere reso nel Rapporto sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul disegno di legge di bilancio 2008, affinché si proceda all'«applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;

in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;

impegna il Governo:

a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.

G/2013/6/1

BOCCIA Antonio

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

premesso che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e la legge 16 ottobre 1991, n. 321, hanno prodotto l'effetto che due gruppi di ufficiali legittimati all'ammissione nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia sono stati oggetto di una sistemazione in ruolo non appropriata; infatti, a seguito dell'approvazione di tali leggi, è consentito immettere in ruolo, rispetto a soggetti immessi senza concorso, soggetti vincitori di un concorso bandito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 321 del 1991, ma conclusi posteriormente a tale data;

preso atto del parere espresso in merito dalla terza sezione del Consiglio di Stato in data 6 maggio e dell'Ufficio legislativo dell'Amministrazione penitenziaria in data 17 luglio 1998;

impegna il Governo:

a prevedere che ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

G/2013/9/1

POLLEDRI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in tema di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

ricordato che il Giudice onorario di Tribunale (G.o.T.), sia in materia penale che civile, rappresenta, ormai pacificamente, una «colonna di sostegno» per la Giustizia vista l'enorme mole di carichi processuali che vengono svolti da questa figura,

tenuto conto che se da un lato si impone sempre di più l'esigenza di un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei magistrati onorari di tribunali (alludendo quindi sia ai G.o.T. che ai vice procuratori onorari cosiddetti V.P.O.), al fine di non disperdere l'alta professionalità acquisita durante il loro mandato, dall'altro emerge la necessità di valorizzare, a fine mandato, la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio della attività forense attraverso l'adeguamento del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore,

impegna il Governo:

a modificare gli articoli 26 e 30 del R.D.L. n. 1578, garantendo che coloro che abbiano svolto le funzioni di giudice onorario, decorso utilmente il mandato in servizio attivo, possano rimanere all'interno del circuito forense potendo mantenere il diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati.

G/2013/10/1

POLLEDRI

Premesso che:

la procedura che ha definito e sviluppato la cosiddetta «interrompibilità», sia istantanea che programmata, è stata ed è anche ora da considerarsi una risorsa per il sistema paese;

la fruizione delle bande ha comportato investimenti da parte delle aziende che ne hanno fatto richiesta, ma tale investimento è stato ampiamente remunerato dalle assegnazioni avvenute negli anni scorsi;

è da considerarsi importante la nuova assegnazione che è stata concessa all'inizio del 2008, ma di tale procedimento è da porre in risalto come solo una porzione sia stata assegnata con una gara a ribasso, i cui risultati nella maggior parte dei casi sono stati nulli, essendo il prezzo di assegnazione identico a quello di partenza;

per evitare speculazioni sarebbe opportuno che le bande di «interrompibilità» vengano assegnate nella loro totalità con gara a ribasso, es-

sendo già stati ammortizzati dalle imprese gli investimenti fatti per poter far usufruire il sistema elettrico dell'energia a loro tolti;

appare importante modificare la procedura delle assegnazioni attuali, infatti la formula della gara a ribasso riguarda una percentuale irrisoria dei Mw messi a disposizione da Terna;

il sistema attuale di assegnazione potrebbe generare un vortice speculativo a danno dei cittadini, appare importante procedere ad un riallineamento delle assegnazioni per evitare ciò e garantire una giusta remunerabilità ed una più ampia diffusione per le imprese;

le risorse in tal modo risparmiate sarebbero reinvestite in ammodernamento, interrimento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, al fine di evitare che il sistema di trasmissione possa non essere più sufficiente a soddisfare la richiesta di energia in tale modo, determinando il collasso del sistema;

impegna il Governo:

a promuovere una proroga per il triennio 2008-2010 del periodo di riferimento della delibera n. 122/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

G/2013/11/1

PALMA

Il Senato,

impegna il Governo:

ad assumere ogni idonea iniziativa affinché la data di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 31 dicembre 2005 sia prorogata al 31 marzo 2008.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 febbraio 2008

136^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)**.

Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, si segnalano la Sezione VI – articoli 14, 15 e 16 – nonché gli articoli 25 e 34.

L'articolo 14 del decreto-legge riconferma nelle funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, «l'articolo in esame è finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribu-

nale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998».

Già l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 215 del 2005 (disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), convertito dalla legge n. 168 del 2005, aveva confermato nell'incarico, per un ulteriore periodo di due anni, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati (quelli, quindi, alla scadenza del sesto anno di mandato) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 agosto 2005); ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, comma 1, Regio Decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario), in base al quale la nomina a giudice onorario di tribunale e (in forza del rinvio di cui all'articolo 71) a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni, potendo il titolare essere confermato per una sola volta.

Tali magistrati onorari avrebbero, quindi, dovuto cessare dalle funzioni il 31 dicembre 2007, alla scadenza dell'ottavo anno di mandato.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati in prima lettura, dispone che i dirigenti risultati idonei nel concorso a ventitré posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modificazioni.

L'articolo 15 differisce al 1° luglio 2008 l'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008.

La relazione illustrativa precisa che tale differimento si rende necessario per consentire «l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale» previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003.

Si ricorda che con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n. 273 del 2002 che prevedeva, in particolare, l'istituzione – presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d'appello – di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d'appello interessate all'istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

L'articolo 16, reca disposizioni in materia di attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, apportando alcune modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, cosiddetto collegato fiscale, sostituendo i primi due periodi del comma 4 e aggiungendo due ulteriori periodi al comma 4-*bis*.

In particolare, si introducono: un termine fisso di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione (nel testo previgente si faceva riferimento ad una predisposizione in via d'urgenza del piano), nonché il riferimento all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, ai sensi del quale il comitato di vigilanza dovrà chiedere al giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri relativi ai beni immobili e agli altri beni iscritti in pubblici registri.

Si prevede altresì che il compenso dovuto al commissario è stabilito sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 570 del 1992; che ai componenti del comitato di vigilanza è corrisposto un compenso non superiore al 10 per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese; che ai rappresentanti dei creditori compete esclusivamente il rimborso delle spese.

In prima lettura alla Camera dei deputati, sono stati inoltre introdotti gli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, in materia, rispettivamente, di «Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche» e di «Misure in materia di incarichi giudiziari».

L'articolo 16-*bis* dispone che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni suddette – in ossequio al principio di irretroattività delle norme – non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo suscita talune perplessità nella misura in cui sottrae di fatto la competenza in ordine ai profili di responsabilità degli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, o loro controllate, alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti.

L'articolo 16-*ter* dispone che, in deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, di riforma dell'ordinamento giudiziario (si tratta di magistrati titolari di incarichi direttivi), in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica,

per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 25 in esame proroga al 31 dicembre 2008, l'applicazione del comma 132 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

Il comma 132 sopra richiamato ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, l'articolo 78 dell'Atto Senato n. 1817 (disegno di legge finanziaria 2008) prevedeva la proroga del divieto in questione per il triennio 2008-2010. Tuttavia tale articolo è stato successivamente soppresso nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

La relazione illustrativa pone inoltre in evidenza che la norma in esame è necessaria per evitare che dal 1o gennaio 2008 venga meno un utile strumento grazie al quale si è potuto sinora impedire alle pubbliche amministrazioni l'estensione generalizzata degli effetti di pronunce giurisdizionali definitive in materia di personale.

La Camera dei deputati, in prima lettura, ha peraltro introdotto un comma 1-*bis* all'articolo in esame, che dispone che il suddetto divieto di estensione del giudicato non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (sulla privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione), dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (funzionari direttivi pubblici), con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 25-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga, fino al 30 giugno 2008, dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile, prevista dalla finanziaria 2008, in ragione della necessità di adottare le norme idonee a consentire la disciplina di tali concorsi, in un lasso di tempo sufficiente.

L'articolo 34 del decreto-legge reca la proroga di due termini previsti dal cosiddetto decreto Pisanu (decreto-legge n. 144 del 2005) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le norme di cui si prevede la proroga si siano dimostrate efficaci e, pertanto, appare necessario un loro mantenimento nell'ordinamento in ragione del persistere della minaccia terroristica, testimoniato dall'allarmante situazione internazionale, nonché da recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale, che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.

Più in particolare, la lettera a) proroga fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (cosiddetta direttiva Frattini sulla conservazione dei dati telematici), e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico, per consentirne l'utilizzazione in eventuali indagini anti-terrorismo. A tal fine, il decreto-legge modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 144 del 2005, obbligando i fornitori dei servizi di comunicazione a conservare, per finalità di repressione del terrorismo, i dati del traffico telefonico e telematico.

Restano così sospesi i termini ordinari per la conservazione dei dati stabiliti dall'articolo 132 del cosiddetto Codice della *privacy*, ai sensi del quale i dati telefonici devono essere conservati per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi. Se la repressione penale concerne delitti in danno di sistemi informatici o telematici o delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura consente una particolare durata delle indagini preliminari, in base all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedure penale.), i termini di 2 anni e di 6 mesi sono raddoppiati.

Per effetto della sospensione dei termini, ora prorogata, i fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (*internet providers*) dovranno conservare oltre i termini ordinari i dati che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.

Tali dati, conservati oltre i termini ordinari, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità di indagine antiterrorismo, fatto tuttavia salvo l'esercizio dell'azione penale per i delitti comunque perseguibili.

Sul punto, si rileva come sarebbe stato forse non inopportuno introdurre una norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al decreto Pisanu, che precisasse il contenuto dei dati telematici da conservare ai fini suddetti, dal momento che si registra una forte discrasia tra i Provvedimenti del Garante della *privacy* e l'applicazione nella prassi di tale norma, non essendo del tutto chiaro se tra i dati da conservare sia compreso anche l'indirizzo IP di destinazione del sito visitato, o meno.

La successiva lettera b) dispone, attraverso una novella all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2005, una proroga di un anno – dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 – della disciplina recata da tale disposizione in materia di autorizzazione all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e *internet*.

Per effetto della proroga, anche nell'anno 2008 chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche ha l'obbligo di richiederne licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione prorogata costituisce un mezzo particolarmente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall'attenzione posta al riguardo da parte di altri Paesi europei.

Infine, la Camera dei deputati, in prima lettura, ha introdotto un articolo 34-*bis*, in materia di Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata', stabilendo che le somme iscritte in bilancio, in applicazione della legge finanziaria 2007, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. L'articolo 34-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone poi che, ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109 (sulla gestione e la destinazione sociale dei beni confiscati alle mafie), per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008.

Sul punto, ci si limita solo a rilevare come le suddette norme andrebbero forse meglio coordinate con il decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato».

Il senatore CENTARO (*FI*), pur condividendo nelle linee generali la relazione del senatore Di Lello Finuoli, ritiene di dover formulare alcune osservazioni, rilevando in primo luogo che la proroga dei magistrati onorari disposta dall'articolo 14 non era forse indispensabile.

Nel valutare positivamente il differimento dell'applicazione delle disposizioni recante il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, di cui all'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008, ribadisce però la viva perplessità della sua parte politica nei confronti della decisione stessa di istituire tale divieto, ritenendo che in realtà anche in materia di contratti pubblici il ricorso all'arbitrato possa fornire un utilissimo contributo al decongestionamento del contenzioso civile.

Nell'esprimere parere favorevole sulla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, poi, egli non condivide le perplessità espresse dal relatore, dal momento che è anzi a suo parere quanto mai positivo evitare che alla natu-

rale competenza del giudice ordinario in materia di responsabilità degli amministratori di società con azioni quotate, si sostituisca quella della Corte dei conti ogni qual volta la società sia partecipata dallo Stato anche per quote minime.

Nel condividere poi la disposizione di cui all'articolo 16-ter, egli ricorda però alla Commissione come il ritardo da parte del Consiglio superiore della magistratura nell'effettuare le nomine in applicazione delle novelle degli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario, non sia incolpevole, ma sia collegato all'esistenza di un pesante arretrato accumulatosi nel corso degli anni.

Infine l'oratore esprime la contrarietà della sua parte politica per l'articolo 25, dal momento che il divieto di estensione del giudicato per i pubblici dipendenti appare foriero da un lato di disparità di trattamento, dall'altro di incremento del contenzioso.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Di Lello Finuoli a redigere un parere con le osservazioni contenute nella relazione ed emerse nel corso del dibattito.

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELLA XV LEGISLATURA

Il senatore CENTARO (*FI*), a nome di tutte le componenti del Popolo della libertà, esprime la più viva soddisfazione per il fruttuoso impegno dimostrato da questa Commissione nel corso di una legislatura così difficile; tale risultato si è potuto realizzare perché non è mai venuto meno un dialogo schietto e leale tra la maggioranza e l'opposizione, anche grazie all'equilibrata guida del presidente Salvi, cui egli rivolge un particolare ringraziamento anche per aver responsabilmente continuato a presiedere la Commissione anche dopo aver assunto l'impegnativo onere di Presidente di Gruppo parlamentare.

Il senatore Massimo BRUTTI (*PD-Ulivo*) si associa alle parole del senatore Centaro, e ritiene molto importante che un rappresentante del maggior partito dell'uscente opposizione abbia voluto testimoniare l'importanza di un metodo di confronto e di lavoro realizzatosi in questa Commissione, che dovrà in futuro essere di esempio per la ricerca di nuove modalità di relazione fra maggioranza e opposizione rispetto a quelle, ormai non più accettabili, che si sono spesso verificate in questa legislatura, fino alla loro manifestazione parossistica nell'ultima seduta dell'Assemblea del Senato.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), a nome del suo Gruppo e delle altre componenti della Sinistra arcobaleno, si associa alle considerazioni dei senatori Centaro e Brutti e fa presente, sul piano personale, come questa esperienza gli consenta di chiudere in maniera estremamente soddisfacente la sua esperienza parlamentare, ben diversamente, egli ricorda,

da come questa era iniziata nella XII legislatura quando, in qualità di componente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, dovette sperimentare un clima di totale chiusura e sterile contrapposizione.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) ricorda in primo luogo di essere entrato a far parte di questa Commissione piuttosto casualmente, per l'indisponibilità di altri componenti del suo Gruppo; tale esperienza si è però dimostrata straordinariamente stimolante consentendogli da un lato di contribuire all'approfondimento dei problemi grazie alla sua specifica formazione di costituzionalista, e dall'altro di beneficiare di un grande arricchimento culturale e professionale.

Egli osserva come questa legislatura si sia aperta con un quadro politico che vedeva il Parlamento diviso in due coalizioni composite e contrapposte, e si chiude con una vigilia elettorale che vede invece competere diversi soggetti politici unitari, due dei quali partono da una posizione di predominanza. La presidenza del senatore Salvi, sempre caratterizzata da equilibrio e correttezza, ha ben rappresentato il succedersi di queste due diverse stagioni politiche, ed è anche per questo, a suo parere, che l'attività di questa Commissione verrà ricordata e studiata con particolare interesse.

Il presidente SALVI ringrazia i senatori intervenuti per le loro gentili parole e ribadisce le considerazioni già svolte nella scorsa seduta sull'esemplarità dell'atmosfera di leale confronto che ha caratterizzato i lavori della Commissione, osservando come essa – oltre ad aver portato a termine un'impresa non facile come le modifiche alla riforma dell'ordinamento giudiziario – lasci alla prossima legislatura un patrimonio di dibattiti e approfondimenti su temi di grande rilevanza, quali il contrasto all'usura, la riforma della procedura civile, la nuova disciplina del cognome e la regolamentazione delle unioni civili.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 26 febbraio 2008

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente TONINI propone di sospendere la seduta al fine di consentire l'espressione di pareri urgenti da parte della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina: seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo Doc. XVII, n. 8

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente relatore TONINI (*Aut*) ricorda che, con riferimento al dibattito svoltosi nel corso della precedente seduta, é emersa l'esigenza di apportare delle modifiche allo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo illustrato nella seduta dello scorso 13 febbraio.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) sottolinea l'esigenza di riformulare il testo del documento conclusivo, con particolare riguardo, in primo

luogo, alla precisazione che non si tratti di un documento propriamente finale, in quanto, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non si è potuto concludere il programma delle audizioni della relativa indagine conoscitiva.

Ritiene inoltre necessario un esplicito riferimento alle problematiche ambientali globali e alla crescita culturale delle popolazioni beneficiarie degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne i riferimenti al testo unificato proposto dal relatore Tonini in ordine all'esame dei disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo all'esame della Commissione, evidenzia poi l'esigenza di richiamare i dubbi espressi da talune forze politiche in merito alle competenze assegnate al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), rilevando in particolare la necessità che siano esclusi i compiti di *micromanagement*. Chiede altresì di precisare che il Governo e alcune forze politiche hanno ipotizzato per l'istituenda Agenzia un ruolo quale organo di attuazione, oltre che di mera esecuzione dei programmi, nonché di affermare l'esigenza che sul piano strutturale disponga di un'idonea articolazione territoriale, come peraltro sottolineato dai rappresentanti dell'OCSE/DAC e della Commissione europea intervenuti in audizione, anche al fine di rafforzare l'*ownership* dei paesi beneficiari.

Sollecita altresì il riconoscimento di uno spazio più significativo alle posizioni espresse dalle organizzazioni non governative che, ancorché non ascoltate per via dello scioglimento anticipato delle Camere, hanno trasmesso alla Commissione dei contributi recanti le loro osservazioni, anche al fine di non offrire la percezione che per società civile si intenda solamente il mondo delle imprese.

In conclusione, fa presente che, quand'anche vengano accolte dalla Commissione tali rilievi, ritiene di non poter esprimere un voto favorevole alla luce del tenore complessivo del documento.

Il presidente relatore TONINI (*Aut*) propone una riformulazione dello schema di documento conclusivo (allegata al presente resoconto), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, con particolare riguardo alle osservazioni svolte dal senatore Martone, ricordando, peraltro, che l'interruzione anticipata della legislatura non ha consentito di acquisire formalmente l'avviso del Governo sullo schema di testo unificato proposto alla Commissione in qualità di relatore.

Il senatore MANTICA (*AN*), nel dichiarare il proprio voto favorevole allo schema di documento conclusivo come riformulato, sottolinea l'opportunità che la Commissione si esprima in senso unanime al fine di lasciare agli atti un documento utile alla prosecuzione, nella prossima legislatura, del dibattito sulla riforma.

Il senatore MELE (*SDSE*) si unisce alle considerazioni espresse circa l'opportunità di un voto condiviso sulla proposta riformulata, a significare,

ancorché permangano riserve nel merito, l'approccio costruttivo che ha contrassegnato l'andamento dei lavori.

Il senatore MICHELONI (*PD-Ulivo*), esprimendo apprezzamento per l'intenso lavoro svolto in molte riunioni dei componenti del Comitato ristretto sulla cooperazione allo sviluppo, dalla Commissione e, in particolare, dal relatore, dichiara il voto favorevole della sua parte politica sul documento conclusivo come testé riformulato, auspicando che il recepimento delle osservazioni espresse dal senatore Martone ne consenta un'approvazione unanime.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo, come riformulato, posto che riassume i contenuti dei lavori condotti nel corso della presente legislatura.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea l'importanza di lasciare agli atti un documento condiviso che possa costituire la base per la ripresa del dibattito sulla riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo nella prossima legislatura.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) fa presente che nonostante si sia trovato un accordo di massima sulla necessità di assicurare una gestione unitaria della cooperazione allo sviluppo attraverso una figura di forte rilievo politico, residuano tuttavia rilevanti riserve su punti a suo avviso essenziali della riforma sui quali non si è raggiunto l'accordo, come ad esempio l'articolazione territoriale dell'Agenzia. Fatta questa premessa, ritiene comunque di annunciare il voto favorevole, esclusivamente volto a significare il rispetto nei confronti dell'impegno profuso da parte di tutte le forze politiche nella ricerca di soluzioni condivise nell'ambito del relativo *iter*.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*), associandosi alle considerazioni testé espresse dal senatore Martone, esprime un voto favorevole ancorché permangano significative riserve in ordine a taluni profili di merito.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di documento conclusivo sull'indagine conoscitiva in titolo come testé riformulato dal presidente relatore Tonini, deliberando altresì di provvedere alla pubblicazione dei relativi atti.

La seduta termina alle ore 13,50.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA DELLA COOPERA- ZIONE ALLO SVILUPPO E SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA RELATIVA DISCIPLINA

1. Premessa

Il tema di una riforma della legge n. 49 del 1987 è molto sentito e purtroppo non ancora risolto nei lavori parlamentari nel nostro Paese. Come è noto, si tratta di una riforma attesa da molti anni: la legge n. 49 del 1987 è certamente una buona legge, ma mostra i segni del tempo. Molte iniziative parlamentari, sia nella XIII che nella XIV legislatura, purtroppo non sono riuscite ad arrivare in porto.

In questa legislatura si è riscontrato un fatto nuovo, politicamente molto rilevante, rappresentato dalla presenza di un disegno di legge di iniziativa governativa: quindi, per la prima volta, il Governo ha avanzato una sua proposta consistente in un disegno di legge delega sull'intera materia (Atto Senato n. 1537). Questo è apparso un elemento molto significativo, perché invece in precedenza l'Esecutivo si era tenuto fuori dalla fase propositiva, con il risultato che le contraddizioni interne alla maggioranza e le difficoltà fra i Ministeri e le diverse amministrazioni avevano fatto impantanare la discussione. Questa volta il Governo ha fatto delle scelte. Tale fatto, politicamente rilevante, ha consentito al confronto di instradarsi su un percorso probabilmente più intenso. Il Governo naturalmente ha consentito alla richiesta dell'opposizione di mettere il suo disegno di legge alla pari, nel confronto, con gli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare. D'altro canto, l'opposizione ha accettato di avere un approccio costruttivo e positivo sull'argomento. Questa duplice disponibilità ha consentito di dare vita ad un Comitato ristretto (composto dal senatore Giorgio Tonini, relatore sui disegni di legge in materia di riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo, nonché dai senatori Giulio Andreotti, Roberto Antonione, Mario Baccini, Armando Cossutta, Dario Fruscio, Francesco Martone, Giorgio Mele, Alfredo Mantica, Enrico Pianetta e Claudio Micheloni), nel quale i Gruppi parlamentari ed il Governo hanno lavorato assieme per arrivare ad un testo unificato al quale ha lavorato il relatore.

Così si è proceduto nel Comitato ristretto, apprezzando il lavoro del Governo, non assumendo il disegno di legge delega come testo base ma procedendo con un disegno di legge di iniziativa parlamentare che unificasse i diversi testi presentati, tra i quali in primo luogo quello del Governo, e si muovesse nella logica di disegno di legge ordinario, eventualmente con alcune deleghe su punti specifici, come ad esempio l'istituzione dell'Agenzia. Il Comitato ristretto, costituito il 30 maggio 2007 ha tenuto

circa 30 riunioni, alla luce dei cui risultati il relatore ha ritenuto di presentare alla Commissione, nella seduta del 5 dicembre 2007, una sua proposta di testo unificato per i vari disegni di legge in materia, incluso quello del Governo, presentati al Senato.

Si è lavorato in Commissione cercando di valorizzare il più possibile quello che, nel linguaggio diplomatico, è conosciuto come il «metodo per consenso». L'approccio sotteso alla predisposizione del suddetto testo è stato quello di una ricerca del consenso da concentrare attorno ad una proposta normativa che fosse quanto più possibile condivisa, evitando così il classico metodo parlamentare di confronto tra maggioranza ed opposizione. Ciò è dovuto sostanzialmente a due ragioni: la prima, si richiama ad una valutazione dei rapporti di forza politica in Senato che allo stato non consentivano di intraprendere strade differenti; l'altra, più forte e di principio, attiene al fatto che per la Commissione, la politica estera rappresenta l'interesse italiano nel mondo, e come tale dovrebbe poter superare i cicli dell'alternanza politica.

La riforma della disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo presenta in qualche modo aspetti di natura istituzionale, posto che va ad incidere su una parte importante del nostro sistema e che quindi quanto più è condivisa tanto maggiori sono le possibilità che duri nel tempo. Quindi, a maggior ragione è importante che, sulla struttura fondamentale di una parte così importante della politica estera del nostro Paese, sulle regole che devono governarla, ci sia un consenso di fondo del Parlamento italiano, a prescindere da chi pro tempore in quel momento ha responsabilità di Governo. Tale condivisione costituisce forse l'unica condizione per non perdere del tutto il lavoro fin qui svolto e quindi per poterlo opportunamente utilizzare nell'ambito di una prossima legislatura.

Tale testo non è ancora risolutivo di tutte le diverse accentuazioni, di tutti i nodi, alcuni dei quali ancora persistono nel confronto parlamentare: riscontrando come sia emerso un generale consenso su ampia parte dello stesso, si rileva tuttavia che risultano in atto permanere delle riserve da parte di taluni componenti del Comitato ristretto con riferimento, ad esempio, all'istituzione e alle caratteristiche di un'Agenzia per la cooperazione e ad altri punti. Tuttavia è stato possibile procedere ad una prima fase di elaborazione in sede di Comitato ristretto tornando in Commissione con un testo base proposto dal relatore, sul quale la Commissione ha stabilito di incentrare l'indagine conoscitiva già deliberata il 17 gennaio 2007, con le audizioni di organismi istituzionali e di Governo (a cominciare dai principali Ministeri interessati alla cooperazione allo sviluppo), di organismi internazionali multilaterali (l'Unione europea, l'OCSE-DAC, alcune agenzie dell'ONU), delle forze sociali ed economiche interessate presenti nel nostro Paese.

La Commissione ha infatti ritenuto che solo se collocate a questo punto dei lavori le audizioni potevano avere un impatto operativo. Del resto, l'argomento non è nuovo, quindi la letteratura in proposito è ampia e abbondante. Si voleva invece che le audizioni si svolgessero su un testo da poter anche criticare e migliorare con l'aiuto dei soggetti auditi.

2. I lavori dell'indagine conoscitiva

I lavori dell'indagine conoscitiva, deliberata il 17 gennaio 2007, si sono aperti il 15 marzo 2007 con l'intervento del Vice Ministro degli affari esteri, Patrizia Sentinelli, e sono proseguiti con dieci audizioni, fino al 22 gennaio 2008. Nel corso di tali sedute la Commissione ha quindi ascoltato anche il consulente esterno dell'*Inspection Panel* della Banca mondiale, dottor Edoardo Abbot; l'ingegnere Giandomenico Ghella, presidente del Comitato lavori all'estero dell'ANCE; il dottor Vincenzo Mannino, segretario generale della Confcooperative; il dottor Giorgio Bertinelli, vice presidente della Lega delle Cooperative; il ministro plenipotenziario Enrico Granara, Presidente del Sindacato Nazionale Dipendenti del Ministero degli affari esteri (SNDMAE); il ministro plenipotenziario Alain Giorgio Maria Economides, Direttore generale della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento; il dottor Richard Manning, Presidente del Development Assistance Committee (DAC) dell'OCSE; il dottor Giacomo Barbieri, Coordinatore del Dipartimento internazionale CGIL; il dottor Luigi Cal, responsabile dell'Ufficio internazionale della CISL; dottor Roberto Bonvicini, Coordinatore della Direzione nazionale del progetto Sud-UIL; il dottor Stefano Manservigi, Direttore generale per lo sviluppo della Commissione europea.

L'interruzione della legislatura non ha consentito di completare il programma delle audizioni con l'incontro dei rappresentanti delle organizzazioni non governative, della Confindustria, degli enti locali (ANCI e UPI) e delle regioni, cui è stato tuttavia richiesto di fornire dei contributi scritti, nonché di altri Ministeri interessati alla problematica in argomento. Il presente documento, pertanto, è volto a riassumere il cospicuo lavoro realizzato e ad offrire un contributo alle future, auspicabili iniziative legislative, cercando di evidenziare, da un lato, i nodi più problematici ma anche, dall'altro, i punti su cui si è riscontrato un più ampio consenso, nella consapevolezza dei limiti derivanti dal mancato completamento del programma delle audizioni e, soprattutto, dell'esame in sede referente dei citati disegni di legge. Al fine di disporre di un'esauriente panoramica delle posizioni emerse su ciascuno dei suddetti nodi la lettura del documento va quindi necessariamente integrata con gli atti dell'indagine conoscitiva e quelli relativi all'esame dei disegni di legge concernenti la riforma della disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo che a tal fine la Commissione ha stabilito di raccogliere in un'unica pubblicazione.

3. Obiettivi e principi generali della riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo

In effetti, in questi anni la cooperazione allo sviluppo a livello internazionale sta cambiando radicalmente. Nel ragionamento svolto in Commissione, si è cercato di muovere proprio da questo punto e, probabil-

mente, ancora non si è arrivati ad una soluzione del tutto soddisfacente. Il punto dal quale è partita la Commissione, infatti, è proprio l'idea che la cooperazione non possa più essere considerata come un dono dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri. Impostare il tema della cooperazione allo sviluppo in termini di rapporto tra paesi ricchi che devono donare qualcosa ai paesi poveri significa avere una visione sbagliata e arcaica della cooperazione. Oggi, infatti, lo stesso concetto di paese in via di sviluppo è del tutto approssimativo e inadeguato.

Del resto, vi è ormai una presenza fortissima, in qualche caso formidabile, di paesi che qualche anno fa avremmo definito in via di sviluppo e che ora stanno diventando partner fondamentali allo sviluppo di alcune aree del mondo: si pensi alla presenza crescente della Cina e dell'India in Africa, che sta diventando una realtà di assoluta e straordinaria rilevanza. Spesso, il nodo cruciale e il tema di confronto sono proprio le infrastrutture. Molti sono gli esempi di accordi bilaterali tra la Cina e singoli Stati africani con concessioni per lo sfruttamento di materie prime da parte della Cina in cambio della costruzione di infrastrutture.

Questo tema è diventato molto importante e, naturalmente, in Occidente e in Europa si scontra spesso con un'altra esigenza, molto avvertita e molto forte nei nostri paesi: quella di coniugare lo sviluppo con la crescita sociale, democratica, culturale e civile di questi paesi e di evitare che, appunto, lo sviluppo economico in assenza di questo tipo di contesto diventi uno sviluppo che ignora le questioni dei diritti umani (quale, appunto, la crescita democratica di questi paesi) e delle problematiche ambientali globali. Vero è che la sfida, nel momento storico presente, è proprio riuscire a coniugare questi due aspetti nella consapevolezza che l'Europa oggi ha un concorrente. Forse il concetto di Occidente è più incerto ma, certamente, l'Europa ha dei competitori che non si fanno scrupoli, concludendo affari e basta. Naturalmente è questo un tema rispetto al quale non si possono non fare i conti.

Il punto focale su cui si è costruita questa convergenza, che è peraltro tutt'altro che definita, è quello della unitarietà dell'indirizzo politico nella cooperazione allo sviluppo. Tale unitarietà muove da un'affermazione solennemente proposta già nei primissimi articoli del testo del disegno di legge, ossia la collocazione della cooperazione allo sviluppo come parte qualificante ed integrante della politica estera.

Ciò premesso, nel corso delle audizioni, in particolare quella del dottor Manservigi della Commissione europea, è emerso che nel testo unificato sembra esservi «poca Europa», osservazione che è apparsa condivisibile. Dovrà quindi essere cura del Parlamento provvedere ad ampliare la dimensione europea nell'ambito del testo unificato qualora lo stesso dovesse essere preso a base di futuri lavori.

Ma la condizione fondamentale per ampliare la dimensione europea nella politica della cooperazione italiana, è che in tale ambito ci sia soprattutto «più Italia», nel senso di un più efficace sistema Paese.

Il punto dal quale si è partiti e che ha costituito anche l'elemento unificante e maggiormente condiviso nella discussione, al di là dei tanti elementi di dettaglio pure importanti su cui sono emerse divisioni, è che se oggi lo sforzo del Paese – certamente insufficiente rispetto agli impegni internazionali, ma comunque significativo nel suo insieme soprattutto se al di là della dimensione nazionale statale si considera anche quella decentrata rappresentata dalla forte società civile italiana e della nostra realtà territoriale che se a volte rendono frammentato il nostro Paese, per altri versi costituiscono anche la nostra ricchezza – non viene ricondotto a sistema, non si riuscirà neanche ad apparire in Europa. Quindi diventerà difficile anche utilizzare e spendere tale impegno in ambito internazionale, a cominciare proprio dalla dimensione europea.

Il nostro obiettivo fondamentale è quindi che ci sia «più Italia» e ciò richiede un maggior coordinamento, il che per altro verso è anche garanzia di maggiore trasparenza.

Oggi il Paese non conosce esattamente le iniziative italiane che hanno luogo nel mondo, ove per Paese si intende non solo l'opinione pubblica, ma anche il Parlamento e lo stesso Ministero degli affari esteri. In questo caso si può affermare che si incontrano difficoltà di coordinamento persino in seno al Governo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri che sono attori a vario titolo di iniziative di cooperazione allo sviluppo, come i Dicasteri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.

Ebbene, tutto questo va in qualche modo ricondotto ad unità, senza utopie o illusioni dirigistiche, ma quanto meno dando vita ad un lavoro di messa in rete. E' in tal senso che va quindi intesa l'idea di definire un programma triennale di cooperazione, attraverso un meccanismo che deve considerare il Governo nella sua collegialità, nel cui ambito vi è però un *dominus* che non può che essere il Ministro degli affari esteri. Tuttavia, nella fase ascendente della formazione di questo programma, che pur essendo triennale va annualmente aggiornato sulla base della legge finanziaria, è necessario prevedere anche il coinvolgimento della società civile nelle sue diverse dimensioni; si tratta, in particolare, del sistema delle autonomie territoriali, che oggi rappresentano un attore imprescindibile di questo scenario. Attorno a queste ipotesi sembra che si sia manifestato un consenso molto forte e maturo.

Al riguardo, nel Capo I del testo proposto dal relatore si è cercato di delineare i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dell'evoluzione che si è verificata nell'ambito dell'ordinamento e delle relazioni internazionali successivamente all'adozione della legge n. 49 del 1987, che attualmente disciplina la materia, sancendo, da un lato, il carattere solidaristico della cooperazione, volta alla costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e di partenariato e, dall'altro, che essa costituisce parte integrante della politica estera.

4. Quadro istituzionale e «ciclo» della cooperazione

Il cuore del disegno di legge, dal punto di vista della configurazione istituzionale, è il programma triennale aggiornato annualmente, che viene definito ed approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli esteri, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, della Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali e della Consulta per la cooperazione.

Il punto focale su cui si è costruita questa convergenza, tutt'altro che definita, è quello della unitarietà dell'indirizzo politico nella cooperazione allo sviluppo. Tale unitarietà muove da un'affermazione solennemente proposta già nei primissimi articoli del testo del disegno di legge, ossia la collocazione della cooperazione allo sviluppo come parte qualificante ed integrante della politica estera. È a partire da questo che si è costruito un sistema che vede nel Ministero degli affari esteri il protagonista principale, così da garantire una unitarietà dell'indirizzo di fondo che è giusto la cooperazione abbia e che l'attuale sistema invece non assicura, con gravi costi in termini di consapevolezza degli sforzi che pure il nostro Paese compie.

Una cooperazione frammentata in mille rivoli sfugge infatti perfino alla consapevolezza da parte dello stesso Paese che la realizza. Ci sono azioni straordinarie che il nostro Paese intraprende e che il Paese stesso non conosce. C'è inoltre anche un problema di trasparenza democratica e quindi di discussione pubblica sugli indirizzi e sugli obiettivi fondamentali. Basti pensare che allo stesso Parlamento, e in particolare alla Commissione esteri, sfuggono parti importanti della cooperazione allo sviluppo perché queste hanno oggi una sede di verifica parlamentare presso altre sedi o altre Commissioni che sono ovviamente meno interessate al merito della questione. La 3^a Commissione ha inteso pertanto affermare con vigore questo elemento di forte unitarietà, in vista del confronto con il Governo e con l'auspicio del consenso dell'intero Parlamento.

Il principio dell'unitarietà di fondo dell'indirizzo politico trova la sua prima concretizzazione nel programma triennale che viene aggiornato annualmente. Vanno registrati positivamente l'attenzione e l'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proposta di collocarlo temporalmente a monte anziché a valle della manovra finanziaria. Questo tema è da approfondire in quanto si intravedono nella proposta del Ministero dell'economia e delle finanze notevoli punti di interesse: su di esso il confronto e l'approfondimento andranno quindi avanti.

In primo luogo, vi è dunque un documento triennale di programmazione e indirizzo, che viene aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri. È stato previsto quindi un Fondo unico, che contiene alcune eccezioni, ma questo è frutto della mediazione – in questo caso interna al Governo – tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri. Il primo ha accettato di essere dentro al programma triennale, ma non dentro al Fondo unico. Si possono anche immaginare soluzioni diverse e più radicali, anche se, nell'ambito dell'audizione del Presidente

dell'OCSE/DAC, Richard Manning, è stato spiegato che in diversi paesi del mondo esiste un problema di coordinamento tra ministero degli esteri e ministero dell'economia e delle finanze, posto che quest'ultimo gestisce i rapporti con le istituzioni finanziarie multilaterali. Nel Comitato ristretto si è comunque trovato un punto di equilibrio che consente di fare un passo avanti, un salto di qualità, nel senso di riportare tutta la parte economica e finanziaria all'interno di una programmazione generale comunque posta sotto la regia del Ministero degli affari esteri.

Il Capo II delinea quindi l'indirizzo, il governo e il controllo della cooperazione precisando che la responsabilità politica spetta al Ministro degli affari esteri prevedendo, l'elaborazione di un documento triennale di programmazione e di indirizzo, aggiornato annualmente, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri attraverso un procedimento che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti locali e della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, rappresentativa dei soggetti della società civile. Il Capo II reca inoltre disposizioni volte ad assicurare un migliore raccordo fra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle finanze, la cui necessità è stata sovente riscontrata dalla Commissione, formalizza l'istituzione di un Vice Ministro competente ad hoc nonché di un fondo unico cui dovrebbero confluire tutte le risorse destinate attualmente ad iniziative di cooperazione, salvo quelle di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che costituirebbe la principale differenza rispetto all'impianto del disegno di legge di iniziativa governativa.

5. *Il Fondo unico*

Il secondo aspetto fondamentale attiene al Fondo unico, dal quale il testo unificato esclude per la verità la parte di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Immediatamente dopo aver affermato questa unitarietà, che deve trovare nel documento triennale la sua complessiva razionalizzazione (e quindi anche un'unica relazione a consuntivo da presentare annualmente in Commissione affari esteri), è del tutto evidente che il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni finanziarie multilaterali, non può non veder riconosciuta autonomia nella gestione concreta delle risorse, sia pure nell'ambito della regia del Ministero degli affari esteri. Tale autonomia, del resto, era riconosciuta già nel testo del Governo, il quale introduceva un elemento innovativo che è stato recepito con il consenso generalizzato: si tratta di un meccanismo di intese molto chiaro e molto trasparente tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo è emersa l'esigenza di un approfondimento rispetto all'istituto della contabilità speciale. La Commissione si è infatti riproposta di verificare ulteriormente, anche a seguito delle sollecitazioni emerse con

l'audizione del sottosegretario Cento, in che misura possiamo spingere tale contabilità in direzione della snellezza e della rapidità degli interventi, elemento cruciale per il successo della politica di cooperazione allo sviluppo. Anche quando non si tratti di emergenze, sono comunque interventi che hanno bisogno di tempi certi di erogazione proprio per la credibilità del nostro Paese, che certamente si gioca nelle istituzioni multilaterali, ma anche, allo stesso livello, nei rapporti bilaterali, quando bisogna intervenire su progetti a volte anche molto complessi.

Il Fondo unico verrebbe gestito nei suoi indirizzi fondamentali dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con funzioni decisionali particolarmente stringenti rispetto ai progetti oppure, in alternativa, dall'Agenzia. Al riguardo si segnalano le sollecitazioni venute dai rappresentanti dell'OCSE e della Commissione europea nel senso di un'auspicabile precisazione delle funzioni del CICS nonché le perplessità avanzate al riguardo anche da taluni parlamentari con riferimento, tra l'altro, all'inopportunità che il CICS sia chiamato a deliberare nel merito su ciascun progetto.

6. *L'Agenzia*

Il nodo più delicato, e che non è stato ancora pienamente maturato all'interno della Commissione, è quello della strumentazione operativa. Il disegno di legge del Governo prevedeva una simmetria piena tra la programmazione governativa del Consiglio dei ministri e l'istituenda Agenzia, che sarebbe diventata il luogo nel quale amministrare il Fondo unico. Tale soluzione non ha trovato la maggioranza dei consensi in Commissione. Sono state quindi esplorate soluzioni più leggere, che si fondano su un'Agenzia con una struttura la più snella possibile, in modo da venire incontro a preoccupazioni come quelle di chi ha raccomandato di non sovraccaricare, da un punto di vista procedurale e organizzativo, la cooperazione allo sviluppo di una macchina autoreferenziale che finisca con il costare più delle risorse che si riescono ad erogare, in uno strano processo di entropia che purtroppo non è raro nella nostra amministrazione pubblica.

Si tratta quindi di adottare uno strumento operativo, che pure è necessario per portare fuori dall'amministrazione ministeriale la parte gestionale. In sostanza, si vuole evitare di costituire un'Agenzia per esigenze di tipo gestionale che finisca per diventare una sede politica impropria, con il risultato di generare un possibile dualismo politico.

Se si vuole seguire la strada di un'Agenzia che sia struttura operativa e non decisionale, è evidente infatti che bisogna collocare altrove il momento decisionale. Questo è un altro punto di equilibrio provvisorio. Sulle soluzioni delineate nel testo unificato proposto dal relatore non vi è un consenso unanime, ma è un punto di equilibrio rispetto ad una resistenza piuttosto ferma da parte di taluni componenti della Commissione, che hanno espresso in linea di principio la loro contrarietà a un ruolo decisionale dell'Agenzia. Temono infatti che si possa determinare un appesanti-

mento burocratico e una confusione tra livello politico e livello gestionale e che possa diventare un luogo di sovrapposizione e di non efficace relazione con la struttura diplomatica. Molte di queste obiezioni sono fondate e trovano consensi nel mondo politico e parlamentare, ma anche in parte della società civile e nelle diverse articolazioni della diplomazia.

Per scongiurare il rischio che tale organo possa diventare un luogo di dibattito politico si è ritenuto opportuno non prevedere numerosi organi collegiali, condizione che in Italia spesso ha finito per diventare occasione di lottizzazioni e di rappresentanza politica impropria. Si rischiava di ricreare una sorta di duplicazione del Governo se non addirittura delle Commissioni parlamentari in seno all'Agenzia nell'ambito della quale magari sarebbero stati approvati a seconda delle paternità politiche degli uni o degli altri.

Un'Agenzia con un'autorità monocratica, quindi con a capo un direttore o un segretario generale, addetto alla esecuzione – ovvero, secondo taluni, all'attuazione – di un piano stabilito in sede politica, eviterebbe duplicazioni, posto che in tale schema sarebbe il livello politico a discutere delle finalità e degli obiettivi, mentre l'Agenzia sarebbe chiamata a concentrarsi sulla parte esecutiva, ovvero anche su quella attuativa.

Infine un ulteriore ordine di rilievi altrettanto delicati è quello della presenza dell'Agenzia nel mondo. A tale riguardo, è emersa una preoccupazione che non è solo corporativa, ma trova un suo fondamento da parte della diplomazia: come evitare cioè che l'Agenzia diventi, soprattutto in alcuni paesi, nei suoi terminali periferici, più forte, potente ed importante nel rapporto bilaterale rispetto all'ambasciata e alla figura dell'ambasciatore. Pertanto il problema di come mantenere in capo al rappresentante diplomatico dell'Italia il primato, la funzione di coordinamento nel rapporto con il paese nostro interlocutore, è un tema assolutamente importante e significativo.

Allora, l'ipotesi di risolvere il problema attraverso l'esclusione di strutture permanenti, non significa che non debba essere presente personale dell'Agenzia nei paesi con i quali l'Italia stabilisce relazioni bilaterali di cooperazione allo sviluppo, ma che si deve finalizzare tale presenza soltanto all'espletamento del lavoro necessario a portare avanti i progetti per il tempo che essi durano e nell'ambito di un coordinamento alle dipendenze – chiaramente – dell'ambasciata. Sul punto taluni componenti del Comitato ristretto e i rappresentanti dell'OCSE/DAC e della Commissione europea hanno segnalato peraltro l'importanza della presenza di strutture tecniche *in loco* anche al fine di assicurare una migliore interlocuzione con le realtà locali e, in definitiva, un rafforzamento della *ownership* da parte dei paesi beneficiari.

Si evidenzia quindi come il Capo IV, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisca la parte più controversa del testo in esame in quanto proprio sul ruolo e sulla fisionomia della istituenda Agenzia sono emerse delle opinioni divergenti. Al riguardo si precisa che l'articolo 14 del testo proposto dal relatore si basa sull'impianto di massima del disegno di legge di iniziativa governa-

tiva da cui si differenzia, tuttavia, in quanto viene accentuato il carattere esecutivo dell'Agenzia stessa snellendone la struttura (impernata sulla figura del direttore e sopprimendo organi collegiali previsti dal disegno di legge n. 1537 come il Comitato direttivo) e venendo rimossi quegli elementi che ne avrebbero potuto configurare un ruolo politico, che spetta invece al Ministro e al CICS.

Occorre pertanto lavorare sul raccordo tra il CICS e l'Agenzia, in modo da non ridurre il ruolo del CICS a quello di un mero ufficiale pagatore (come nella relazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze si propone) che si occupa di questioni minute, ma senza neppure consegnare all'Agenzia un fondo aperto che possa essere poi gestito con un margine di discrezionalità politica eccessivo.

7. Altri aspetti operativi, la cooperazione decentrata e il ruolo delle autonomie territoriali

Il Capo III definisce gli ambiti di applicazione con riferimento ai contributi multilaterali, alle relazioni bilaterali, alle iniziative di carattere multilaterale, all'emergenza umanitaria e alla più complessa questione della cooperazione decentrata e del coordinamento, in tale materia, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Un altro aspetto da considerare, meno centrale e tuttavia ugualmente rilevante, è quello della cooperazione decentrata. Questo tema è un elemento di novità rispetto alla legge n. 49 del 1987, perché nel frattempo l'Italia è cambiata: oggi si può forse dire che la cooperazione, almeno quella fatta sui progetti, è prevalentemente decentrata, almeno dal punto di vista della quantità di progetti, visto che c'è un fiorire, a volte disordinato, di iniziative. Si è posto quindi il problema di come mettere ordine senza mortificare l'autonomia. Tra l'altro, in un paese come l'Italia, sarebbe perfino velleitario immaginare una grida manzoniana che riporti all'ordine, provocando soltanto ulteriore disordine.

Il relatore ha dunque proposto, nel testo unificato, una procedura consensuale, fondata sull'assunzione di responsabilità pubblica da parte di tutti i soggetti, che forse è l'unica strada per arrivare a una regolazione condivisa di questo comparto. È previsto un passaggio impegnativo e forte (del resto, questa è una scelta del Governo, dato che questa norma è presente nel disegno di legge delega d'iniziativa governativa), cioè la concertazione del programma triennale del Governo con la Conferenza unificata. L'unico parere vincolante previsto è quello della Conferenza unificata, perché negli altri casi si tratta di pareri obbligatori ma non vincolanti, come quello delle Commissioni parlamentari e quello della Consulta per la cooperazione, quindi delle ONG, degli attori della cooperazione.

L'unico parere davvero vincolante è quello della Conferenza unificata, naturalmente sulla base di un patto e, quindi, di un *do ut des*: lo Stato, come Governo, la valorizza al punto da consegnarle una doppia chiave, senza la quale non vi può essere il testo che il Ministro degli esteri

porta al Consiglio dei Ministri, quindi le dà una corresponsabilità molto rilevante; in cambio, naturalmente, le chiede coerenza rispetto alle linee che ha concorso a determinare. L'obiezione che viene mossa più volte è che per l'eventuale mancata coerenza non vi è sanzione. In effetti, con l'attuale contesto costituzionale è difficile immaginare una sanzione.

Vi sono, tuttavia, due strumenti: uno è quello di cui all'articolo 12 del testo unificato proposto dal relatore, sulla cooperazione decentrata, in cui vengono definite le modalità con le quali devono essere realizzate le leggi provinciali e regionali in questa materia, in modo da chiarire qual è l'aspetto di principio che in questa potestà concorrente le Regioni e le Province autonome devono osservare e rispettare. Per altro verso, c'è l'obbligo di creare una banca dati, cioè di far conoscere a livello centrale, attraverso l'Agenzia, tutte le iniziative realizzate a livello decentrato. Può apparire un elemento minimale, tuttavia è importante, innanzitutto perché oggi non sappiamo quali e quante sono le iniziative. Non esiste alcun elemento di conoscenza e sappiamo che il primo fondamento del potere è la conoscenza. Che il Ministero conosca ciò che si fa è il primo elemento per poter regolare questa materia e, ovviamente con uno strumento di pressione politica e istituzionale, per poter in qualche modo orientarla.

Questo aspetto presenta anche una rilevanza di tipo finanziario, perché venire a conoscere la quantità di risorse che a livello decentrato vengono destinate a questo scopo tra l'altro serve ad avere una visione più realistica della percentuale di Prodotto interno lordo che l'Italia destina a questo scopo. Non vogliamo ovviamente con questo attenuare i nostri impegni, ma forse l'immagine dell'Italia, prendendo a base di calcolo soltanto la cooperazione internazionale, è distorta in negativo, perché ignora quest'altro filone, che probabilmente in nessun altro paese come nel nostro è così fiorente e così vivo.

Al riguardo, la proposta contenuta nel documento presentato dal sottosegretario Cento è di cautela e ha invitato la Commissione a riconsiderare la scelta del metodo della concertazione con la Conferenza unificata come troppo forte, proponendo modalità di rapporto più leggere e meno impegnative. La Commissione tiene conto che la concertazione è la modalità più impegnativa che esista, in quanto impone una sorta di doppia chiave per poter arrivare all'approvazione del programma triennale. Si osserva tuttavia che la proposta del relatore si inserisce nel filone già scelto dal Governo. Tale aspetto avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore approfondimento in rapporto con l'altro soggetto interessato, ossia la Conferenza unificata Stato-Regioni- Città e le rappresentanze delle Regioni e degli enti locali.

8. *Il ruolo della società civile*

I Capi V e VI del testo unificato proposto dal relatore sarebbero rispettivamente dedicati alla partecipazione della società civile e alle norme transitorie e finali. Al riguardo si segnala che un altro elemento che carat-

terizza il testo proposto rispetto al disegno di legge-delega presentata dal Governo è che il conferimento della delega, nel testo unificato, viene circoscritto alla disciplina della istituenda Agenzia di cui all'articolo 14 e del servizio civile del volontariato internazionale di cui all'articolo 16, restando gli altri profili regolati da norme di legge ordinaria.

Nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza che il disegno di legge dovesse essere potenziato e arricchito dal punto di vista di un maggiore e migliore approfondimento della presenza e della iniziativa privata, del mondo delle imprese che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo. Alcuni elementi indicativi di questa attenzione esistono già nel testo, tuttavia, perché, ad esempio, il punto è già presente negli articoli relativi all'impostazione, al tema del partenariato e all'idea di dover oggi impostare la cooperazione in termini paritari e non più paternalistici, come in qualche modo era immaginabile in passato. Evidentemente, partenariato bilaterale significa, in sostanza, non occuparsi soltanto di micro-credito ma anche di grandi temi quali i programmi infrastrutturali o educativi.

Tutte le rappresentanze delle organizzazioni non governative (ONG) che hanno fornito contributi all'indagine hanno inoltre sottolineato come la cooperazione allo sviluppo debba basarsi sulla centralità delle risorse umane e sulla corresponsabilità di tutte le persone coinvolte. Essa deve essere fondata su capacità progettuale, professionalità, valorizzazione del capitale umano nel rispetto dei diritti fondamentali, e sulla crescita del soggetto locale. Anche la formazione e l'educazione debbono essere adeguatamente valorizzate e sostenute, per modificare alla radice i problemi che condizionano le relazioni tra i popoli e che determinano situazioni di ingiustizia sociale. In questa ottica è determinate attuare un partenariato duraturo con i soggetti beneficiari, con il coinvolgimento della società civile e degli enti locali. A tal fine è opportuno applicare il principio di sussidiarietà, grazie al quale si possono limitare i casi di gestione diretta dei programmi di intervento, e assicurare una maggiore trasparenza nell'uso dei fondi pubblici. La disciplina normativa generale sulla cooperazione dovrebbe limitarsi a definire le linee guida, rimandando a disposizioni ministeriali o regolamenti, che sono più elastici, la disciplina dei dettagli. Le ONG ritengono comunque essenziale l'unitarietà dell'azione politica che deve fare capo al Ministero degli affari esteri e deve avere come organo di vertice politico un Vice ministro delegato. Auspicano la costituzione di un ente gestionale e programmatico snello dotato di larga autonomia e svincolato dalle norme ordinarie della pubblica amministrazione, l'istituzione di un fondo unico gestito dal Ministero degli affari esteri, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze ove necessario, e il ripristino della contabilità speciale. Un argomento di particolare interesse per le ONG italiane è la gestione delle emergenze umanitarie, che rientrano nelle politiche di partenariato e co-sviluppo.

Un altro aspetto, più circoscritto ma ugualmente importante, è contenuto nella norma sull'Agenzia, in cui si afferma esplicitamente che questa promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di

specifiche iniziative di cooperazione e che può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3. Ora, l'espressione «finanziate da soggetti privati» rinvia ad iniziative di tipo umanitario e filantropico, ed è immaginabile si tratti di fondazioni. Parlando invece di partenariato per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione in tale ambito si fa riferimento in maniera diversa agli investimenti su infrastrutture.

Comunque, questo punto dovrà essere approfondito, come anche il tema della presenza del mondo delle imprese all'interno della Consulta per la cooperazione allo sviluppo. Nell'ambito della costellazione degli strumenti istituzionali volti a definire programmi di cooperazione, è questo lo strumento nel quale lo Stato si apre all'apporto dell'iniziativa privato-sociale e a quella privata d'impresa. Naturalmente c'è anche un lavoro di tipo culturale da fare per definire in maniera soddisfacente ed equilibrata il rapporto tra cooperazione profit e no profit: è un punto cruciale, è anche piuttosto delicato. Indubbiamente questo è un tema molto delicato, perché bisogna evitare che i fondi già modesti della cooperazione allo sviluppo siano utilizzati per iniziative che si possono ben finanziare sul mercato. Bisogna, quindi, tutelare i fondi della cooperazione da incursioni che possono diventare improprie. Tuttavia, è anche vero che ci può e ci deve essere una forma di incentivazione per iniziative anche di tipo economico. Nel corso delle audizioni la Commissione ha ascoltato anche i rappresentanti dell'ANCE e delle cooperative, che naturalmente hanno fatto osservare questa incongruenza. Non è facilissimo, anche in questo caso, individuare una norma che salvi un ruolo senza renderlo improprio.

Da ultimo, è opportuno tener conto che il testo del Capo V, dal punto di vista redazionale deve essere ancora approfondito, considerato che l'attenzione del Comitato ristretto si è concentrata invece sui nodi politici più rilevanti, mentre si segnala come nel corso delle audizioni, in particolare di quella del rappresentante dell'OCSE, dottor Manning, è emersa l'esigenza di sviluppare ulteriormente il tema dei controlli sia dal punto di vista dell'individuazione di idonee forme di auditing indipendente sull'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi definiti e alle risorse assegnate, sia, più in generale, in termini di sostegno allo sviluppo, a tutti i livelli, di una cultura della responsabilità e della verifica dei risultati.

DIFESA (4^a)

Martedì 26 febbraio 2008

137^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.**La seduta inizia alle ore 13.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dopo l'illustrazione da parte del presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*) degli aspetti di competenza del provvedimento, alla presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, previa dichiarazione di astensione della senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*) e del senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*), approva uno schema di parere favorevole proposto dal relatore.

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), che si sofferma diffusamente sugli aspetti di competenza della Commissione presenti nel provvedimento, proponendo conclusivamente di formulare un parere favorevole.

Dopo un breve intervento del sottosegretario FORCIERI, che ringrazia per il tempestivo esame, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 febbraio 2008

154^a Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore BARBOLINI (*PD-Ulivo*) riferisce analiticamente sui contenuti del disegno di legge soffermandosi in particolare a commentare le disposizioni relative alla modifica dell'automatismo tributario per mancato rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali previsti all'articolo 8, nonché le norme recate dall'articolo 16-*bis* in materia di responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche. Dopo aver dato conto delle misure di proroga in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, si sofferma a commentare il differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari di cui all'articolo 28-*bis*.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, dà conto della modifica introdotta dalla Camera dei deputati in materia di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, sottolineando che la misura consente la fruizione dell'agevolazione prevista dalla legge finanziaria per il 2007 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007; analogamente commenta in termini positivi le disposizioni in materia di credito di imposta per l'assunzione di lavoratrici in alcune aree del Mezzogiorno.

Proseguendo nell'esposizione delle norme di competenza della Commissione, il relatore illustra analiticamente i contenuti dell'articolo 36, in materia di riscossione dei tributi, in particolare sottolineando il valore della previsione del pagamento rateale delle somme iscritte al ruolo per i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Ulteriori disposizioni concernono il differimento del termine per la definizione automatica di debiti tributari e previdenziali nonché la proroga di termini per la definizione di somme dovute da contribuenti in alcune regioni d'Italia, nonché disposizioni di proroga del termine di trasmissione dei dati da parte dei sostituti di imposta, della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale e dell'applicazione dell'aliquota IVA ai premi delle corse ippiche.

Per quanto riguarda l'abolizione della tassa sui contratti di Borsa, prevista dall'articolo 37, il relatore sottolinea che tale revisione era stata già suggerita dalla Commissione finanze nel corso dell'*iter* di recepimento della direttiva MiFID. Conclude l'esposizione dando conto delle restanti disposizioni di competenza della Commissione.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, sottopone peraltro all'attenzione del rappresentante del Governo la erronea previsione recata dall'articolo 49-*ter* di equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato. In considerazione delle disposizioni recate in materia di riscossione e in continuità con il lavoro compiuto dalla Commissione nel corso della legislatura, ritiene peraltro opportuno cogliere l'occasione dell'espressione del parere favorevole sul provvedimento in titolo, proponendo una osservazione relativa al riparto di somme previste per l'Amministrazione economico-finanziaria anche alla Guardia di finanza, in considerazione delle funzioni e dei compiti assolti dal Corpo a tutela del pubblico erario, anche relativamente alle norme concernenti la riscossione. Ritiene quindi così di aver illustrato la proposta di parere favorevole con osservazione pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*), a giudizio del quale le condizioni politiche nelle quali si è svolto l'esame del decreto-legge in Parlamento e la sostanziale impossibilità di modificarne il contenuto prima della scadenza dei termini costituzionalmente previsti rende sostanzialmente inutile l'esame in Commissione. Tuttavia pur preannunciando il voto contrario della propria parte politica in relazione alle specifiche misure contenute nel provvedimento dichiara di condividere l'osservazione formulata dal relatore in riferimento alla Guardia di finanza.

A suo parere, molte disposizioni recate dal decreto-legge, sulle quali esprime fortissime perplessità, sono il frutto di un accordo poco trasparente tra i maggiori partiti, di maggioranza e di opposizione. Commenta quindi criticamente la proroga del mandato dei componenti di alcune autorità, in particolare della CONSOB, e la disposizione in materia di responsabilità degli amministratori delle società quotate. Per altri versi, viceversa, il provvedimento contiene norme condivisibili come quelle relative

alla rottamazione degli autoveicoli ovvero alla proroga del termine per le banche popolari di cedere le quote azionarie eccedenti. Dopo aver commentato criticamente le disposizioni concernenti la sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere dai concessionari della riscossione, preannuncia il proprio voto contrario, rimarcando anche la mancata copertura di molte disposizioni recate dal provvedimento.

Conclude esprimendo un ringraziamento e un saluto nei confronti della Presidenza, dando atto al senatore Benvenuto di aver operato lealmente e in spirito collaborativo pur nella diversità delle posizioni politiche.

Il senatore FLUTTERO (*AN*) interviene esprimendo forti perplessità sui contenuti degli articoli 33 e 33-*bis* del provvedimento, concernenti rispettivamente disposizioni in materia di rifiuti, relative sostanzialmente alla regione Campania e di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) ritiene che il provvedimento in esame, frutto di una collaborazione tra maggioranza e opposizione, contenga elementi in parte positivi: tale considerazione peraltro non giustifica la valutazione politicamente negativa espressa dal senatore Eufemi. Ritiene pertanto di aver motivato il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore CANTONI (*FI*) dopo aver delineato gli aspetti non condivisibili del decreto-legge, per quanto riguarda in particolare la copertura finanziaria di alcune disposizioni, coglie l'occasione per ringraziare il presidente Benvenuto per la conduzione equilibrata della Commissione nel corso della legislatura, sottolineandone la leale collaborazione con i Gruppi di opposizione, pur nel rispetto dei diversi orientamenti.

Il senatore PEGORER (*PD-Ulivo*) a nome della propria parte politica preannuncia il voto favorevole sul parere formulato dal relatore, esprimendo un ringraziamento sentito e un apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Benvenuto. A suo parere, infatti, va ascritto a merito della Presidenza l'aver compiuto in Commissione un'attività legislativa e informativa di grande rilievo, pur in una condizione di obiettiva difficoltà politica, anche con la collaborazione del Governo e segnatamente del sottosegretario Grandi.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) ritiene che il decreto-legge rechi misure non compatibili con l'originario testo emanato dal Consiglio dei ministri e giudica in particolare inappropriata e inopportuna la disposizione di proroga del mandato dei componenti della CONSOB. Esprime poi un'analoga valutazione critica in relazione alle disposizioni di sanatoria recate dall'articolo 36. A fronte di tali considerazioni critiche, ritiene che la decretazione di urgenza avrebbe dovuto costituire l'occasione, per attuare con il decreto-legge, con una decisione unanime, il disposto del-

l'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2008 per contrastare la perdita di potere di acquisto sofferta soprattutto dai lavoratori dipendenti, a fronte di un'inflazione reale molto più alta del tasso di inflazione ufficiale, così come riconosciuto dallo stesso Istituto di statistica. Auspica quindi una modifica al testo del decreto-legge, con successiva approvazione da parte della Camera dei deputati, considerando che l'obiettivo di tutelare i salari sembra condiviso da tutti i partiti che si accingono ad affrontare la campagna elettorale.

Si associa quindi all'espressione di stima e di apprezzamento per il presidente Benvenuto, ricordando come nelle condizioni politicamente date, anche grazie alla collaborazione del Governo e segnatamente dal sottosegretario Grandi, la Commissione sia riuscita ad ottenere importanti risultati in materia fiscale e per quanto riguarda l'Amministrazione finanziaria.

Il presidente BENVENUTO nel compiere un bilancio della legislatura esprime un convinto ringraziamento a tutti i rappresentanti del Governo che hanno fattivamente collaborato con la Commissione nel raggiungere importanti risultati, e segnatamente i vice ministri Visco e Pinza, i sottosegretari Lettieri, Tononi e soprattutto il sottosegretario Grandi. La Commissione, con uno spirito di confronto leale, aperto, nel rispetto sempre delle diversità di orientamento politico, ha potuto compiere un lavoro di grande rilievo, esprimendo, in particolare per la materia finanziaria, con l'apporto anche dell'opposizione, una serie di pareri molto articolati e impegnativi. Inoltre, nel campo fiscale, ricorda l'approvazione all'unanimità della risoluzione sull'attuazione dello Statuto del contribuente, a testimonianza che il lavoro di approfondimento e di analisi compiuto senza pregiudiziali consente al Parlamento di operare nell'interesse generale e non di una parte politica.

Formula infine un ringraziamento e un apprezzamento al personale dell'Ufficio di segreteria della Commissione e del Servizio studi, ai quali si associano i rappresentanti di tutti i Gruppi.

Il sottosegretario GRANDI sottolinea come il provvedimento in esame, dopo lo scioglimento delle Camere, presenti il carattere di una misura rimessa completamente alla valutazione del Parlamento, sia in termini complessivi che rispetto ad ogni singola disposizione in esso contenuta. In merito all'esigenza di attuare quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2008 a favore dei redditi da lavoro dipendente, poiché tale intervento è da tutti considerato urgente e difficilmente procrastinabile, esprime l'auspicio che maggioranza e opposizione possano addivenire ad un accordo in modo da consentire al Governo di emanare uno specifico provvedimento di urgenza volto ad attuare la citata disposizione.

Esprime quindi un apprezzamento convinto per l'attività svolta dal presidente Benvenuto e per il lavoro compiuto dalla Commissione, ricordando come più volte egli stesso abbia valutato, senza alcun pregiudizio

politico, le proposte e le iniziative avanzate anche dall'opposizione. In tale spirito, comunica di aver consegnato al presidente Benvenuto la relazione della Commissione ministeriale da lui presieduta sul settore dei giochi: si tratta di un lavoro di indagine volto a comprendere, in tutti i suoi aspetti, il reale funzionamento di un settore che complessivamente vale 42 miliardi di euro, anche al fine di individuare le misure più idonee volte a preservare da rischi di irregolarità o scarsa trasparenza. Ritiene importante che gli esiti di tale indagine, condivisibili o meno, possano costituire la base per una discussione da compiersi nella prossima legislatura.

Il presidente BENVENUTO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo la dichiarazione di astensione dei senatori Paolo FRANCO (*LNP*) e FLUTTERO (*AN*), pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione che viene approvata.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2013 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, esprime parere favorevole con la seguente osservazione.

Rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria e che svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguita dal medesimo provvedimento, con la peculiarità di espletare una funzione di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;

tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'articolo 1, comma 14, del provvedimento, con il quale è stata espressa, in via generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79 del 1997;

considerato l'auspicio formulato dalla Commissione nell'ambito del Rapporto reso alla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge finanziaria per il 2008, affinché si proceda all'«applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;

in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;

sollecita il Governo a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 febbraio 2008

151^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci e per l'università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario)

Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (*PD-Ulivo*), il quale rileva anzitutto che i tempi di esame rendono impossibile modificare il provvedimento, pena la decadenza del decreto-legge. Nel segnalare che durante l'esame in prima lettura sono state raggiunte larghe intese politiche, peraltro a suo avviso non tutte condivisibili, dà conto delle norme di competenza della Commissione soffermandosi in primo luogo sull'articolo 5. Esso dispone la proroga degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e della Fondazione La Triennale di Milano, nonché, rispettivamente, al 30 aprile 2008, del termine per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura e al 31 dicembre 2008, del termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale. Al riguardo segnala che la proroga del termine riferito all'Unione accademica nazionale rispetto a quello fissato dalla legge finanziaria 2008 è finalizzata ad attuare operazioni di razionalizzazione.

In ordine all'articolo 6-*quater*, segnala positivamente lo stanziamento per il 2008 di un contributo di 5 milioni di euro a enti e organismi di ri-

conosciuto prestigio nel settore della musica onde garantire loro la continuità nell'attività.

Con riguardo all'articolo 7, si sofferma sul comma 4-*ter* che reca modifiche alla contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Fa presente infatti che l'articolo 3-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2005 (cosiddetta norma Asciutti) aveva introdotto una disciplina restrittiva in ordine alla possibilità per le fondazioni di accedere alla contrattazione integrativa; con le disposizioni in esame, invece, gli enti in condizioni di equilibrio economico-finanziario possono concedere anticipazioni economiche ai dipendenti da riassorbire poi con la stipula dei contratti integrativi aziendali. Con questa disposizione, a giudizio del relatore, si attenuano i limiti e i vincoli precedentemente disposti accentuando la responsabilità delle fondazioni e la natura privatistica dei contratti di lavoro.

Passa poi ad illustrare l'articolo 12, il cui comma 1 differisce al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale gli atenei possono non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e tecnico-amministrativo per evitare che le spese fisse superino il 90 per cento dei trasferimenti statali. Osserva in merito che la norma è stata costantemente reiterata in attesa che le università regolarizzino la propria posizione. Dà poi conto del comma 2, secondo cui nelle more della riforma delle modalità di reclutamento dei docenti universitari si applica fino al 31 dicembre 2008 la legge n. 210 del 1988 (cosiddetta legge Berlinguer). In proposito segnala che la disposizione è stata modificata alla Camera – con il parere contrario della VII Commissione e del Governo – nel senso di eliminare il limite di un solo idoneo per ogni posto bandito, consentendo in tal modo la designazione anche di un altro candidato risultato idoneo. La reintroduzione della doppia idoneità è a suo giudizio assolutamente non condivisibile ed ha suscitato l'indignazione degli atenei più seri atteso che ha vanificato gli sforzi per reintrodurre maggiore serietà e responsabilità nelle università. Con le disposizioni in esame si consegna a suo avviso alle università un insieme di idonei tale da far saltare la logica di programmazione dei costi; manifesta quindi profondo sconcerto sull'assenza di rilievi della Commissione bilancio della Camera in ordine a disposizioni siffatte, le quali sono a suo giudizio foriere di costi aggiuntivi. Deplora altresì che attraverso le modifiche apportate in prima lettura saranno possibili accordi clientelari all'interno degli atenei, secondo una risalente impostazione che condanna l'università ai margini della rilevanza politica. Auspica dunque che si possa attuare una vigilanza adeguata sulle conseguenze finanziarie delle suddette disposizioni, sulle quali preannuncia l'intenzione di esprimere un parere contrario.

Dopo aver dato conto dei successivi commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 12, illustra l'articolo 13 riguardante i ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Rileva altresì con favore l'incremento di 16 milioni di euro a decorrere dal 2008 della dotazione finanziaria del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Si sofferma indi sull'articolo 16, inerente le attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, sull'articolo 24-*quinquies* relativo alla stabilizzazione dei dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso di formazione ordinario e di quello riservato, nonché sull'articolo 25-*bis*, concernente proroga di termini per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibili, da cui resta comunque escluso il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca negli atenei e negli enti di ricerca.

Giudica poi positivamente l'articolo 33-*bis*, introdotto in prima lettura, secondo cui a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della pubblica istruzione corrisponde direttamente ai comuni la cifra forfetaria di 38 milioni di euro per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle istituzioni scolastiche statali. Rammenta in proposito che la disposizione riproduce una norma contenuta nel disegno di legge n. 1848 all'esame della Commissione, il cui *iter* non si è concluso per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Segnala infine l'articolo 45, relativo al 5 per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni nazionali di carattere culturale, nonché l'articolo 48, che dispone l'utilizzazione a favore delle scuole di somme attualmente giacenti presso contabilità speciali.

Nel dibattito prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale ritiene che l'articolo 12 testimoni il fallimento della politica universitaria del Governo, nonostante più volte l'opposizione aveva dimostrato volontà collaborativa e disponibilità a rivedere quelle parti della riforma Moratti che creavano difficoltà applicative. Lamenta invece che, a dispetto degli annunci di iniziale apertura, l'Esecutivo non abbia mostrato né la capacità né la volontà politica di apportare correttivi alla disciplina vigente confermando così l'assenza di una strategia per l'università.

Deplora poi il sostanziale blocco dei concorsi e del reclutamento dei ricercatori atteso che il relativo regolamento – di cui egli aveva più volte denunciato l'illegittimità – è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti.

Stigmatizza indi la mancata approvazione del Piano nazionale della ricerca, la tardiva presentazione del regolamento riguardante l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché il ritardo dell'emanazione dei bandi per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), che ha causato ingenti danni alla ricerca.

Nel rilevare che l'articolo 12 del provvedimento riapre parzialmente i concorsi, fa presente che le responsabilità in ordine alle modifiche apportate dalla Camera sugli idonei non vincitori sono *bipartisan*, sottolineando peraltro che sia le forze di sinistra che quelle di destra reputavano la legge Berlinguer la causa principale del decadimento dell'università. Al riguardo, giudica il ripristino della doppia idoneità suscettibile di produrre accordi clientelari a più riprese denunciati dalla propria parte politica.

Occorre dunque a suo giudizio un cambiamento di rotta nella direzione di un disegno riformatore che parta dal sistema di valutazione; ri-

leva in proposito che quest'ultimo poteva già essere varato nella finanziaria 2008 grazie ad un emendamento dell'opposizione in favore delle università più virtuose, poi bocciato dalla maggioranza.

Avviandosi alla conclusione, pur dando atto al relatore di essere stato coerente e pur manifestando accordo sui rilievi formulati, ritiene che gli ultimi due anni abbiano rappresentato occasioni sprecate a testimonianza della totale incapacità del Centro-sinistra di migliorare l'università.

Il senatore FONTANA (*PD-Ulivo*) ricorda che nella finanziaria 2008 si era registrato un incremento sensibile del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che era stato approvato un emendamento volto ad inserire criteri rigorosi sul controllo finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche, aggiungendo altresì vincoli ai rinnovi degli incarichi. Tuttavia, a pochi giorni dall'approvazione della finanziaria, il decreto-legge n. 248 del 2007 ha contraddetto le disposizioni sopra indicate consentendo la permanenza in carica anche di amministratori che non sono stati esempi di oculata gestione. Manifesta pertanto il proprio dissenso dalle norme contenute nel provvedimento circa le fondazioni lirico-sinfoniche dichiarando che voterà a favore solo per disciplina e responsabilità di Gruppo.

Osserva poi che la cosiddetta «norma Asciutti» ha prodotto effetti positivi anche se occorre renderla più flessibile in un contesto di ripensamento delle disposizioni legislative inerenti le fondazioni. Le modifiche proposte invece rendono a suo avviso tutto il settore sofferente: esprime perciò profonda amarezza data l'impossibilità di modificare il disegno di legge.

Nel formulare un giudizio positivo sull'articolo 6-*quater*, segnala comunque che sarebbe stato preferibile indicare quali sono le istituzioni musicali in condizioni di difficoltà finanziaria.

Auspica infine che nel parere che il relatore si accinge ad illustrare siano espressi adeguati rilievi sul metodo e sul merito del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) rammenta che all'atto del suo insediamento il Governo aveva contestato la riforma Moratti preannunciando miglioramenti nella qualità dell'università soprattutto in virtù di nuovi meccanismi di valutazione legati alla responsabilità degli atenei. Rileva invece che la situazione attuale è ulteriormente peggiorata come dimostra il ritorno alla normativa Berlinguer, peraltro condannata anche dal mondo accademico. Dà atto quindi al relatore delle criticità espresse con riferimento all'articolo 12 su cui esprime condivisione.

Nel lamentare la situazione di sofferenza in cui versano le università ancora sostanzialmente chiuse ai giovani ed ai meritevoli, manifesta profondo rammarico per i ritardi e per le inerzie verificatesi, che hanno bloccato lo sviluppo della cultura universitaria, soddisfatto le baronie e lasciati irrisolti i problemi.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, ripercorre l'evoluzione normativa della XIV legislatura, durante la quale vennero introdotti vincoli stringenti ai bilanci. In merito ricorda che sulla base delle disposizioni in vigore il contratto integrativo deve essere stipulato successivamente a quello collettivo sempre che ne rappresenti una limitata percentuale e l'ente sia in condizioni di pareggio del bilancio. Il provvedimento in titolo contrasta invece con le disposizioni introdotte in finanziaria, frutto della volontà condivisa, come rilevato dal senatore Fontana, stravolgendo quindi la decisione del Parlamento. Il comma 4-ter dell'articolo 7 rende infatti possibile accordi a prescindere dalla stipula dei contratti integrativi aziendali, senza operare una revisione adeguata della disciplina di carattere generale; ciò rischia a suo avviso di pregiudicare le fondazioni lirico-sinfoniche più deboli.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), nel preannunciare che l'orientamento favorevole è determinato solo da vincoli di Gruppo, evidenzia alcune criticità del provvedimento come ad esempio quelle riguardanti i concorsi universitari. Reputa in proposito necessario approfondire le relazioni tra formazione universitaria e ricerca, tanto più che il settore sarebbe dovuto essere al centro di tutte le manovre finanziarie in stretta connessione con una politica di investimento.

Nel registrare con rammarico una sconfitta su questo terreno, manifesta altresì riserve in ordine agli effetti della cosiddetta «politica del cacciavite» per quanto riguarda la scuola, in quanto essa non ha dato il senso di una visione organica, sminuendo anche i positivi traguardi ottenuti.

Esprime comunque un giudizio favorevole sulle norme riguardanti i dirigenti scolastici e la tassa per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, atteso che misure siffatte possono restituire certezza alla scuola e innescare un processo di riforma.

Non ravvisa tuttavia garanzie sufficienti in ordine all'assorbimento del precariato nella scuola, su cui si registrano peraltro profonde differenze anche all'interno dell'opposizione come dimostrano le affermazioni dell'onorevole Aprea circa l'opportunità di azzerare le graduatorie permanenti. Segnala in merito che, per offrire risposte alla questione dei precari, alla Camera dei deputati era stato presentato un emendamento volto ad estendere le graduatorie permanenti anche agli iscritti al nono corso delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), giudicato purtroppo inammissibile.

Si dichiara infine non soddisfatta dalle misure complessive riguardanti la scuola dato che sarebbe stato necessario risolvere problemi concreti e dare maggiore sicurezze ai lavoratori.

La senatrice NEGRI (*Aut*), soffermandosi sull'articolo 16, rileva che l'introduzione di un termine di 180 giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano rischia di influire negativamente sull'alienazione del patrimonio terriero dell'Ordine. Nel rammentare le situazioni che hanno prodotto la situazione debitoria

della Fondazione, chiede quindi al Governo che ci sia un'adeguata vigilanza affinché l'intero processo non sia oggetto di speculazioni.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*), riconoscendosi nelle osservazioni del relatore in ordine al reclutamento dei docenti universitari, reputa altresì criticabili le disposizioni inerenti le fondazioni lirico-sinfoniche.

Ravvisa comunque elementi positivi nel provvedimento, quali la liberazione di maggiori risorse per le scuole in conseguenza delle corresponsione diretta ai comuni da parte del Ministero della pubblica istruzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la definizione della posizione dei dirigenti scolastici, l'incremento del FFO, la destinazione alle scuole per corsi di educazione alla legalità delle risorse derivanti dalla confisca di beni e patrimoni posseduti dalla criminalità organizzata. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia pertanto l'orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Concluso il dibattito agli intervenuti replica il relatore RANIERI (*PD-Ulivo*) il quale puntualizza che la crisi dell'università è anteriore alle disposizioni introdotte dall'*ex* ministro Berlinguer e non è stata peraltro risolta dalla riforma Moratti. Quanto all'articolo 12 ribadisce la sua preferenza per il testo originario proposto dal Governo rispetto alla formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

Condivide inoltre le opinioni espresse dal senatore Fontana circa le fondazioni lirico-sinfoniche ed illustra uno schema di parere in parte favorevole e in parte contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario MARCUCCI il quale auspica che la Commissione esprima un parere favorevole sulla base di una valutazione complessiva degli interventi contenuti nel provvedimento. Dichiarando poi di comprendere le osservazioni del senatore Fontana rilevando tuttavia che allo stato non ci sono le condizioni per migliorare le disposizioni indicate.

Il sottosegretario MODICA replica sottolineando che la reintroduzione della doppia idoneità è frutto di un'iniziativa dell'opposizione su cui il Governo si era dichiarato contrario ma che è stata approvata all'unanimità. Nel segnalare che la finestra temporale di applicazione delle norme previgenti è limitata, rammenta che nell'altro ramo del Parlamento erano in corso provvedimenti di modifica del reclutamento dei docenti universitari, interrotti a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di consentire lo svolgimento dei concorsi, precisa che la legge Moratti avrebbe prodotto un numero di idonei quattro volte superiore a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 12 del provvedimento in titolo. Tiene inoltre a puntualizzare che la doppia idoneità non comporta costi aggiuntivi e invita pertanto il relatore a ridimensionare i rilievi formulati sul punto; i candidati idonei in attesa di

essere chiamati non creano infatti maggiori spese anche se risultano comunque titolari di legittime aspettative. Ritiene dunque che la vigilanza debba eventualmente essere indirizzata ai bilanci degli atenei.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo interviene il senatore VALDITARA (AN) il quale nega anzitutto che l'onorevole Aprea abbia dichiarato di voler cancellare le graduatorie permanenti, tanto più che tale misura contrasterebbe con le legittime aspettative degli iscritti.

Ritiene poi infondate le affermazioni del sottosegretario Modica in ordine al presunto numero di idonei scaturente dalla riforma Moratti, in quanto a regime si sarebbe registrato il 30 per cento in più di idonei rispetto ai posti disponibili ma in un contesto di reclutamento su base nazionale e non locale.

Giudica poi incomprensibile il termine ridotto di validità dei bandi di concorso per i ricercatori universitari tanto più che l'*iter* del previsto regolamento sul reclutamento non è destinato a giungere a conclusione.

Dopo aver lamentato la carenza di sensibilità dell'Esecutivo con riferimento alla mancata cancellazione dell'iniqua norma sul collocamento a riposo dei docenti universitari, annuncia un orientamento favorevole esclusivamente sulle osservazioni inerenti le fondazioni lirico-sinfoniche e sul dispositivo contrario all'articolo 12, comma 2, mentre sullo schema nel suo complesso dichiara un voto di astensione per marcare comunque la distanza con la politica fallimentare del Governo, al di là delle singole misure.

La senatrice SOLIANI (PD-Ulivo) manifesta il voto favorevole della propria parte politica e ringrazia il relatore per le osservazioni critiche sull'università e sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Enfatizza comunque il positivo lavoro svolto nella legislatura con particolare riguardo all'azione del Ministero della pubblica istruzione, che ha fino ad ora presentato proposte a suo giudizio molto incisive.

Esprime poi particolare soddisfazione per la conclusione del gravoso problema concernente il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti da parte delle scuole, che rappresenta un tema che da tempo interseca la sua attività professionale e politica.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) dichiara il voto favorevole della sua parte politica puntualizzando che esso è esclusivamente la conseguenza del vincolo di Gruppo e della responsabilità nei confronti degli elettori, in quanto su numerose questioni di merito sono a suo avviso prevalenti gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi.

Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede anzitutto che il parere sia modificato nel senso di attribuire maggiore rilievo alle osservazioni inerenti l'articolo 5, in materia di beni e attività culturali, e l'articolo 16, sulla Fondazione Ordine Mauriziano, onde poter esprimere il consenso del suo Gruppo su tali tematiche.

Pur giudicando positiva la misura contenuta all'articolo 33-*bis*, specialmente nell'ottica della semplificazione burocratica, ritiene che la corresponsione diretta ai comuni da parte del Ministero delle pubblica istruzione della cifra forfetaria per lo smaltimento dei rifiuti costituisca una mera partita di giro.

Chiede poi che lo schema di parere sia posto ai voti per parti separate tanto più che il suo Gruppo si dichiara favorevole anche all'ultimo capoverso, contrario all'articolo 12, comma 2, pur non potendo concordare sul provvedimento nel suo complesso.

Tiene inoltre a puntualizzare che l'onorevole Aprea ha espresso un concetto diverso e generalmente condiviso, che fa riferimento al superamento delle graduatorie permanenti.

Il relatore RANIERI (*PD-Ulivo*), accedendo alla richiesta del senatore Asciutti presenta uno schema di parere riformulato, che risulta in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto. Precisa altresì di aver recepito l'invito del sottosegretario Modica.

Previa verifica del numero legale, la Commissione procede alla votazione per parti separate dello schema di parere del relatore. Con distinte votazioni, la Commissione approva: a maggioranza il primo capoverso dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole sulle summenzionate disposizioni»; a maggioranza, previa astensione del senatore MARCONI (*UDC*), il secondo capoverso, dalle parole «Esprime poi parere favorevole con osservazioni» fino a «sulle cui procedure sollecita un'attenta vigilanza»; a maggioranza, previa astensione del senatore MARCONI (*UDC*), il terzo capoverso dalle parole «Esprime infine parere contrario» fino a «Suggerisce pertanto il ripristino del testo originariamente presentato dal Governo».

La Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere riformulato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate favorevolmente le norme di competenza ed in particolare:

l'articolo 5, commi da 1 a 2-*quater*, in materia di beni e attività culturali, rilevando tuttavia che alcune delle disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche contraddicono la disciplina approvata con la legge finanziaria per il 2008, che pure era stata largamente condivisa,

l'articolo 6-*quater*, che reca contributi volti a garantire la continuità di enti ed organismi di riconosciuto prestigio nel settore della musica,

l'articolo 7, comma 4-*ter*, che modifica l'articolo 3-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2007 in tema di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche,

l'articolo 12, commi 1, 2-*bis* e 3, in materia di università e ricerca,

l'articolo 13-*bis*, che incrementa di 16 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,

l'articolo 16, relativo alla liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, sulle cui procedure si sollecita tuttavia un'attenta vigilanza,

l'articolo 24-*quinqüies*, che corrisponde alle esigenze dei dirigenti scolastici non ancora inquadrati in ruolo,

l'articolo 33-*bis*, che dispone la corresponsione diretta ai comuni da parte del Ministero della pubblica istruzione delle somme necessarie per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole, così come del resto previsto in un disegno di legge ordinario (A.S. n. 1848), il cui *iter* non si è concluso per lo scioglimento anticipato delle Camere,

l'articolo 45, che dispone l'attribuzione del 5 per mille dell'IRPEF a favore sia delle fondazioni nazionali di carattere nazionale che delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI,

l'articolo 48, comma 1-*ter*, che consente l'utilizzazione a favore delle scuole di somme attualmente giacenti presso contabilità speciali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulle summenzionate disposizioni.

Esprime invece parere contrario sull'articolo 12, comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, per la parte in cui reintroduce la doppia idoneità nelle procedure di reclutamento dei docenti universitari.

Al riguardo, ritiene infatti la norma foriera di spese non quantificate e non coperte, sulla cui legittimità invita le sedi di merito a vigilare attentamente. Suggestisce pertanto il ripristino del testo originariamente presentato dal Governo».

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

valutati favorevolmente:

l'articolo 6-*quater*, che reca contributi volti a garantire la continuità di enti ed organismi di riconosciuto prestigio nel settore della musica,

l'articolo 7, comma 4-*ter*, che modifica l'articolo 3-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2007 in tema di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche,

l'articolo 12, commi 1, 2-*bis* e 3, in materia di università e ricerca,

l'articolo 13-*bis*, che incrementa di 16 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,

l'articolo 24-*quinquies*, che corrisponde alle esigenze dei dirigenti scolastici non ancora inquadrati in ruolo,

l'articolo 33-*bis*, che dispone la corresponsione diretta ai comuni da parte del Ministero della pubblica istruzione delle somme necessarie per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole, così come del resto previsto in un disegno di legge ordinario (A.S. n. 1848), il cui *iter* non si è concluso per lo scioglimento anticipato delle Camere,

l'articolo 45, che dispone l'attribuzione del 5 per mille dell'IRPEF a favore sia delle fondazioni nazionali di carattere nazionale che delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI,

l'articolo 48, comma 1-*ter*, che consente l'utilizzazione a favore delle scuole di somme attualmente giacenti presso contabilità speciali,

esprime parere favorevole sulle summenzionate disposizioni.

Esprime poi parere favorevole con osservazioni sulle seguenti disposizioni:

1. articolo 5, commi da 1 a 2-*quater*, in materia di beni e attività culturali, rilevando che alcune delle disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche contraddicono la disciplina approvata con la legge finanziaria per il 2008, che pure era stata largamente condivisa,

2. articolo 16, relativo alla liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, sulle cui procedure sollecita un'attenta vigilanza.

Esprime infine parere contrario sull'articolo 12, comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, per la parte in cui reintroduce la doppia idoneità nelle procedure di reclutamento dei docenti universitari. Al riguardo, ritiene infatti la norma foriera di possibili spese non quantificate e non coperte, su cui invita le sedi di merito a vigilare attentamente. Suggestisce pertanto il ripristino del testo originariamente presentato dal Governo».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 26 febbraio 2008

147^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 219)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARTINAT (*AN*) chiede preliminarmente la parola per manifestare forti perplessità sulla decisione di convocare la Commissione per l'esame dello schema di aggiornamento in titolo, anche sulla base della considerazione che il parere espresso dalla Commissione non avrebbe comunque carattere vincolante.

Il senatore GRILLO (*FI*) manifesta serie riserve sull'operato dell'Esecutivo, il quale ha adottato lo schema di aggiornamento del contratto di programma con RFI dopo l'apertura della crisi di governo, e quindi non più nella pienezza dei propri poteri.

La PRESIDENTE fa presente ai senatori testè intervenuti che non vi è alcun dubbio sulla legittimità della convocazione della Commissione per esprimere un parere sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*) ricorda che il 17 ottobre dell'anno scorso la Commissione ebbe modo di esprimere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011; la necessità di aggiornare il contratto di programma in questione va ricercata nella presenza di nuove risorse finanziarie di matrice comunitaria, nonché di ulteriori contributi, previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 159 del 2007. È opportuno precisare che l'articolo 2, testè

richiamato, da un lato autorizza per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria previste dal contratto di programma un contributo di 800 milioni di euro e, dall'altro, prevede per la continuità dell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un contributo di 235 milioni di euro per l'anno 2007.

Lo schema in titolo, recante per l'appunto l'aggiornamento del contratto di programma 2007- 2011, si compone di 2 articoli e di un allegato, contenente tavole e tabelle. Su tale schema il CIPE, lo scorso 31 gennaio, ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e richieste di chiarimento. Tale parere è stato anche esso trasmesso alle Camere.

L'articolo 1 del testo prevede che le tabelle allegate di cui all'articolo 2 del contratto di programma 2007- 2011 siano modificate nel senso indicato dagli allegati che formano parte integrante dello schema di aggiornamento. L'articolo successivo dispone l'aggiornamento dell'articolato del contratto di programma, sostituendone in particolare l'articolo 5, punto 1. Più precisamente, per quel che concerne l'articolazione del contratto di programma, lo stanziamento complessivo relativo agli investimenti per opere in corso, di cui alla Tabella A, è stato incrementato da 71 miliardi a 75 miliardi di euro, e in particolare sono stati incrementate le risorse destinate alla rete convenzionale (da 32 a 35 miliardi di euro). Per quel che concerne le opere prioritarie da avviare, di cui alla Tabella B, lo stanziamento complessivo è diminuito da 34 a 32 miliardi di euro, e in particolare sono state ridotte le risorse destinate alla rete convenzionale.

Relativamente ai dati di cui alla Tabella C, relativi alle altre opere da realizzare, si registra una diminuzione complessiva degli stanziamenti, i quali passano dagli attuali 38 a 36 miliardi di euro. Restano immutati gli stanziamenti, pari a circa 46 miliardi di euro, per le opere previste a completamento del Piano. Rimane infine immutato il quadro degli investimenti ultimati al 31 dicembre 2006 (Tabella E), il cui valore ammonta a 10,6 miliardi di euro. Peraltro, nell'allegato 2 allo schema sono puntualmente indicate le ragioni dell'incremento delle risorse nonché la destinazione degli stanziamenti. Al riguardo occorre osservare che i nuovi finanziamenti per competenza introdotti nell'aggiornamento 2008, pari in totale a 3.158 milioni di euro, presentano una percentuale di destinazione al sud pari al 52%, dei quali, fra l'altro, sono destinati 520 milioni per il primo tratto Napoli-Cancello dell'alta capacità Napoli-Bari, 398 milioni per il nodo di Bari, 230 milioni per il potenziamento della Battipaglia-Reggio Calabria ed infine 333 milioni per la Fiumetorto-Ogliastrillo (Palermo-Messina).

Si apre quindi la discussione.

Il senatore IZZO (*FI*), dopo aver ironizzato sulla mancata prosecuzione dell'esame del disegno di legge di riforma della Rai, sottolinea come lo schema di aggiornamento del contratto di programma in esame sia stato adottato tardivamente, mentre, per quanto attiene al merito, per-

mangono forti perplessità per ciò che concerne gran parte delle indicazioni contenute nelle tabelle allegate, su cui sarebbe quanto meno doveroso che il relatore e il rappresentante del Governo forniscano adeguati chiarimenti. In particolare, appare necessario far chiarezza su tutto quel che concerne il raddoppio della Canello-Benevento, indicato nella tabella A03, con riferimento all'itinerario Napoli-Bari. Le scelte fatte, d'altra parte, fanno da contraltare al cronico disinteresse che la Regione Campania dimostra da tempo nei confronti di gran parte del territorio regionale, ad eccezione della città di Napoli.

Il senatore MARTINAT (*AN*) chiede chiarimenti in merito, in particolare, al completamento delle opere relative al Corridoio 5, con specifico riferimento alla linea Torino-Lione, osservando come possa rivelarsi opportuno procedere all'audizione del dottor Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.

La PRESIDENTE fa presente al senatore Martinat che non vi è la possibilità di procedere all'audizione del dottor Moretti.

Il senatore CICOLANI (*FI*) preannuncia l'assoluta contrarietà del Gruppo Forza Italia sullo schema di aggiornamento in titolo, sottolineando come la posizione della sua parte politica sia da ricollegare al giudizio fortemente negativo a suo tempo già manifestato nei confronti del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011. Durante la legislatura ormai al termine, difatti, nella gestione della rete ferroviaria, sono del tutto mancati concreti orientamenti strategici per quanto riguarda, innanzitutto, il completamento della rete di Alta Velocità/Alta Capacità, mentre la confusione più assoluta ha regnato sovrana nella gestione di questioni delicate come l'effettuazione delle gare di appalto per il completamento delle opere relative al Corridoio 5, con particolare riferimento alla tratta della Val di Susa.

Il problema è che nel piano prioritario degli investimenti di Rete ferroviaria S.p.A. non sono stati affrontati i nodi relativi al completamento delle tratte in questione, mentre per quanto concerne il Corridoio 24 (dei due mari) si è scelto di non conferire alcun rilievo prioritario al porto di Genova, e, per altro verso, non è stato dato lo spazio necessario alla problematica della sicurezza ferroviaria.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*) ribadisce come l'aggiornamento del contratto di programma sia finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'articolo 2 del decreto-legge n. 159 del 2007, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale, per un importo di 800 milioni di euro, nonché per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria della rete, per un im-

porto di 235 milioni di euro. Per quanto riguarda in particolare la destinazione dell'importo di 800 milioni di euro, 218 milioni sono destinati al collegamento Arcisate-Stabbio, mentre 204 milioni sono relativi al nodo di Falconara e 202 milioni agli interventi sui grandi nodi di Roma, Milano e Napoli. Le altre risorse aggiuntive che formano oggetto dell'aggiornamento in esame sono infine relative ai fondi FRS e TEN.

In conclusione, allo scopo di scongiurare il rischio di perdere le suddette risorse, la decisione del Ministro di adottare lo schema di aggiornamento in titolo appare congrua, e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MARTINAT (AN) annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale, ribadendo l'assoluta inopportunità dell'adozione del provvedimento in titolo da parte del Governo in carenza della pienezza dei propri poteri, e coglie infine l'occasione per sfidare l'attuale maggioranza a comportarsi in modo coerente nella prossima legislatura.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia in continuità con le perplessità sempre manifestate dalla sua parte politica per quanto attiene alla gestione degli investimenti relativi alla rete ferroviaria. D'altra parte, gli stanziamenti relativi agli anni 2007-2008 non sono apparsi in alcun modo idonei a sbloccare le opere che l'Italia si era impegnata a completare per quanto attiene, in particolare, ai corridoi europei.

Dopo che la PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

La PRESIDENTE avverte che, essendo stato esaurito l'argomento scritto all'ordine del giorno per la corrente settimana, le sedute già previste per domani e dopodomani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 febbraio 2008

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice PIGNEDOLI (*PD-Ulivo*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

In particolare, rileva che il provvedimento prevede, all'articolo 11, che, a decorrere dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di Agenzia, la cui sede è individuata, dal decreto-legge stesso, nella città di Foggia. L'Agenzia, inoltre, viene sottoposta alla sorveglianza del Ministero della salute, mentre è prevista l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per definire gli aspetti organizzativi e il funzionamento dell'Agenzia stessa. Tali modifiche, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento del provvedimento d'urgenza, si sono rese necessarie per dare attuazione all'ordine del giorno, presentato alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ed accolto dal Governo il 15 dicembre scorso, che impegnava l'Esecutivo a procedere ad una trasformazione dell'Autorità, che originariamente aveva assunto la denominazione di Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, in Agenzia, con l'obiettivo di rafforzarne le funzioni alla

luce di perfezionare l'assetto organizzativo previsto per l'Autorità in considerazione delle numerose e complesse funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite. La relattrice richiama, quindi, l'importanza dell'articolo in esame che rappresenta un significativo contributo nella valorizzazione dei profili della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori, sui quali la Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha manifestato una particolare sensibilità nel corso della legislatura. L'Agenzia per la sicurezza alimentare, infine, potrà costituire, una volta che ne sia assicurata la piena operatività, un importante organismo di riferimento, a livello nazionale, per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) istituita nel 2002, con sede nella città di Parma. L'articolo 26, comma 1, invece, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) il termine per la conclusione delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base della legge fallimentare, mentre è prevista, in caso di mancata presentazione e approvazione della proposta stessa, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali). Il comma in esame, inoltre, proroga al 31 dicembre del 2008, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile stabilisce per le società cooperative.

Inoltre, in merito ai consorzi agrari, la relattrice evidenzia che il comma 5 dell'articolo in esame, prevede la riapertura del termine, scaduto lo scorso 29 settembre, entro il quale il personale dei Consorzi agrari in liquidazione, avrebbe dovuto essere posto in mobilità collettiva per poter essere, in un secondo momento, inquadrato presso le regioni e gli enti locali, anche attraverso una previa ed adeguata riqualificazione professionale del personale stesso. Particolarmente significative, prosegue la relattrice, risultano le disposizioni, contenute nell'articolo 27, in materia di riordino dei consorzi di bonifica. A tale riguardo ricorda che i consorzi di bonifica sono già stati oggetto di un recente intervento normativo ad opera della scorsa legge finanziaria che ha previsto, all'articolo 2, commi 35-37, la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi o, in alternativa, la soppressione o il riordino dei consorzi stessi. L'articolo 27, comma 1, nella formulazione che risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel corso dell'esame del decreto-legge, prevede che entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o soppressione dei consorzi stessi secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'abrogazione dei commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, richiamati in precedenza. Pertanto, in base al testo del disegno di legge in esame, come risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rileva la relattrice, il riordino in oggetto riguarderà solamente

i consorzi di bonifica, risultando esclusi i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, mentre la prevista riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi stessi, prevista dalla scorsa legge finanziaria, non si applicherà ai membri eletti che partecipano agli organi a titolo gratuito.

Il provvedimento d'urgenza, inoltre, proroga, all'articolo 26, comma 2, al 31 dicembre di quest'anno, il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il cui compito è quello di concedere dei prestiti agevolati per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse. La relatrice segnala, inoltre, che il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati, interviene sulla legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici ampliando l'ambito delle attività di consulenza che tali operatori possono fornire con riguardo ai progetti di opere di trasformazione e riordino fondiario, mentre il comma 3 proroga a tutto il 2008 l'attività del Commissario di Governo per le emergenze nel settore zootecnico. Il comma 4, invece, prevede una proroga di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge del termine previsto, a favore dei soci di cooperative in stato di fallimento, per accedere alle garanzie stabilite dalla legge n. 237 del 1993 che ha previsto l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse dai soci a favore delle cooperative la cui insolvenza era stata accertata dall'autorità giudiziaria. Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati riconosce al Comune di Sanremo le risorse già previste per la realizzazione del mercato florovivaistico a condizione che il Comune stesso, entro il 2008, dia seguito agli impegni di destinazione previsti per le opere finanziate. Il comma 6, inoltre, differisce al 30 aprile del 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto per il risanamento e la successiva trasformazione in società per azioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Il comma 7, invece, autorizza il MIPAF a ricorrere alle risorse preveste per il Fondo per le crisi di mercato, istituito con la legge finanziaria 2007, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno in corso, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Dicastero, assicurando così al ministero una dotazione di risorse umane che consenta la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa attraverso il personale tuttora in servizio. Il comma 7-*ter*, infine, estende ulteriormente l'attività consentita agli agrotecnici, facendovi rientrare anche gli atti di aggiornamento catastale.

Tra le modiche di particolare rilievo introdotte dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza, la relatrice segnala, infine, l'articolo 26-*bis*, che contiene una proroga in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale e il comma 7-*bis* dell'articolo 26. In particolare l'articolo 26-*bis* prevede un differimento di sette mesi (anziché 90 giorni) del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento dei dati catastali relativi agli immobili che hanno perduto i requisiti di ruralità. Sulla base delle modifiche apportate, tale termine viene prorogato dal 30 no-

vembre 2007 al 31 ottobre 2008. Il comma 7-bis dell'articolo 26, invece, rinvia di un anno il termine entro il quale le imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca debbono dotarsi di apposite strumentazioni volte a garantire la sicurezza delle imbarcazioni stesse (cosiddetto sistema *blue-box*). L'adeguamento delle imbarcazioni in tempi eccessivamente brevi, infatti, a causa degli elevati costi delle strumentazioni stesse, inciderebbe in maniera rilevante sulle imprese del settore ittico che, come è noto, sottolinea la relatrice, stanno affrontando da tempo una difficile situazione di crisi sulla quale la Commissione Agricoltura del Senato ha focalizzato più volte la propria attenzione, da ultimo con l'esame di un apposito disegno di legge che contiene una serie di misure volte ad affrontare i problemi del comparto ittico.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime apprezzamento per la relazione, che dichiara di condividere, svolta dalla senatrice Pignedoli.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD-Ulivo*), illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore PICCIONI (*FI*) e la senatrice ALLEGRINI (*AN*) preannunciano la loro astensione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dalla relatrice.

Il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dalla senatrice Pignedoli (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva.

Il presidente CUSUMANO sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: esame e approvazione del documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 giugno scorso.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), relatrice, richiama i numerosi elementi informativi acquisiti dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, che ha consentito alla Commissione di valutare le potenzialità offerte dallo sviluppo delle biomasse per il comparto primario. Ri-

chiama, quindi, l'opportunità che, nel favorire il processo di sviluppo delle biomasse, venga garantita agli imprenditori agricoli una convenienza economica compatibilmente con i profili di sostenibilità ambientale e richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di evitare l'importazione massiccia di oli vegetali dai Paesi in via di sviluppo, come sta avvenendo nel caso dell'olio di palma. Si sofferma, altresì, sulla necessità che lo sviluppo delle biomasse, evidenziato anche dai rappresentanti della FAO intervenuti in audizione, non pregiudichi la produzione ad uso alimentare a favore delle produzioni *no food*. Sottolinea, quindi, la necessità di delineare un modello di sviluppo per il settore agroenergetico in Italia, che tenga effettivamente conto delle caratteristiche del territorio. La relatrice richiama, inoltre, gli elementi informativi acquisiti dalla Commissione in occasione di una missione condotta in Germania, che ha evidenziato le grandi potenzialità rappresentate dall'impiego dei sottoprodotti dell'agricoltura e richiama le opportunità di sviluppo, particolarmente significative, offerte dal settore delle biomasse legnose. Nel sottolineare, infine, le potenzialità offerte per lo sviluppo delle agroenergie dai Piani di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, che le Regioni si apprestano ad attuare, rileva che l'indagine conoscitiva ha evidenziato potenzialità inesprese di rilievo per il settore agroenergetico in Italia, il cui sviluppo potrebbe migliorare la redditività delle imprese agricole e apportare sostanziali benefici in termini energetici nelle aree rurali.

Conclude, quindi, richiamando il sistema di incentivi per lo sviluppo delle agroenergie contenuti nella legge finanziaria per il 2008, introdotti anche grazie al contributo della Commissione agricoltura del Senato, e si sofferma sulla necessità di un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione del quadro legislativo in materia di agroenergie, attraverso la definizione giuridica dei distretti agroenergetici e la realizzazione degli accordi di programma.

Illustra, quindi, una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di documento conclusivo, cui propone di allegare, ai fini della pubblicazione degli atti, oltre agli atti dell'indagine, la documentazione raccolta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario.

La Commissione all'unanimità approva la proposta di documento conclusivo, disponendo la pubblicazione degli atti dell'indagine nei termini proposti dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO informa che la seduta, già convocata domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

Il presidente CUSUMANO rivolge quindi un sentito ringraziamento ai senatori delle forze politiche di maggioranza e di opposizione e al rappresentante del Governo per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Esprime, altresì, un particolare apprezzamento per l'impegno e il contributo di approfondimento fornito dall'Ufficio di Segreteria.

La senatrice ALLEGRINI (AN), a nome dei Gruppi di opposizione, si associa, in particolare, a tale ultima considerazione svolta dal presidente Cusumano.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013**

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'importanza di assicurare la piena operatività in tempi rapidi, mediante lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare che può costituire un importante organismo di riferimento per l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), e rappresenta un ulteriore strumento per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori;

in merito alle previsioni relative agli organismi di sviluppo dell'irrigazione, sottolinea la necessità di incentivare l'impiego, in agricoltura, delle moderne tecnologie che assicurino un maggior risparmio idrico mediante un utilizzo razionale delle risorse stesse;

rileva, infine, l'opportunità di prorogare i termini in materia di agevolazioni fiscali per il settore ittico in considerazione del grave stato di crisi che ha colpito tale comparto negli ultimi anni e che risulta ulteriormente aggravato dal recente aumento del prezzo dei carburanti.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'USO DI BIOMASSE E DI BIOCARBURANTI DI ORIGINE AGRICOLA E SULLE IMPLICAZIONI PER IL COMPARTO PRIMARIO

(Doc. XVII, n. 7)

1. BIOMASSE E BIOCOMBUSTIBILI: IL QUADRO NORMATIVO

1.1 *Definizioni*

L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, che include le biomasse tra le fonti rinnovabili, definisce biomassa «la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani».

Le biomasse, per fini di interesse agricolo, si possono dividere in:

- Biomasse combustibili: materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate o da trattamento meccanico di coltivazioni agricole non dedicate, da interventi selvicolturali, da lavorazione meccanica di legno vergine e prodotti agricoli, sansa di oliva disoleata;
- Biocombustibili liquidi: biodiesel, bioetanolo e biometanolo, olii di semi, etc.

Dunque i biocarburanti costituiscono un'applicazione delle biomasse.

L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo del 30 maggio 2005 n. 128 definisce biocarburante un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa.

I principali biocarburanti sono l'etanolo ed il biodiesel.

La tecnologia di produzione dell'etanolo implica la fermentazione dello zucchero ottenuto direttamente dalla canna da zucchero o dalla barbabietola o indirettamente tramite la conversione dell'amido contenuto nei cereali. L'etanolo prodotto è quindi distillato per produrre un liquido usato come carburante. Tale carburante può essere usato in miscela con la benzina oppure in modo puro; in tal caso sono necessarie modifiche al motore delle automobili convenzionali.

Il biodiesel è un combustibile biodegradabile derivato da fonti rinnovabili che si può ottenere attraverso diversi procedimenti, come l'esterificazione e la trans-esterificazione. Può essere prodotto a partire da grassi animali o da oli vegetali. Il biodiesel sostituisce totalmente o parzialmente l'olio diesel derivato da petrolio in motori ciclodiesel da trazione (camion, trattori, automobili) o fissi (generatori di elettricità, calore, etc). Può essere usato puro o miscelato al diesel in diverse proporzioni. La miscela del 2 per cento di biodiesel è indicata tramite la sigla B2, in cui il numero indica la percentuale di biodiesel aggiunta al combustibile tradizionale, sino ad arrivare al biodiesel puro, denominato B100.

1.2 Le politiche comunitarie

A livello comunitario, nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) sono state previste misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento n. 1782 del 2003 (articolo 55) ha escluso dall'obbligo di ritiro (*set aside*) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche. Gli Stati membri possono corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 per cento dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione (articolo 56).

È inoltre previsto (articolo 88) un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche. Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione di:

- prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, par. 2 della direttiva 2003/30/CE
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

Tuttavia, l'articolo 89 del regolamento limita l'aiuto ad una superficie massima di due milioni di ettari.

Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche unitamente ad una proposta di regolamento intesa a modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, e a modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)500). Sulla base di tale proposta è stato adottato il regolamento 2012/2006 che ha modificato alcuni articoli del regolamento 1782/2003.

Secondo la relazione della Commissione, nei primi due anni di attuazione del regolamento le superfici medie per le quali è stata presentata domanda di aiuto sono state notevolmente inferiori alla superficie massima ammessa, tuttavia i dati preliminari relativi al 2006 mostrano una tendenza marcata all'aumento. I Paesi che si sono maggiormente avvalsi del regime nel 2005 sono stati la Germania, la Francia ed il Regno Unito. La Com-

missione nota tuttavia che una parte della produzione di colture energetiche non beneficia né dell'aiuto per il ritiro dei seminativi né di quello per le colture energetiche. Infatti, secondo le stime della Commissione il 38 per cento circa delle superfici seminate a colza e ravizzone per la produzione di biodiesel nella campagna 2005/2006 non hanno presentato domanda di aiuto. Ciò sembrerebbe doversi attribuire alla complessità oneri amministrativi e ad una rigidità rispetto alla scelta dello sbocco finale delle colture.

Secondo la Commissione, per quanto riguarda il bioetanolo è probabile che le capacità produttive si quadruplicino tra il 2005 ed il 2008 in particolare in Francia, Germania e Spagna.

Sulla base della relazione della Commissione è stato adottato il regolamento 2012/2006 il quale ha esteso, a partire dal 2007, il regime di aiuto in favore delle colture energetiche ai nuovi Stati membri dell'UE e ha aumentato la superficie massima garantita da 1,5 a 2 milioni di ettari.

La direttiva comunitaria n. 30 dell'8 maggio 2003 ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti.

Essa ha previsto che una percentuale crescente di carburanti da auto-trazione dovesse essere costituita da biocarburanti. In particolare è previsto un obiettivo del 2 per cento entro il 31 dicembre 2005 e del 5,75 per cento entro il 31 dicembre 2010. Si tratta di obiettivi indicativi che non hanno alcuna efficacia obbligatoria.

La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 e poi in seguito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 all'articolo 2-quater, modificato dalla legge finanziaria 2007.

Al riguardo, secondo quanto si può leggere nella relazione trasmessa dall'Italia alla Commissione europea, per l'anno 2005 la quota di biocarburanti immessa nel mercato italiano è risultata inferiore all'obiettivo previsto dalla direttiva in quanto pari allo 0,505 per cento in potere energetico del quantitativo complessivo di benzina e gasolio.

La direttiva del Consiglio 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 16 prevede la possibilità di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa quando questi sono costituiti o contengono prodotti derivati dalla biomassa.

Tali concessioni fiscali sono però considerate alla stregua di aiuti di Stato e devono pertanto ottenere l'autorizzazione della Commissione europea prima di essere applicate. L'esame della Commissione serve ad evitare indebite distorsioni della concorrenza e si basa sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che tiene conto degli effetti positivi che può avere l'energia prodotta da biomasse rispetto a quella ottenuta da combustibili fossili.

Infine il 23 gennaio 2008 la Commissione ha approvato la Comunicazione n. 30 «Due volte 20 per il 2020» con la quale delinea la strategia dell'Unione contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo dell'energie

rinnovabili, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio dei Ministri UE nel marzo del 2007.

Si prevede in particolare che saranno soggetti all'obiettivo di riduzione del 10 per cento rispetto ai livelli delle emissioni del 2005 anche i settori economici fino ad oggi non compresi nel sistema di controllo e scambio e, fra di essi, l'agricoltura.

Per quanto concerne l'obiettivo fissato dal Consiglio dei Ministri UE nel marzo del 2007 di raggiungere il 10 per cento di approvvigionamento di biocarburanti sul consumo totale di benzina e gasolio da autotrazione, la citata Comunicazione della Commissione introduce innovativi indirizzi in materia di criteri relativi alla sostenibilità ambientale. In particolare per i biocarburanti si prevedono criteri minimi sulle emissioni di gas serra, criteri vincolanti sulla biodiversità, con riferimento anche al divieto di cambiare alcune destinazioni del suolo, nel quadro di un sistema di certificazione che assicuri che i vantaggi ambientali dei biocarburanti siano superiori agli eventuali svantaggi.

La Commissione si impegna inoltre a promuovere, in tutte le sue politiche, un rapido sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione.

1.3 *La legislazione in Italia*

La legge 2 dicembre 1998, n. 423 ha dato il via – all'articolo 3, comma 4 – ad un programma nazionale denominato «Biocombustibili» al fine di promuovere le azioni nazionali per la riduzione delle emissioni gassose derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto. Per la realizzazione del predetto programma la legge del 1998 aveva autorizzato la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

In seguito è intervenuto il CIPE con la delibera 15 febbraio 2000 che ha dato attuazione alla citata disposizione legislativa approvando il programma. Esso definisce in particolare come biocombustibili: l'insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione od altra trasformazione termochimica.

I fondi per tale iniziativa sono confluiti nel Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, istituito nell'esercizio 2003 sulla base dell'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge 448/2001). Le risorse per il programma biocombustibili a legislazione vigente ammontano 2,582 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, salvo che in sede di riparto del fondo unico investimenti non si decida uno stanziamento diverso.

Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) sono state introdotte numerose disposizioni in materia. Si tratta in particolare dei commi 367-383 dell'articolo unico della legge citata.

Il comma 367 della legge finanziaria 2007 ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, che ha fissato gli obiettivi

indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili¹.

Gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti sono stati modificati, anche per cercare di risolvere il contenzioso comunitario, mantenendo l'obiettivo del 2,5 per cento, ma anticipandolo al 31 dicembre 2008 e prevedendone l'ulteriore innalzamento al 5,75 per cento per la data del 31 dicembre 2010.

Le nuove soglie risultano pertanto così fissate:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

Il comma 368 della legge finanziaria 2007 ha sostituito integralmente l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, contenente disposizioni per promuovere la produzione e il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola.

In base alla sostituzione dell'articolo 2-*quater* operata dal comma 368, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti.

Si tratta dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2-*quater*, cioè del biodiesel, del bioetanolo, dell'ETBE e del bioidrogeno.

Le modalità di immissione sono definite nel comma 3 del novellato articolo 2-*quater*, il quale rinvia ad un apposito decreto la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per l'attuazione di tale obbligo, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche ed in base a criteri che in via prioritaria tengano conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o da contratti ad essi equiparati. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Per assolvere all'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, i soggetti sopra indicati possono anche acquistare, in tutto o in parte, l'equivalente quota di immissione o i relativi diritti da altri soggetti.

Il comma 2 dell'articolo 2-*quater*, nel testo novellato prevede che la quota minima di immissione, calcolata sulla base del tenore energetico, sia inizialmente fissata all'1 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,

¹ La finalità di tale decreto (articolo 1) è quella di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

immesso in consumo nell'anno solare precedente. A partire dal 2008 tale quota minima è fissata nella misura del 2 per cento.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 3 mesi, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni sono versati al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento dello stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

Il comma 5 dell'articolo 2-*quater*, nel testo novellato prevede che la sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

Il comma 6 dell'articolo 2-*quater*, nel testo novellato prevede che le pubbliche amministrazioni stipulino contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

Il comma 7 dell'articolo 2-*quater*, nel testo novellato equipara il biogas al gas naturale ai fini di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 8 dell'articolo 2-*quater*, nel testo novellato dal predetto comma 368 della finanziaria 2007, prevede che gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine gli operatori realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

Il comma 369 della legge finanziaria 2007, modifica l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*), al fine di prevedere che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da pro-

dotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. La materia prima deve provenire, in misura prevalente, dal fondo dell'agricoltore che beneficia delle agevolazioni.

Il comma 370 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 369 – stimato pari a un milione di euro a decorrere dal 2007 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202 (*Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005).

Il comma 371, i commi 374-377 e il comma 379 della legge finanziaria 2007, modificano in più parti il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi). Peraltro i commi 372 e 373 recano altre modifiche allo stesso decreto legislativo con efficacia a partire dal 2008 (si veda oltre).

Il comma 371 introduce un nuovo articolo 22-bis – disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.

Il comma citato elimina la vigente esenzione dall'accisa per il biodiesel, sostituendola con un'accisa da applicare, per l'anno 2007, con aliquota pari al 20 per cento della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.

La modifica viene inquadrata nell'ambito di un nuovo programma pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.

Con decreto interministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali), saranno determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori. Sarà data priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Il decreto dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione e con lo stesso decreto saranno stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate.

Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente che risultino, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché siano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, da parte di un beneficiario alle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse vengono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

La concessione di un'aliquota d'accisa agevolata sul biodiesel dovrà essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.

Si prevede, inoltre (articolo 22-bis, comma 2), che nelle more dell'approvazione comunitaria e dell'entrata in vigore del decreto relativo al programma per il biodiesel, per l'anno 2007 una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al regolamento n. 256 del 2003 dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunitaria, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiere e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi.

Viene stabilito, inoltre (articolo 22-bis, comma 3), che entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, è rideterminata la misura dell'agevolazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali), da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma.

Si prevede, inoltre (articolo 22-bis comma 4), che a seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione, il contingente agevolato è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'autorizzazione stessa.

Infine, il comma 5 del nuovo articolo 22-*bis* dispone che per il solo 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, nel testo vigente.

Il comma 374 della legge finanziaria 2007 dispone che, per l'anno 2007, la quota del contingente agevolato di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, pari a 180.000 tonnellate è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Il comma 375 della legge finanziaria 2007 dispone che per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel del nuovo programma pluriennale da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*), che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 422 della medesima legge.

Il comma 376 prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico sulle accise, relativi al progetto sperimentale, con una accisa ridotta, per l'uso di determinati prodotti impiegati come carburanti a ridotto impatto ambientale (bioetanolo, ETBE, biomasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 6-*ter*, del D.Lgs. n. 504 del 1995), non utilizzati negli anni 2005 e 2006, siano destinati per il 50 per cento all'incremento del contingente di biodiesel nell'ambito del nuovo programma pluriennale, e per il restante 50 per cento al Progetto sperimentale «bioetanolo», destinando in ogni caso un importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione nel settore bioenergetico.

Il comma 377 dispone che in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel nell'ambito del nuovo programma triennale, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-*ter*, del medesimo testo unico.

Il comma 378, modifica l'articolo 1, comma 422, della sopra citata legge finanziaria 2006 al fine di prevedere che l'importo destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, non deve essere utilizzato tenendo conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di esperti sui biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 379 precisa che, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378 per intesa di filiera e per contratto quadro si intendono gli isti-

tutti disciplinati dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102². La disposizione specifica «Senza comportare restrizioni della concorrenza». La specificazione normativa sembra collegarsi alla segnalazione dell'Autorità antitrust³ su cui si veda oltre.

I commi 372 e 373, prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuove disposizioni relative all'aliquota d'accisa ridotta sui biocarburanti, di cui al nuovo articolo 22-*bis* del Testo unico delle accise, introdotto dal predetto comma 371 della legge finanziaria 2007 di cui sopra.

In particolare il comma 372 provvede a sostituire, con decorrenza 2008, il comma 5 dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 5 dell'articolo 22-*bis*, nel testo novellato a decorrere dal 1° gennaio 2008 dal comma 372 in esame, stabilisce nell'ambito di un programma triennale, finalizzato all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilertbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

Il comma 372 in esame provvede altresì ad introdurre nell'articolo 22-*bis* i commi 5-*bis* e 5-*ter* sempre con decorrenza al 2008.

Il comma 5-*bis*, rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, la fissazione, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, dei criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita.

È previsto inoltre che con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati

² Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge. 7 marzo 2003, n. 38.

³ Si tratta della segnalazione AS368 del 3 novembre 2006 (consultabile sul sito internet www.agcm.it)

rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti, in modo tale che possa essere eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. La rideterminazione è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre.

Il nuovo comma 5-ter, prevede invece che in caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, sia conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell'8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

Il comma 373 subordina infine l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, dispongono l'esenzione dall'accisa per l'olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nel settore agricolo.

In base al comma 380, l'esenzione è concessa entro l'importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007.

La condizione per fruire dell'agevolazione è che l'impiego dell'olio vegetale puro sia a fini energetici e per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata.

Per la definizione di olio vegetale puro, occorre far riferimento all'allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128⁴. In base a tale disposizione l'olio vegetale puro è l'olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

Il comma 380 rinvia inoltre la definizione delle modalità per l'accesso all'agevolazione in questione ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In base al comma 381, all'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre

⁴ Recante: «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244⁵.

I commi 382 e 383 della legge finanziaria 2007, demandano a un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l'impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.

Notevoli innovazioni in materia di incentivazioni all'uso energetico delle biomasse sono stati in seguito introdotti con il decreto 1 ottobre 2007, n.159, collegato alla legge finanziaria per il 2008, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'articolo 26, comma 4-*bis*, sostituisce integralmente il già citato articolo 1, comma 382, della legge finanziaria per il 2007, dando vita ad un nuovo specifico regime di incentivazione agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse agroforestali. Si potrà in particolare accedere ai nuovi incentivi nel caso in cui le biomasse ed il biogas derivino da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, e nel caso in cui siano stati ottenuti da intese di filiera o contratti quadro, così come disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102/2005, oppure da «filiere corte», ossia quelle in cui i prodotti sono ricavati entro un raggio di 70 km. dall'impianto che li utilizza per generare elettricità.

Nel caso siano rispettate le suddette condizioni viene definita una duplice tipologia di incentivi:

- per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 Mw la possibilità di moltiplicare per il coefficiente 1,8 l'energia elettrica prodotta nell'anno precedente ai fini del riconoscimento del numero dei certificati verdi;
- per gli impianti di potenza non superiore ad 1 Mw la riforma prevede la possibilità di scegliere tra il regime dei certificati verdi e una tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni Kw elettrico.

In entrambi i casi la durata degli incentivi è pari a 15 anni. È prevista inoltre la possibilità di cumulare tali incentivi con altri incentivi pubblici, non eccedenti il 40 per cento dell'investimento totale, e la definizione di criteri di tracciabilità della filiera demandati ad uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il successivo comma 4-*ter* del medesimo articolo 26 apporta alcune modifiche tecniche alla disciplina in materia di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Di particolare rilievo quelle previste dalla lettera a), punto 6), laddove si stabilisce, per

⁵ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

quanto concerne il contingente esentato da accisa, che i quantitativi che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate, e dalla lettera c), laddove si prevede che, per il quantitativo di 180.000 tonnellate riservato agli accordi di filiera, l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato allo stesso operatore per i due anni successivi.

Il comma 4-*sexies* interviene sul regime fiscale degli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati quale carburante, per autoconsumo, nel parco macchine aziendale degli imprenditori agricoli, stabilendo che, fino ad un quantitativo annuo massimo di 5 tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fiscale.

Infine l'articolo 2, commi 139-140 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) dispone l'incremento al 3 per cento per l'anno 2009 della percentuale obbligatoria di miscelazione di biocarburanti nella benzina e nel gasolio, mentre il comma successivo stabilisce che, per gli anni successivi, tale quota potrà essere variata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. ASPETTI DI RILIEVO PER IL COMPARTO AGRICOLO NAZIONALE

2.1. *Il Contesto*

Per mettere a fuoco un tema che è di estrema importanza ed attualità nel panorama dell'intero mondo agricolo ed energetico del nostro Paese, è necessario partire, per un verso, dal contesto attuale, caratterizzato dalla crescente richiesta di petrolio e di gas naturale per la produzione di energia, quindi da eccessivi consumi e, dall'altro lato, da politiche avviate e concretizzate con il Protocollo di Kyoto del 1997 (preceduto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992), che mira alla riduzione delle emissioni di gas serra. Per quest'ultimo profilo, la sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche alternative (in questo caso biomasse e di biocarburanti), associato ad un uso più razionale dell'energia prodotta, è un obiettivo sempre più imperativo della politica energetica.

Gli usi delle biomasse riguardano, in sintesi, il riscaldamento domestico a legno, la creazione di elettricità (e ciò può avvenire con la combustione di legno e residui della lavorazione di biogas in apposite centrali in grado di produrre energia elettrica e termica) e, infine, i biocarburanti per i trasporti (i due filoni sono il biodiesel e il bietanolo).

Si devono affrontare i tre grandi filoni delle bioenergie: biocarburanti, biogas ed energie da legno. Per quanto riguarda i primi, ne esistono sostanzialmente due: il biodiesel, che deriva dai semi oleosi, e il bioetanolo, che deriva da cereali, canna da zucchero, barbabietola e cassava. I biocarburanti sono un'alternativa tecnicamente valida giacché sono miscelabili con i combustibili tradizionali e quindi non necessitano di particolari avanzamenti tecnologici per il loro consumo e distribuzione. I biocarburanti rappresentano l'unica fonte energetica alternativa al petrolio utilizzabile nel settore dei trasporti (si stima che nell'UE il settore dei trasporti sia responsabile del 21 per cento delle emissioni totali di gas ad effetto serra).

2.2. Biocarburanti

L'Europa si colloca molto bene nel campo della produzione del biodiesel: nel complesso, essa ha prodotto 3,1 milioni di tonnellate nel 2005. Anche l'Italia ha una produzione abbastanza elevata con 396.000 tonnellate. È molto significativo che l'80 per cento dei semi oleosi utilizzati per produrre biodiesel in Italia viene importato da altri Paesi.

Per quanto riguarda invece la produzione di bioetanolo, l'Europa è in una posizione assolutamente modesta: stiamo parlando infatti di 1,5 milioni di tonnellate che, tra l'altro, vengono prodotte principalmente in Francia, Spagna, Svezia, Germania e Polonia. Il primo produttore in termini di capacità produttive e di esportazione è il Brasile, poiché produce oltre 14 milioni di tonnellate e destina il 50 per cento della produzione di canna da zucchero alla produzione di etanolo. Quest'ultimo è utilizzato in miscela fino al 25 per cento. I motori delle auto ad etanolo riescono ad utilizzare molto bene anche miscele variabili ed hanno di conseguenza una grande diffusione, dato che rappresentano addirittura il 66,7 per cento delle immatricolazioni del Brasile. Anche gli Stati Uniti hanno una produzione molto rilevante di etanolo, che supera i 16 milioni di tonnellate, dovuta anche ad una politica di incentivi che prevede detassazioni e sgravi fiscali. Infine anche la Cina si sta muovendo in questa direzione: negli ultimi anni ha attivato 200 siti per una produzione di 1 milione di tonnellate l'anno, quindi si presenterà nel panorama mondiale con notevole impatto.

È interessante osservare i costi comparati di produzione del bioetanolo e del biodiesel. Negli Stati Uniti la materia prima grano ha un costo di produzione per litro di 0,545 dollari, a fronte dei 0,289 dollari circa del mais; nell'Unione europea siamo invece a 0,573 dollari per il grano e a 0,448 dollari per il mais, quindi parliamo di costi di produzione alquanto rilevanti. Per quanto riguarda la canna da zucchero, in Brasile essa ha un'incidenza di costo di 0,219 dollari, quindi risulta molto vantaggiosa, tant'è vero che, come sintesi, si può dire che normalmente il costo di produzione del bioetanolo è superiore al costo della benzina, al netto delle tasse, tranne che nei due casi citati: il bioetanolo prodotto negli Stati Uniti dal mais e il bioetanolo prodotto dalla canna da zucchero in Brasile. In

tutti gli altri casi il costo del bioetanolo risulta più alto di quello della benzina. Queste valutazioni sono fatte rispetto al prezzo del barile di petrolio del 2004; tale convenienza è aumentata nel 2006 con l'innalzamento del prezzo del barile. Rimane in ogni caso non conveniente l'etanolo prodotto dalle bietole o dal grano.

In generale (salvo il caso del Brasile, che però ha costi di produzione molto bassi), tutte le produzioni di biocarburante ricevono forme di incentivo statale in termini di sostegno alla produzione o di riduzioni ed esenzioni da tasse e accise. In Europa la riduzione dell'accisa si colloca su una media di 0,30 euro per litro.

Si stima che ad oggi nei Paesi OCSE per realizzare un 3 per cento di biocombustibili, rispetto al fabbisogno complessivo di carburanti liquidi, la spesa da destinare ad interventi di sostegno sia di circa 10 miliardi di dollari l'anno. Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle terre, se si volesse realizzare una produzione di biocarburanti che coprisse il 10 per cento dell'attuale consumo di carburanti (obiettivo dell'Unione europea), negli Stati Uniti e nel Canada sarebbe necessario destinarvi 30 per cento delle attuali superfici arabili, mentre nell'Europa a 15 arriveremmo addirittura al 72 per cento. Questo è un dato assolutamente significativo. In Brasile la situazione è completamente diversa: per coprire il 10 per cento del fabbisogno con biocarburanti è necessario il 3 per cento della superficie di quel Paese. Ciò è legato soprattutto al fatto che in Brasile ci sono bassi consumi energetici a fronte di estensioni di superficie molto più ampie.

Queste considerazioni ci riportano al tema della competizione tra le produzioni *food* e quelle *no food* ed alla necessità di affrontare tali questioni con grande equilibrio per evitare di creare un'eccessiva competizione per quanto attiene la domanda di terra. Alcune riflessioni riguardano, quindi, i rischi legati alla competizione nell'allocazione della terra, che sono rischi reali, tenuto conto dei dati a disposizione. La domanda di terra da destinare a *no food* potrebbe invece ridursi nel momento in cui si realizzassero i progressi tecnologici necessari alla produzione di etanolo da biomasse cellulosiche o ligno-cellulosiche, considerata attualmente la nuova frontiera che potrebbe divenire operativa nel prossimo decennio.

2.3. Biogas

Un altro aspetto da verificare riguarda la produzione di biogas, che potrebbe rappresentare una valida prospettiva su cui fondare anche un equilibrio forte fra produzioni agricole ed dei sottoprodotti. In Europa c'è una buona produzione di biogas, in particolare nel Regno Unito ed in Germania (in quest'ultima vi sono oltre 2.700 impianti che utilizzano i liquami zootecnici). Il biogas è utilizzato per circa due terzi per la produzione di energia elettrica e per un terzo per la produzione di energia termica. Ancora residuale è la trasformazione del biogas in carburante per

autotrazione, benché in Svezia vi siano 800 mezzi pubblici ed un treno alimentato da biogas. Tale situazione ha avuto uno sviluppo soprattutto per effetto della direttiva nitrati (91/676/CEE), che ha limitato la possibilità di spandere liquami sui terreni. Tale direttiva ha pertanto spostato l'attenzione sulla necessità di utilizzare questi sottoprodotti, con risultati molto positivi in diversi Paesi comunitari.

In Italia la produzione di biogas è ancora limitata: 376.000 tonnellate di petrolio equivalenti (dati 2005) e soltanto il 20 per cento che deriva dai liquami zootecnici, mentre l'80 proviene da rifiuti solidi urbani. Naturalmente le opportunità di sviluppo sono legate anche alla possibilità di creare una filiera molto corta, nella quale si possa passare direttamente dalla produzione, alla trasformazione con impianto a biogas, alla vendita all'utilizzatore finale dell'energia elettrica che si produce durante la trasformazione, con indubbi vantaggi sul piano della competitività e della compatibilità economica. Secondo le stime correnti gli impianti a biogas sono ammortizzabili in un lasso di tempo che va dai quattro agli otto anni in relazione agli incentivi previsti dalla Legge finanziaria per il 2008.

La digestione anaerobica di biomasse umide è al momento la tecnologia più diffusa nelle aziende agricole italiane, soprattutto nel settore zootecnico, anche in relazione alla flessibilità degli impianti ed ai costi contenuti.

2.4. *Biomasse legnose*

Per ciò che concerne la biomassa lignocellulosica, il legno rappresenta una percentuale importante dell'energia da fonti rinnovabili; stiamo parlando del 27,5 per cento, con un uso stimato in 15 milioni di tonnellate, pari a 4,6 milioni di tonnellate di petrolio. Si tratta di un mercato in espansione soprattutto per la domanda di pellet e cippato per le caldaie domestiche, che hanno nel frattempo raggiunto livelli di rendimento assolutamente paragonabili a quelli delle altre energie. Si tratta infatti di un rendimento dell'80-90 per cento, al pari di normali caldaie a gas o a gasolio, a testimonianza del fatto che l'evoluzione della tecnologia ha consentito di ottenere un risultato molto importante. Vi è un'esperienza di filiera corta in Basilicata in cui si utilizza legno e si produce energia elettrica e calore da parte delle imprese agricole con un buon livello di remuneratività. Certamente non si possono trascurare tutta una serie di problemi per utilizzare la filiera del bosco; è necessario innanzitutto superare il frazionamento della proprietà, che può creare difficoltà. In questo senso è evidente che anche politiche attive di settore possono aiutare a creare le condizioni di concentrazione per l'utilizzo del fattore bosco.

Di particolare interesse le esperienze, in corso di avvio con i finanziamenti dei Piani di sviluppo rurale, che riguardano la microgenerazione elettrica da biomasse legnose ed il teleriscaldamento a biomassa, quest'ultimo già presente con impianti ad elevata efficienza in Piemonte, in Lombardia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI SVOLTE PRESSO LA 9^a COMMISSIONE

3.1 Nella seduta del 6 febbraio 2007 è stato audito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali On. Paolo De Castro. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:

Biomasse e biocombustibili:

La situazione attuale: l'energia prodotta da biomasse, in Italia, è pari a circa 5 milioni di tonnellate di petrolio equivalente, mentre il potenziale stimato è di circa 25 milioni di tonnellate di petrolio equivalente.

Interventi necessari: prevedere un quadro organico di interventi che garantiscano una convenienza economica per gli agricoltori che investono nel settore delle agroenergie, permettendo di raggiungere, entro il 2010, l'obiettivo di un milione di ettari dedicati a colture energetiche.

Biogas – vantaggi: la realizzazione di piccoli impianti di biogas può costituire una ulteriore fonte di reddito per l'agricoltore e può contribuire a far rispettare, a livello comunitario, i limiti stabiliti dalla direttiva sui nitrati che ha sensibilmente ridotto i quantitativi di liquami zootecnici spandibili sui terreni.

Biocarburanti

Biodiesel: è opportuno prevedere una serie di interventi volti ad un maggiore utilizzo delle produzioni nazionali di colza, girasole e soia al fine di creare una filiera interna che sostituisca, progressivamente, la produzione che utilizza la materia prima importata. Prospettive: a seguito della sottoscrizione, nel 2006, del primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti, è previsto l'utilizzo, entro il 2010, di una superficie pari almeno a 240.000 ettari, interamente dedicata alla produzione di biodiesel.

Bioetanolo: è stato avviato uno specifico programma di sviluppo della filiera del bioetanolo, mediante la previsione di un finanziamento pari a 73 milioni di euro annui, fino al 2010, che consentirà la realizzazione di almeno due grandi impianti di produzione di bioetanolo in Italia.

3.2. Nella seduta del 17 aprile 2007 è stato audito il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare On. Alfonso Pecoraro Scario. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:

Biomasse e biocombustibili

Lo sfruttamento a fini energetici delle biomasse può assumere un ruolo strategico, anche se vi è il rischio di creare delle false aspettative sull'utilizzo delle biomasse per risolvere i problemi energetici del Paese. Nel valutare le potenzialità offerte dalle biomasse si deve considerare le dimensioni e le caratteristiche del territorio privilegiando la creazione di impianti di piccole dimensioni, collocati in aree lontane dai porti, per evitare il fenomeno dell'importazione di materia prima estera nell'ambito delle filiere energetiche.

Biocarburanti

Necessità di ampie superfici coltivabili ed equilibrio tra produzioni *food* e *no food*: l'Italia presenta numerose differenze territoriali (sia in relazione alle dimensioni delle aree coinvolte, sia con riferimento alla diversità delle colture impiantate) rispetto ai principali Paesi produttori di biocarburanti tra cui il Brasile e gli Stati Uniti, con particolare riguardo al bioetanolo. In Italia, pertanto, nella promozione dei biocarburanti, sembra opportuno ricercare un equilibrio tra il mantenimento di una produzione agricola alimentare di qualità e lo sviluppo delle produzioni *no food*.

È opportuno continuare a procedere nella predisposizione di interventi, come quelli già previsti dalla legge finanziaria 2007, che si muovano nella direzione di aumentare le percentuali d'obbligo di utilizzo di biocarburanti mantenendo peraltro un forte vincolo di filiera.

3.3. Nelle sedute del 6 e 20 marzo 2007 è stato audito il Presidente dell'INEA Ing. Lino Carlo Rava. Questi in sintesi i principali contenuti del suo intervento:

Biomasse

Un maggiore ricorso alle biomasse come fonte di produzione di energia può contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE nell'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. La promozione delle biomasse, inoltre, contribuirebbe ad affrontare i problemi di approvvigionamento energetico legati alla crescente richiesta di petrolio e di gas naturale per la produzione di energia che ha determinato un continuo rialzo dei relativi prezzi creando delle oggettive difficoltà, all'Italia e all'Europa.

In Italia l'offerta di biomasse risulta frammentata a causa dei problemi strutturali delle imprese del comparto, connotate da una piccola dimensione aziendale: a questo proposito si vedano i dati sulla ridotta superficie agricola a disposizione delle singole aziende con una media di 7,4 ettari, mentre solo il 2 per cento della superficie agricola è al di sopra dei 50 ettari. I ritardi accumulati dalle imprese nel processo di crescita dimensionale si ripercuotono quindi sulle capacità di produrre energie alternative e hanno degli effetti negativi anche sul fenomeno dell'importazione di biomasse dall'estero che, pur caratterizzate da elevati costi di trasporto, giungono, comunque, sul mercato nazionale con prezzi competitivi.

Biogas

la realizzazione di piccoli impianti di biogas in aziende agricole può rappresentare una forma di integrazione fra la produzione alimentare e la produzione non alimentare. In Italia, la produzione di biogas è molto limitata, mentre altri Paesi europei, come ad esempio la Germania, ove sono presenti oltre 2700 impianti, hanno recentemente aumentato in maniera considerevole la produzione di biogas anche per effetto della direttiva nitrati che ha limitato la possibilità di spandere i liquami sui terreni.

3.4. Nelle sedute del 20 febbraio 2007 e del 21 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Associazione Italiana Coltivatori. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biomasse

Lo sviluppo delle biomasse deve passare attraverso la realizzazione di microimpianti diffusi sul territorio che utilizzino biomasse di origine locale poiché l'importazione di materia prima estera produce dei danni economici e degli elevati costi ambientali. È opportuno che i microimpianti vengano gestiti da imprese agricole in forma singola o aggregata (COLDIRETTI).

Nella promozione delle biomasse si deve valutare attentamente la loro provenienza, poiché la materia prima di origine extracomunitaria può costare molto meno di quella italiana, anche se la trasformazione avviene poi sul territorio italiano, provocando l'emissione di quantitativi di CO₂.

A questo proposito sembra opportuno una revisione della disciplina del certificato verde che, attualmente, prevede una remunerazione per la materia agricola che viene utilizzata come rinnovabile, a prescindere dalla provenienza della produzione agricola stessa (CONFAGRICOLTURA).

Lo sviluppo nell'impiego delle biomasse può costituire un'opportunità nella prospettiva di una agricoltura multifunzionale, tuttavia bisogna valutare attentamente le caratteristiche dell'agricoltura italiana prevalentemente orientata alla produzione di derrate alimentari. Bisogna evitare, inoltre, l'imposizione agli agricoltori di colture a loro sconosciute o di difficile praticabilità sulle aree coinvolte (CIA).

Per promuovere adeguatamente le biomasse è fondamentale garantire una convenienza economica agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di accordi di filiera che consentano una forma di partecipazione degli agricoltori al valore aggiunto del prodotto finito (COLDIRETTI).

Per quanto concerne il dimensionamento degli impianti occorre evitare la creazione di megaimpianti che creano problemi di indotto ambientale e sono difficilmente accettati dalle popolazioni interessate (CIA).

Biodiesel e bioetanolo

il problema della convenienza economica: gli accordi raggiunti in passato non hanno prodotto degli effetti positivi sul piano economico poiché la remunerazione del prodotto base da trasformare è stata quasi inesistente per gli agricoltori che hanno investito (CONFAGRICOLTURA).

Per raggiungere l'obiettivo di produrre, in Italia, almeno il 10 per cento di energia da biodiesel, senza ricorrere alla materia prima estera, è necessario utilizzare delle superfici di circa 400.000 ettari, procedendo ad una programmazione nell'ambito di un Piano energetico nazionale (CIA).

3.5. Nella seduta del 7 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentanti degli organismi della cooperazione AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e ASCAT-UNCI. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biomasse e biocombustibili

Gli organismi della cooperazione, in considerazione del forte radicamento sul territorio, possono farsi interpreti della promozione di piccoli impianti (da 1-3 megawatt) di microgenerazione da biomassa per la produzione di energia e calore. Le biomasse legnose possono essere impiegate per alimentare delle centrali termiche nei piccoli comuni tra i 4.000 e i 7.000 abitanti fornendo così una risposta alle problematiche legate alla mancata metanizzazione dei piccoli comuni.

Biocarburanti

A seguito della defiscalizzazione prevista con la legge finanziaria 2007 è possibile realizzare, in particolare nell'area del Nord-Est, degli impianti (2-3) per la produzione di bioetanolo. Ciascuno di questi impianti potrebbe produrre circa 2 milioni di ettolitri di bioetanolo mediante l'impiego di circa 50.000 ettari di mais.

3.6. Nella seduta del 14 marzo 2007 sono stati auditi i rappresentanti della associazioni ASSICA, ASSOCARNI e ASSALZOO. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biomasse e biocombustibili

Lo smaltimento dei sottoprodotti ha un costo notevole sull'intera filiera zootecnica e il loro possibile utilizzo, per la produzione di energia elettrica, consentirebbe di ricavare dei vantaggi per l'intera filiera (Assalzo).

La promozione di impianti di biogas consentirebbe una diminuzione dei costi di mantenimento dei capi in azienda e permetterebbe di affrontare le difficoltà degli allevatori in relazione alla direttiva nitrati (Assica). L'esperienza degli impianti di Biogas è ormai sviluppata in Lombardia e in Emilia-Romagna, che ha previsto, in passato, dei contributi per la realizzazione di singoli impianti. È opportuno, inoltre, procedere alla creazione di impianti consortili in cui far confluire, ad esempio, le deiezioni provenienti dai comuni consorziati (Assica).

Biocarburanti

Uno degli svantaggi maggiori è costituito dalla trasformazione delle colture *food* in colture *no food* destinate ai biocarburanti (Assalzo). Un ulteriore elemento negativo è inoltre rappresentato dal rischio, ad esempio, di un considerevole aumento del prezzo dei cereali nell'ipotesi in cui non vi sia un adeguato aumento della produzione per fornire al settore la materia prima necessaria alla produzione di biocarburanti (Assica).

3.7. Nella seduta del 27 marzo 2007 è stata audita una delegazione di Assessori in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Questi in sintesi i contenuti principali dell'audizione:

Biomasse e biocombustibili

Lo sviluppo delle biomasse può costituire una ulteriore fonte di reddito per gli agricoltori. Nella promozione delle agroenergie, tuttavia si deve avere cura dello sviluppo locale, della valorizzazione del territorio, valutando la produzione dell'energia in relazione ai profili della sostenibilità.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome propone l'introduzione di un certificato verde unico agricolo, da corrispondere ai produttori di energia elettrica rinnovabile, che riunisca i certificati già esistenti.

Occorre procedere ad una semplificazione normativa ed amministrativa, proseguendo con l'esperienza dei contratti quadro nazionali da applicare, anche, ai contratti quadro regionali.

Biocarburanti

È opportuno che sia prevista la completa defiscalizzazione dei biocarburanti prodotti da imprese agricole e forestali sia nel caso di autoconsumo aziendale, sia nell'ipotesi di una vendita a terzi del prodotto, garantendo un adeguato sistema di certificazione che consenta la rintracciabilità del prodotto.

3.8. Nella seduta del 4 aprile 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle organizzazioni ASSOBIODIESEL e ASSOCOSTIERI. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biocarburanti

Il mercato del biodiesel ha bisogno di appositi incentivi (defiscalizzazione o obblighi di immissione sul mercato) poiché, allo stato attuale, la produzione industriale ha un costo più elevato rispetto a quello del carburante fossile.

Gli impianti presenti in Italia hanno una capacità di produzione di circa 1.300.000 tonnellate, mentre vi sono dei progetti per la realizzazione di altri impianti anche attraverso il processo di ristrutturazione dell'industria saccarifera.

L'Italia, avendo una capacità produttiva superiore al fabbisogno del mercato interno esporta dei quantitativi di biodiesel principalmente verso la Germania. L'attuale carenza di materia prime alimenta il fenomeno dell'importazione di materia prima estera. Per salvaguardare, pertanto, l'intera filiera agricola nazionale è opportuno promuovere appositi accordi per la fornitura di materie prime.

3.9. Nella seduta del 2 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti della società AGRICONSULTING. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biomasse e biocombustibili

La promozione delle biomasse può costituire una alternativa reddituale per gli imprenditori agricoli che decidono di impiegare le proprie produzioni a fini energetici. A seguito dell'entrata in vigore del principio del disaccoppiamento, gli agricoltori hanno interesse ad individuare delle coltivazioni con rendimenti diversi da quelli tradizionali.

Attualmente la maggior parte delle biomasse è di provenienza estera; bisogna pertanto favorire e incentivare l'utilizzo di biomassa nazionale che sia certificata, consentendo di individuare la tracciabilità in tutta la fase dell'approvvigionamento.

Biocarburanti

Il biodiesel, attualmente, non assicura all'agricoltore un'adeguata redditività, poiché gli incentivi, fino ad ora sono stati prevalentemente indirizzati verso il mondo industriale che importa prodotto estero da trasformare in biodiesel. In Italia la produzione di bioetanolo ha delle difficoltà di avvio dovute al ritardo nella predisposizione di incentivi che rendano convenienti gli investimenti in tale settore.

3.10. Nella seduta dell'8 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti di ITABIA e ASSODISTIL. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Biomasse e biocombustibili

L'Italia impiega una quantità notevole di materiali lignocellulosici che vengono normalmente utilizzati nel riscaldamento domestico sia in forma individuale che attraverso il teleriscaldamento.

È opportuna la redazione di un testo unico sulla bioenergia, che riordini in un corpus legislativo la normativa esistente anche per fornire delle certezze agli investitori.

Allo stato attuale l'efficienza di conversione dell'energia contenuta nelle biomasse in energia utile, termica o elettrica, è estremamente bassa, soprattutto per quel che riguarda il riscaldamento domestico. Occorre quindi promuovere la sostituzione dei vecchi impianti in modo da garantire una maggiore resa energetica, favorendo, al contempo, lo sviluppo del teleriscaldamento che, anche sulla base dell'esperienza di altri Paesi (Austria, Svezia e Germania) ha un'efficienza di conversione termica molto elevata (80-90 per cento) e consente un uso più razionale della biomassa disponibile.

Biocarburanti

La quasi totalità della produzione di biodiesel è legata all'uso di materia prima estera proveniente, in particolare, dalla Francia e dalla Germania. Per quanto concerne il bioetanolo le misure previste in passato (fondi per la defiscalizzazione del bioetanolo) non hanno ricevuto attuazione pratica ostacolando così gli investimenti in tale settore.

3.11. Nella seduta del 9 maggio 2007 sono stati auditi rappresentanti delle organizzazioni Unione Seminativi, Assofertilizzanti, APER, FIPER, AIEL e CNER. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione.

Biomasse e biocombustibili in Italia possono essere destinati non più di 200-300.000 ettari, provenienti prevalentemente da terreni *set-aside*, dalla rotazione delle colture nelle zone maggiormente fertili, o attraverso lo sfruttamento di terreni marginali (Assofertilizzanti).

Biocarburanti

Molti imprenditori agricoli preferiscono orientare gli investimenti su colture alimentari che garantiscono una maggiore redditività. In alcune aree, come la Pianura padana, ad esempio, ove l'attuale prezzo del mais è elevato, è difficile convincere i produttori a dedicarsi alle colture come la colza e il girasole che hanno una resa economica inferiore (Unione seminativi).

3.12. Nella seduta del 15 maggio 2007 sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione italiana delle organizzazioni non governative (ONG). Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione:

Bioenergie-criticità

Alcuni studi hanno messo in evidenza che per sostituire una quantità significativa dell'energia fossile in Italia si dovrebbe incrementare del 10 per cento l'impiego della popolazione attiva in agricoltura e occorrerebbe una superficie arabile pari a tre volte quella oggi disponibile in Italia.

Attualmente vi è un processo in atto, nei Paesi in via di sviluppo, di progressiva deforestazione per la produzione di materie prime, con inevitabili ripercussioni sul piano ambientale.

La promozione di determinate colture per lo sviluppo delle agroenergie comporta un aumento dei prezzi delle derrate alimentari, che incrementa il problema della sottoalimentazione e della concorrenza sleale nei Paesi in via di sviluppo.

3.13. Nella seduta del 13 giugno 2007 sono stati auditi i rappresentanti delle associazioni Legambiente e WWF-Italia. Questi in sintesi i principali contenuti dell'audizione.

Biomasse e biocombustibili

La questione dello sviluppo delle biomasse deve essere affrontata a livello comunitario mediante un coordinamento e l'individuazione di *standard* comuni tra i diversi Paesi dell'UE. È opportuno, inoltre, impedire la perdita di biodiversità nelle zone di alto valore, escludendo, da colture a biomasse le foreste, le zone di allagamento dei fiumi e tutte le zone naturali o seminaturali e quelle umide (Legambiente).

Il rischio è che, nello sviluppo delle biomasse, le coltivazioni food siano soccombenti rispetto a quelle no-food in considerazione dell'importanza che riveste il settore agroalimentare in Italia. Le centrali debbono essere di piccole dimensioni nell'ambito di filiere agroenergetiche corte (WWF).

4. LA MISSIONE DELLA COMMISSIONE IN GERMANIA

La Delegazione della 9^a Commissione permanente del Senato, composta dalla senatrice De Petris, alla guida della Delegazione, e dal senatore Piccioni, ha effettuato un primo sopralluogo di carattere marcatamente tecnico nello Stato della Baviera, particolarmente all'avanguardia nel settore delle energie rinnovabili, arrivando a Monaco di Baviera nella serata del 27 settembre.

Venerdì 28 settembre, la Delegazione ha effettuato la visita dell'impianto a biogas con materie prime rinnovabili di Irlbach. Tale impianto, entrato in funzione a partire dal 2004, utilizza come biomassa per la fermentazione insilati di mais, erba, patate, barbabietola, segale e borlanda; il biogas viene prodotto attraverso la decomposizione microbica in un processo di digestione anaerobica. Il calore prodotto viene utilizzato per il riscaldamento degli edifici attigui. Trattandosi di un impianto di cogenerazione, attraverso un generatore il biogas viene trasformato in energia elettrica immessa nella rete pubblica.

Quindi, nella stessa mattinata, la Delegazione ha visitato l'impianto per la produzione di pellets CompacTec di Straubing, che come è noto consiste in piccoli cilindri di segatura pressata proveniente in larga parte da legna allo stato vergine; è stato sottolineato come il pellet sia molto competitivo rispetto ad albiti biocombustibili solidi per l'elevata densità energetica e anche alla esigenza di spazi di stoccaggio più contenuti.

Successivamente, la Delegazione si è quindi recata, nella stessa cittadina di Straubing, a visitare l'impianto di riscaldamento a cippato di legno del vivaio comunale, quale esempio di impianto di ridotte dimensioni. Successivamente, la Delegazione ha visitato il Centro di competenza per le materie prime rinnovabili, che è stato fondato nel 2005 da varie istituzioni universitarie e che riceve finanziamenti dal Ministero competente dello Stato di Baviera. La Delegazione ha potuto visitare gli ampi spazi espositivi, che comprendono una mostra permanente delle applicazioni nel settore delle risorse rinnovabili. Ha altresì visitato la sede di C.A.R.-

M.E.N. e.V., che rappresenta un'istituzione senza fini di lucro che svolge attività di consulenza, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle risorse rinnovabili, come pure fornisce consulenza e assistenza per la realizzazione e lo sviluppo delle risorse rinnovabili.

Infine, la Delegazione ha potuto visitare la centrale di cogenerazione di Sauerlach, per la produzione di energia elettrica e termica, e per la produzione di calore per un'area industriale, il centro della località, alcuni edifici comunali e un complesso residenziale con una lunghezza della rete di circa 16 km.

La Delegazione ha incontrato a Berlino il 1° ottobre, presso il Ministero dell'agricoltura, alimentazione e tutela dei consumatori il dirigente ministeriale, dottor Neumann (responsabile per il settore delle risorse rinnovabili) e il dottor Daebeler, Vice Direttore dell'Agenzia Federale per le materie prime rinnovabili.

La senatrice DE PETRIS ha preliminarmente precisato le finalità della missione, effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario, facendo rilevare il grande interesse della Commissione ad approfondire il sistema legislativo adottato dalla Germania federale in termini di incentivi a favore delle fonti energetiche rinnovabili, ricordando la situazione, particolarmente diversificata e complessa dell'agricoltura italiana, ancorata a produzioni agricole di qualità e caratterizzata da estensioni agricole di minore ampiezza rispetto alla situazione tedesca. Ha altresì richiamato la normativa adottata sul biodiesel, esente da accisa, che ha implicato l'importazione di materie prime estere con una limitazione, di fatto, dei benefici solo per gli importatori e non per i produttori agricoli. Nel prefigurare, pertanto, che i nuovi interventi normativi per il settore dovrebbero legare le agevolazioni fiscali al parametro dei chilometri percorsi dalle materie prime, potenziando maggiormente il settore del recupero dei residui di lavorazione (biogas) e quello delle bioenergie, legato al comparto forestale, ha conclusivamente evidenziato i benefici che potrebbero derivare da un'armonizzazione normativa, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini del raggiungimento, da parte di tutti i Paesi dell'Unione, degli obiettivi comunitari già previsti.

Nell'incontro, da parte tedesca, è stato illustrato l'approccio adottato dalla legislazione tedesca, volta ad assicurare obiettivi sia di protezione climatica e ambientale, sia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici, di cui quasi il 100 per cento è costituito dal petrolio, nonché di promozione degli sviluppi tecnologici e degli effetti economici dell'uso delle bioenergie e di garanzia di redditi aggiuntivi per i produttori agricoli e dei proprietari di terreni forestali, migliorando l'occupazione nelle zone rurali. Sono stati inoltre ricordati i problemi di approvvigionamento energetico della Germania, che deve importare circa il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico.

Sono stati quindi richiamati gli obiettivi europei sia del Piano di azione per le biomasse, sia della riunione del Consiglio europeo del marzo 2007 (fra cui la riduzione del Co2 del 20 per cento entro il 2020 e l'ele-

vazione sempre al 20 per cento della quota delle energie rinnovabili pure entro la medesima data).

Gli obiettivi della Germania in materia di bioenergie sono stati definiti sia nell'accordo di coalizione, che nell'ultima riunione delle forze della coalizione governativa dell'agosto 2007 (il cosiddetto programma di Meseberg). L'accordo di coalizione ha previsto che la quota delle energie rinnovabili salga al 50 per cento per il 2050 e che la quota per i biocarburanti salga all'8 per cento entro il 2015 e al 17 per cento entro il 2020. Il richiamato, recentissimo accordo stipulato con il Programma di Meseberg ha fissato ulteriori, più ambiziosi obiettivi, nell'ambito del Programma per l'energia e il clima, da attuare sul piano normativo in tempi brevissimi.

Le agevolazioni e gli interventi normativi attualmente vigenti nella Germania, sempre nel quadro della normativa comunitaria, sono rappresentati dalla Legge sulle energie rinnovabili (EEG); dalla Legge sulle quote dei biocarburanti/ legge sulla tassazione dell'energia; dal Programma di incentivazione del mercato delle energie rinnovabili e dai finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo nel settore, nel quale opera, con una dotazione di 50 milioni di euro, l'Agenzia federale per le materie prime rinnovabili. Inoltre, dal 1° gennaio del 2008, diventerà anche operativo un centro di ricerca gestito dal solo Ministero delle politiche agricole.

Nell'attuale situazione la percentuale di bioenergie rispetto al totale delle materie prime rinnovabili nel 2006 è stata del 5,8 del fabbisogno energetico: di tale quota il 72,3 per cento è derivato da biomasse.

Sempre nell'ambito delle fonti rinnovabili di energia, per quel che riguarda la produzione di elettricità nel 2006 le bioenergie, incluso il biogas, hanno rappresentato una percentuale del 26 per cento, l'energia eolica del 41 per cento, l'energia idrica del 30 per cento e l'energia solare del 3 per cento.

Per il settore della produzione di calore, nello stesso anno, la produzione di calore da biomassa ha un valore preponderante (pari al 94 per cento), mentre quella solare ha una quota del 4 per cento e la geotermica del 2 per cento.

Per quel che riguarda l'estensione dei terreni dedicati a risorse rinnovabili, va rilevato che si è registrato un considerevole aumento dell'area coltivata a materie prime rinnovabili dal 1993 al 2006: in tale anno, sul totale dell'area coltivabile in Germania, la quota della superficie coltivata a materie prime rinnovabili è del 13 per cento, pari a circa 1,6 milioni di ettari, che potrebbe, nel 2010 arrivare a rappresentare una percentuale di 2 milioni di ettari della SAU totale (di circa 17 milioni di ettari).

È stato quindi esaminato il settore dei biocarburanti in Germania, che rappresenta una percentuale di poco superiore al 6 per cento sul consumo totale nel 2006. Sotto tale profilo, per il 2007, la capacità produttiva del biodiesel è prevista in circa 5 milioni di tonnellate e per il bio-etanolo in 0,65 milioni di tonnellate. In ogni caso, l'obiettivo politico della legi-

slazione tedesca è quello di facilitare la partecipazione degli agricoltori al processo di trasformazione delle biomasse.

È stato anche ricordato che, fino al luglio 2006 era prevista una forma di esenzione totale per i biocarburanti, mentre, a decorrere dall'agosto 2006 il quadro normativo è stato modificato con la previsione di una progressiva tassazione dei biocarburanti (con il graduale aumento dell'accisa sul biodiesel e sul carburante da olio vegetale) per arrivare a regime nel 2012, con l'adeguamento dell'agevolazione fiscale per i biocarburanti.

Nel gennaio 2007 è stata inoltre varata una nuova Legge sulle quote di miscelazione dei biocarburanti e sulla tassazione dell'energia, con la finalità di raggiungere una quota di biocarburanti minima. Viene previsto un progressivo aumento delle quote per i biocarburanti (relativamente al contenuto energetico), che dovrebbero passare al 6,75 nel 2010 e all'8 per cento nel 2015. In particolare, si prevede che le aziende distributrici di carburanti hanno l'obbligo di vendere una quota minima di biocarburanti; nell'ambito della quota, i biocarburanti sono soggetti alla tassazione piena; i biocarburanti puri fuori quota godono di agevolazioni fiscali fino al 2012; i biocarburanti di seconda generazione, l'E85 e il biogas godono di sgravi fiscali fino al 2015; l'E85 e i biocarburanti di seconda generazione godono di esenzioni fino al 2015; i biocarburanti puri utilizzati nel settore agricolo continuano ad essere esentasse.

Per quel che riguarda la legislazione sulle fonti rinnovabili (EEG), entrata in vigore nel 2004, viene considerata uno strumento efficiente per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento al settore eolico, solare, da biomassa e geotermico. Il quadro normativo si basa sull'offerta ai produttori della certezza del ritorno economico dei loro investimenti per un periodo di almeno venti anni, attraverso un sistema di tariffa fissa di immissione stabilita per il singolo impianto in base all'anno di messa in servizio e in relazione alla tecnologia adottata: il sistema si basa quindi sulla previsione di un prezzo fisso per il produttore e di un obbligo per il gestore della rete di accettare l'emissione in rete dell'elettricità prodotta alle tariffe accordate; i pagamenti garantiti variano da 8 a 15 centesimi per kWh, mentre un extra bonus (da 4 a 6 centesimi per kWh) viene garantito per l'energia prodotta dall'uso di materia prime rinnovabili e nel caso degli impianti di cogenerazione (di calore ed energia elettrica). È inoltre previsto che la normativa citata possa essere modificata nel 2008 sulla base di una valutazione di monitoraggio dei risultati raggiunti, che sarà presentata nel 2007.

Quanto al settore del biogas, in Germania gli impianti per la produzione di biogas hanno raggiunto il numero di circa 3500, con oltre 1000 MWeL, per 163.000 ettari coltivati a piante energetiche su terreni *set-aside*, oltre l'80 per cento dei quali utilizzano mais, mentre il resto del terreno è coltivato a cereali e erbacee. Viene comunque stimato che è possibile aumentare il numero degli impianti per la produzione di biogas in modo significativo.

Per quel che riguarda la produzione di calore, sono previsti notevoli incentivi per la produzione di calore da fonti rinnovabili; in particolare,

sono previsti incentivi finanziari per la riconversione a fonti di energia rinnovabili degli impianti di riscaldamento di edifici e fabbriche e ulteriori facilitazioni sono concesse a chi impianta sistemi di collettori solari e generatori a biomassa e anche per l'installazione di reti locali di teleriscaldamento.

Viene quindi illustrato un prospetto relativo al Programma di incentivi per il mercato delle energie rinnovabili nel 2007 che prevede, sotto varie strumentazioni finanziarie, l'erogazione di 213 milioni di euro nel 2007 (rispetto ad un ammontare erogato nel 2006 pari a 180 milioni di euro).

Conclusivamente, è stato ricordato che lo stanziamento, da parte del Ministero dell'agricoltura, per la ricerca e lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stato previsto in 50 milioni di euro per il 2007 (per la ricerca e lo sviluppo; per la combustione di biomassa con riduzione dell'emissione di polveri e per la produzione di biogas, anche con uso innovativo). Tali competenze di incentivazione sono attribuite alla Agenzia Federale per le risorse rinnovabili.

Conclusivamente, la strategia messa in atto nella Germania federale prevede: una promozione nell'uso delle fonti rinnovabili nei quattro settori del calore, dell'elettricità, dei carburanti e delle materie prime; un aumento della disponibilità di tecnologie mature e pronte per il mercato; l'ottimizzazione dell'uso del calore che appare particolarmente vantaggioso per quel riguarda la riduzione di Co₂, l'efficienza energetica e la sostenibilità economica; lo sfruttamento del potenziale non utilizzato di biomassa, sia per la produzione di mangimi, la gestione sostenibile della produzione di biomasse (sia per prevenire il degrado ambientale che per acquisire il consenso da parte del pubblico); il contenimento delle emissioni di sostanze nocive; l'integrazione della produzione interna con i prodotti importati; il miglioramento della sostenibilità economica della produzione di biomasse; la ricerca in particolare dedicata alla riduzione delle emissioni di Co₂; lo stanziamento di fondi del Ministero dell'agricoltura in particolare per favorire l'apporto della silvicoltura e dell'agricoltura alla produzione e trasformazione delle materie prime, e anche per incrementare l'occupazione e per creare ricchezza nelle aree rurali.

Dopo un riesame delle altre fonti di energia diverse dalle fonti rinnovabili è stato affrontato anche il tema degli inceneritori dei rifiuti, per i quali non sono comunque previsti incentivi federali, con la precisazione che l'energia così prodotta non viene inclusa nella quota del 5,8 per cento prodotta da fonti rinnovabili, come pure è stato ricordato per quel che riguarda le decisioni sul *set aside* il permesso di coltivare tali aree con piante agroenergetiche, pur se è stata ribadita l'intenzione da parte del Governo tedesco di puntare ad una abolizione totale delle aree di *set aside*.

È stato altresì affrontato il problema dell'aumento, a livello mondiale, dei prezzi dei cereali, le cui cause vanno ricondotte anche agli scarsi raccolti registrati nei maggiori Paesi produttori come l'Ucraina e l'Australia. Inoltre da parte tedesca è stata sottolineata l'intenzione di potenziare maggiormente lo sfruttamento delle energie rinnovabili a fini di produzione di

calore, mentre attualmente gli impianti producono più energia elettrica che calore, puntando anche agli impianti di cogenerazione. Infine, è stato esaminato in dettaglio il sistema delle tariffe diversificate incentivanti che si è rivelato particolarmente efficace nello stimolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili grazie appunto alla certezza del ritorno economico degli investimenti effettuati per un periodo di almeno 20 anni attraverso il sistema della tariffa fissa.

Ha quindi preso la parola il dottor DAEBELER, vice direttore dell'Agenzia federale per le energie rinnovabili, il quale ha ricordato come le coltivazioni a biomasse siano passate da circa 190.000 ettari nel 2003 ai circa 1,6 milioni di ettari nel 2006. È stata quindi illustrata l'attività svolta dall'Agenzia sia nel campo più specifico della ricerca e sviluppo (sulle materie prime, sulla produzione di calore e sulla produzione di biocarburanti) sia nel settore della immissione sul mercato di nuove tecnologie. Degli attuali oltre 300 progetti di ricerca, ora in corso, circa la metà sono portati avanti in cooperazione con l'industria e i restanti con vari organismi e istituti di ricerca, posto che le domande di finanziamento possono essere presentate da ricercatori privati, da enti, e anche da grandi società e imprese.

Un settore di particolare interesse e ricco di potenzialità è rappresentato dalla ricerca sulle piante energetiche e sulle nuove piante, di particolare interesse al fine di prevenire gli effetti delle coltivazioni intensive e la trasformazione del paesaggio in monocultura; fra le piante oggetto di particolare studio si ricordano il miscanto (che ha effettivamente una resa elevata ma lascia molti residui negli impianti) mentre altre piante ricche di prospettive come piante energetiche sono il sordo, i salici (in quanto a ciclo corto) e anche il legno di pioppo. In risposta ad una domanda del senatore Piccioni, il dottor Daebeler precisa che, per quel che riguarda la paglia derivante dal grano, si tratta di un prodotto con un grosso potenziale, ma è oggetto di studio il problema degli enzimi prodotti, perciò la ricerca sta puntando a studiare degli enzimi particolari. Per quel che riguarda invece il mais, sia in Germania che negli Stati Uniti si sta cercando di sviluppare delle piante *ad hoc*, ma si tratta di coltivazioni che richiedono un grosso utilizzo di acqua.

Conclusivamente, la senatrice DE PETRIS ha ricordato che in Italia il problema dell'approvvigionamento idrico è molto più grave che in Germania, che consiglia di approfondire gli studi per lo sviluppo delle piante con poco consumo idrico. Occorre altresì tenere conto che sui 12 milioni di ettari rappresentati dalla SAU in Italia la produzione delle biopianta difficilmente potrà superare l'estensione di 700.000/1 milione di ettari. Pertanto, nell'ambito delle varie potenzialità offerte dal settore delle energie rinnovabili e delle biomasse, per l'Italia occorre approfondire le modalità di utilizzo dei reflui e anche le coltivazioni forestali, importanti anche sotto il profilo della prevenzione del dissesto idrogeologico.

Successivamente, la Delegazione incontra nella sede della Federazione dell'Industria tedesca dei biocarburanti, la dott.ssa Petra SPRICK, direttore generale della Federazione medesima. La dottoressa Sprick,

dopo aver riepilogato la strategia energetica dell'Unione europea in materia di energia e di biocarburanti ha ricordato in particolare che la quota minima obbligatoria dei biocarburanti sul mercato dei carburanti dovrà passare all'8 per cento entro il 2015 per arrivare al 10 per cento per il 2020.

Dopo aver fornito alcune informazioni sulla associazione, fondata nel 2001, ove aderiscono 34 soci, e i cui aderenti sono tra i primi produttori al mondo nel settore del biodiesel, ha altresì ricordato che l'associazione è composta sia da imprese a carattere multinazionale che imprese medie e da imprese quotate in borsa, il che rende più difficile l'identificazione di una linea unitaria di azione. La dottoressa Sprick si sofferma quindi sulla legge sulle quote di biocarburanti/legge sulla tassazione dell'energia, dando conto delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2007, precisando che ora si è passati dalle esenzioni fiscali alle norme regolatorie. In particolare ricorda che chi distribuisce carburanti minerali ha l'obbligo di immettere sul mercato una percentuale (quota) prestabilita di biocarburanti e che ora le quote immesse sono soggette alla piena tassazione (47 cent./l diesel, 65 cent./l benzina). Ha inoltre precisato l'ammontare delle sanzioni in caso di mancato rispetto della quota.

Dopo aver sottolineato che il mercato attualmente risulta diviso in due fasce, la prima delle imprese che miscelano i biocarburanti e la seconda delle imprese che utilizzano solo biocarburanti in forma pura, ha dato conto delle agevolazioni fiscali in percentuale per l'impiego di biocarburanti puri.

Si è quindi soffermata sulla entità delle quote minime obbligatorie per il biodiesel e il bioetanolo, precisando che dal 2009 entrerà in vigore una quota generale per i biocarburanti. Ha quindi dato conto degli sgravi fiscali per i biocarburanti puri, attualmente pari a circa 9 centesimi (8,86 per litro) precisando che nel 2012 si giungerà all'obiettivo di eliminare la sovvenzione per il biodiesel puro (precisando che l'obiettivo è comunque quello di aumentare l'uso del biodiesel miscelato, obbligo che per ora è pari al 5 per cento). Infine ha richiamato i punti essenziali della strategia del Governo federale in materia di biocarburanti, cui lavora uno specifico «Tavolo biocarburanti» cui partecipano, oltre al Ministero federale dell'agricoltura, quello dell'ambiente e i rappresentanti dei settori petrolifero, automobilistico e dei biocarburanti.

L'obiettivo è di raggiungere nel 2020 una quota del biocarburante sul mercato tradizionale pari al 20 per cento in termini di volume (il 17 per cento energetico).

5. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'indagine conoscitiva svolta dalla 9^a Commissione permanente del Senato ha consentito di acquisire importanti elementi in grado di offrire una panoramica esauriente, a supporto della decisione politica, su una questione di assoluto rilievo per il comparto primario.

La questione energetica e quella ambientale sono oggi al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. I sintomi del riscaldamento globale si sono resi ormai evidenti ed incidono sull'equilibrio della biodiversità del pianeta e sulle caratteristiche del ciclo agricolo e zootecnico, in particolare in quelle aree geografiche che presentano condizioni climatiche di frontiera. In base agli scenari di previsione predisposti dai più accreditati istituti internazionali di ricerca saranno proprio il comparto dell'agricoltura e quello del turismo a pagare i prezzi più pesanti, in assenza di politiche efficaci di contrasto del cambiamento climatico e di mitigazione dei suoi effetti.

Con l'approvazione del Protocollo di Kyoto, ratificato dal nostro Paese con legge 1 giugno 2002, n.120, la comunità internazionale ha fatto il primo passo verso la consapevolezza di una responsabilità condivisa verso il futuro dell'umanità. La riduzione del consumo dei combustibili fossili e lo sviluppo delle energie rinnovabili devono divenire la priorità nelle politiche economiche settoriali ed una frontiera decisiva per l'innovazione e la competitività, una sfida alla quale certamente non può sottrarsi il settore primario.

L'energia da biomasse ha attirato negli ultimi anni un interesse crescente da parte degli operatori agricoli ed industriali nella consapevolezza che essa racchiude ancora un grande potenziale inespresso. Anche l'indagine conoscitiva ha messo peraltro in luce a più riprese che il rilievo effettivo che tali forme rinnovabili di energia potranno ricoprire nelle politiche di contrasto al cambiamento climatico dipenderà dalla capacità di coniugare la convenienza economica per gli agricoltori con la sostenibilità ambientale.

A questo proposito uno studio pubblicato il 7 febbraio scorso dalla prestigiosa rivista «Science» ha confermato che i benefici dei biocarburanti in termini di riduzione delle emissioni sono in realtà strettamente connessi alla destinazione del suolo e alla tipologia dei processi produttivi. Secondo il suddetto studio la trasformazione di foreste o praterie incolte in monoculture agroenergetiche intensive può rilasciare carbonio in atmosfera fino a 90 volte la quota di emissione di gas serra «risparmiata» con il biocarburante prodotto, tenuto conto delle trasformazioni indotte nei suoli e dell'energia impiegata, nella coltivazione, nella raffinazione e nel trasporto.

È evidente pertanto che deve essere valutata con estrema attenzione l'importazione di oli vegetali combustibili dai Paesi in via di sviluppo e che la strada delineata dalla Commissione europea con la Comunicazione n.30 del 23 gennaio scorso, dell'introduzione di una certificazione obbligatoria di sostenibilità ambientale per le biomasse, rappresenta un discrimine ineludibile.

Non può del resto essere ignorato anche il tema della concorrenza fra colture alimentari e non alimentari. In questo caso è stata la FAO ad evidenziare a più riprese che il crescente impiego di cereali per la produzione di biocarburanti è uno dei fattori che concorre alla forte crescita del valore sui mercati internazionali delle materie prime alimentari, con gravi effetti

sulle economie dei Paesi in via di sviluppo e sulle condizioni di vita delle fasce sociali più disagiate.

Dalla stessa indagine conoscitiva è emerso pertanto che la missione principale dell'agricoltura deve restare la produzione di cibo e che le produzioni agroenergetiche vanno correttamente inquadrare nell'ambito delle opportunità offerte dalla multifunzionalità. Un indirizzo valido a maggior ragione per il nostro Paese che presenta produzioni tipiche e tradizionali di assoluto rilievo, apprezzate nel mondo, ed una struttura fondiaria, fortemente caratterizzata dalla piccola proprietà, certamente meno vocata alle monoculture dedicate, ed un rilievo insufficiente delle forme associative dei produttori.

Anche nel corso delle audizioni effettuate è emersa pertanto la necessità di delineare un modello di sviluppo per il settore agrienergetico nel nostro Paese effettivamente incentrato sulle caratteristiche del territorio e dell'agricoltura praticata, tenuto conto che la vera sfida nel settore dell'energia da biomassa risiede nella possibilità di legare un impianto ad una filiera di produzione locale.

In questo contesto le stesse risultanze della missione condotta in Germania hanno evidenziato le grandi potenzialità rappresentate dall'impiego dei sottoprodotti dell'agricoltura, della forestazione e della zootecnia, in impianti di piccole e medie dimensioni diffusi sul territorio e controllati direttamente dagli operatori agricoli e forestali. Per quanto concerne il nostro Paese basti pensare alla concentrazione di allevamenti zootecnici in alcune aree ed alla necessità di limitare lo spandimento di liquami, per effetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria, con la diffusione di impianti di microgenerazione da digestione anaerobica di biomasse umide.

Opportunità di sviluppo di altrettanto rilievo sono offerte dal settore delle biomasse legnose. I dati dell'Inventario Forestale nazionale, recentemente diffusi, stimano la presenza sul nostro territorio di circa 12 miliardi di alberi, con aree forestali che potrebbero beneficiare di una più accorta gestione, mentre ITABIA ha valutato in circa 7 milioni di tonnellate annue le biomasse agroforestali recuperabili ad usi energetici, con un potenziale di produzione di acqua calda, con impianti di teleriscaldamento, pari a 4 milioni di abitazioni.

L'indagine conoscitiva ha pertanto evidenziato potenzialità inespresse di rilievo per le agroenergie nel nostro Paese, il cui sviluppo potrebbe migliorare la redditività delle imprese agricole, apportare sostanziali benefici in termini energetici nelle aree rurali, abbattendo i costi di trasporto dell'energia in zone fra l'altro prive di metanizzazione, e contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili in vista degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia.

In questo quadro notevoli aspettative sono riposte nei Piani di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 che le Regioni si apprestano ad attuare. Tutti i Piani regionali già approvati dalla Commissione europea contengono misure specifiche e risorse dedicate alle filiere agroenergetiche, da cui potranno trarsi investimenti che ci auguriamo innovativi ed efficaci. Altrettanta attenzione è rivolta dagli agricoltori alla recente riforma

degli incentivi per le energie rinnovabili, approvata con la legge finanziaria del 2008, che può dare più certezza ad un quadro legislativo ancora carente.

Proprio a questo proposito l'indagine conoscitiva ha confermato la perdurante necessità di un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione del quadro legislativo in materia di agroenergie, ancora ad oggi costituito prevalentemente da interventi episodici e scoordinati, mentre occorrerebbe un disegno organico, in primo luogo per la promozione di un piano di settore, per la definizione giuridica dei distretti e degli accordi di programma agroenergetici.

La documentazione ed i contributi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva potranno certamente contribuire in tal senso all'azione propositiva delle Camere nella prossima legislatura.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 febbraio 2008

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE

Il presidente MARINO rivolge un sentito ringraziamento ai componenti della Commissione che hanno consentito, con il loro fattivo contributo, di svolgere una proficua attività, che ha condotto all'approvazione di rilevanti disposizioni riguardanti il settore sanitario, quali ad esempio la legge n. 120 del 2007 di disciplina dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, frutto anche dell'apposita indagine conoscitiva svolta. In proposito, rammenta che in data 12 marzo si svolgerà la presentazione degli atti della richiamata procedura informativa e, al contempo, si farà il punto sullo stato di attuazione della richiamata legge.

Il Presidente richiama inoltre l'esame dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, con particolare riferimento all'intensa attività conoscitiva svolta, l'appoggio fornito dai commissari alle disposizioni volte a favorire la vaccinazione contro il papilloma virus e lo stanziamento di ingenti risorse in favore di coloro che erano stati danneggiati in seguito a trasfusioni di sangue infetto.

Esprime infine rammarico per l'anticipata conclusione della legislatura che non consentirà di portare a termine l'esame delle altre iniziative legislative avviato dalla Commissione, che comunque costituiranno un utile punto di partenza per la prossima legislatura.

Il senatore TOMASSINI (FI) esprime a sua volta compiacimento per l'attività svolta dalla Commissione che, in talune occasioni, ha condotto all'approvazione di provvedimenti condivisi anche dalla propria parte politica. Ciò è stato a suo avviso possibile anche grazie alla disponibilità dei colleghi, nonché all'impegno del Presidente, che si è fatto garante di assicurare la funzionalità della Commissione stessa.

Anche la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) ringrazia il Presidente per aver consentito alla Commissione di svolgere la propria attività in un clima disteso, anche nei momenti in cui lo scontro politico è stato più aspro. Manifesta poi rammarico per la prematura conclusione della legislatura che non ha consentito di licenziare importanti disegni di legge, come ad esempio quello volto a favorire il parto fisiologico.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*), dopo aver riconosciuto i meriti del Presidente, che ha sempre svolto il proprio incarico con trasparenza e capacità professionale, auspica che anche nella prossima legislatura i problemi afferenti al settore della sanità siano affrontati senza pregiudizi ideologici.

La senatrice BASSOLI (*PD-Ulivo*) giudica positivamente il lavoro svolto. Si unisce inoltre al rammarico per la mancata conclusione dell'esame delle molte iniziative legislative. Con specifico riferimento ai disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, di cui ella è relatrice, ritiene che sarebbe stato necessario disporre di un tempo di esame più congruo, sulla scorta delle principali esperienze internazionali.

Il senatore IOVENE (*SDSE*) valuta con favore il modo con cui il Presidente ha svolto il proprio ruolo, apprezzando in particolare il clima di aperto confronto nonostante la Commissione abbia affrontato talune tematiche etiche di significativo rilievo.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*), dopo aver ricordato la serenità che ha caratterizzato anche nei momenti di più aspro confronto l'attività della Commissione, auspica che nella prossima legislatura sia accordata priorità ai provvedimenti tesi a riconoscere i diritti della partoriente, a regolamentare l'esercizio delle terapie non convenzionali e a contrastare le malattie rare. Coglie l'occasione per ribadire la propria intenzione di non candidarsi alle prossime elezioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riferisce la senatrice BASSOLI (*PD-Ulivo*), la quale menziona in primo luogo, fra le parti di competenza di cui al provvedimento in esame, l'articolo 8, recante disposizioni finalizzate all'integrazione della normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari nonché di tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione che devono essere individuati dagli accordi con le strut-

ture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e alle modalità di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e delle prestazioni di assistenza termale. Nello specifico, le disposizioni recate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono tese ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria, connessi all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. La lettera *c)* stanziava infine duecentocinquanta milioni di euro per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dall'azienda universitaria Policlinico Umberto I.

Il successivo articolo 8-*bis* proroga al 30 giugno 2008 il termine, scaduto l'11 agosto 2006, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per l'emanazione del decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, mentre l'articolo 8-*ter* incrementa di quattordici milioni di euro per il 2008 il fondo transitorio destinato alle regioni interessate da elevati disavanzi sanitari, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge finanziaria per il 2007.

La relatrice si sofferma poi sull'articolo 9, che proroga gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale e introduce una specifica disciplina per assicurare un'adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autorità amministrative.

Quanto all'articolo 10, ne rileva la finalità di consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 della quale viene contestualmente disposta la copertura finanziaria.

Osserva quindi come l'articolo 11 sia volto a trasformare l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 2, comma 356, della legge finanziaria per il 2008, in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia. Prosegue rilevando come l'articolo 11-*bis* stabilisca che la spesa di 1,5 milioni di euro già autorizzata dalla legge finanziaria per il 2008 per le attività svolte dall'ente morale «SOS – il Telefono azzurro ONLUS» sia destinata alle iniziative finanziate dal Ministero della solidarietà sociale in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi incluso il sostegno agli interventi promossi dalla citata ONLUS.

La relatrice illustra successivamente l'articolo 12, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2008 la norma in base alla quale nel calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa delle università per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario non si computano gli incrementi

stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Relativamente all'articolo 24, nota che il comma 3 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2009 il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 494 del 1999 per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale. Aggiunge che alla copertura dei relativi maggiori oneri è destinata la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'attività ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse ed al bioterrorismo.

La relatrice osserva successivamente come l'articolo 24-*ter* rinvii al primo gennaio 2009 l'applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che non prevede il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Quanto all'articolo 24-*sexies*, comma 1, rileva come esso specifichi che costituisce requisito valido per l'ammissione ai concorsi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per i posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia il possesso di titolo di specializzazione in psicoterapia, acquisito mediante corso di specializzazione almeno quadriennale presso una scuola di specializzazione universitaria o presso un istituto riconosciuto. Requisito ugualmente valido è l'ammissione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in favore degli iscritti all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, aventi una specifica formazione professionale in psicoterapia ed in possesso di documentazione attestante la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti. Il successivo comma 2 attribuisce al Ministro della salute la funzione di alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi, che attualmente compete al Ministro della giustizia.

La relatrice richiama indi il comma 1-*bis* dell'articolo 43, che modifica il comma 796, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, concernente il livello complessivo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La disposizione vigente destina una quota di cinquanta milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, all'ulteriore finanziamento dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma, mentre la novella in esame prevede che la quota suddetta sia preventivamente accantonata ed erogata direttamente all'istituto ospedaliero da parte dello Stato, anziché da parte della regione Lazio.

Soffermandosi sull'articolo 46, mette in evidenza che il comma 1 reca misure in favore dei soggetti inabili, prevedendo che non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non supe-

riore alle venticinque ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata. Prosegue segnalando che è inoltre previsto che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti in questione non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni incrementato del 30 per cento.

Illustra poi l'articolo 49-ter, diretto ad equiparare la Croce rossa italiana alle associazioni di volontariato di cui alla legge-quadro sul volontariato (la n. 266 del 1991) ai fini dell'iscrizione nei registri regionali sul volontariato, nel registro dei soggetti che svolgono attività in favore di immigrati, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché ai fini dell'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e di donazione del sangue. L'equiparazione è disposta limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolti in convenzione dai comitati provinciali e da quelli locali della suddetta organizzazione e per il periodo necessario ai fini del completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario della medesima.

La relatrice conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole.

Nella discussione generale interviene il senatore IOVENE (*SDSE*), il quale esprime perplessità in merito all'adozione, a breve distanza dall'approvazione della legge finanziaria, di disposizioni che ne rinviando l'applicazione mediante l'introduzione di numerose proroghe dei termini. Pur prendendo atto dell'inopportunità di operare modifiche al provvedimento d'urgenza, pena la sua mancata conversione, giudica negativamente l'articolo 49-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, diretto ad equiparare, a determinati fini, la Croce rossa italiana alle associazioni di volontariato. Al riguardo, fa presente che non si è tenuto conto della natura giuridica, peraltro peculiare rispetto alle altre realtà internazionali, di ente pubblico della Croce rossa italiana, che le ha consentito del resto di ottenere sino ad oggi un particolare *status*.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni testé svolte in merito all'articolo 49-ter, richiama l'attenzione sull'articolo 9, diretto, fra l'altro, a prevedere la periodica pubblicazione da parte del Ministro dello sviluppo economico dell'elenco dei medicinali in commercio coperti da tutela brevettuale, con l'indicazione della scadenza di quest'ultima. Più in generale, in materia di farmaci giudica importante favorire una politica dei prezzi con riguardo a quelli salvavita, anche nell'ottica di evitare che il Servizio sanitario nazionale debba sostenere oneri impropri.

La senatrice BIANCONI (*FI*), pur ritenendo condivisibili taluni interventi recati nel decreto-legge in esame, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice, atteso il giudizio fortemente critico riguardo allo stanziamento, recato all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), in favore del Policlinico Umberto I, nonché alla equiparazione della Croce rossa italiana alle associazioni di volontariato, prevista dall'articolo 49-ter.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) preannuncia a sua volta il voto contrario della propria parte politica, stigmatizzando i contenuti dell'articolo 49-ter, che opera a suo avviso un'inopportuna equiparazione della Croce rossa italiana alle associazioni di volontariato, senza tener conto dell'importante ruolo e della significativa professionalità che la caratterizzano.

La senatrice BASSOLI (*PD-Ulivo*) riformula la proposta di parere precedentemente illustrata in uno schema di parere favorevole con un'osservazione (allegato al resoconto della presente seduta), che dà conto delle perplessità relative all'articolo 49-ter emerse nel dibattito.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere testé riformulato.

Previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Bassoli.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi testé concluso l'esame dell'Atto Senato n. 2013, la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013**

La 12^a Commissione permanente Igiene e sanità, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando peraltro, in riferimento all'articolo 49-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, che pur essendovi mere ragioni di urgenza le quali giustificano l'inserimento di tale disposizione nel provvedimento in esame, è opportuna la valutazione di soluzioni alternative, atte a meglio garantire il ruolo e il funzionamento della Croce rossa italiana al di là delle misure dettate dall'emergenza.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 26 febbraio 2008

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*La seduta inizia alle ore 13,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore rileva che il decreto-legge in conversione reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, allo scopo di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie.

Ai fini dell'esame della compatibilità con l'ordinamento comunitario, egli rileva l'opportunità di soffermarsi su alcune specifiche disposizioni.

In primo luogo egli osserva che l'articolo 17, comma 2, proroga al 15 dicembre 2008 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. L'indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico ma ritenuti di utilità sociale. La proroga si renderebbe necessaria sulla base della recente pubblicazione di nuove disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario, che potrebbero determinare rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento, imponendo pertanto un più adeguato approfondimento in sede di effettuazione dell'indagine in esame.

Il relatore rileva quindi che, nel corso dei lavori presso le Commissioni riunite I e V della Camera, è stato introdotto l'articolo 22-bis, che proroga il termine per l'introduzione della certificazione dei requisiti per

la guida dei ciclomotori alla «data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida. Al riguardo egli ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è previsto al 19 gennaio del 2011.

Quanto all'articolo 30, recante la proroga di termini contenuti nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il relatore si sofferma sul comma 1, il quale demanda ad uno specifico decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, l'individuazione – nel rispetto delle disposizioni comunitarie – di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto, presso i centri comunali od organizzati dai produttori di apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE), dei rifiuti derivanti dai tali apparecchiature, domestiche e professionali, ritirati dai distributori.

Il comma 2 dell'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il finanziamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei RAEE dovrà essere assolto da ciascun produttore che l'ha immesso sul mercato. Tale proroga, pur riguardando l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, deve essere estesa anche ai RAEE professionali interessati dalla stessa problematica.

Il relatore illustra quindi l'articolo 33 che, in materia di rifiuti, differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. La disposizione è volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniformi sull'intero territorio nazionale. In proposito egli ricorda che l'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge finanziaria 2008, attraverso una novella alla legge finanziaria 2007, ha prorogato a tutto il 2008 l'efficacia della disposizione sull'invarianza del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'articolo in esame, pertanto, è diretto ad adeguare il regime concernente la Campania al resto del territorio nazionale.

L'oratore osserva che i successivi commi sono stati invece introdotti nel corso dei recenti lavori presso l'Assemblea della Camera dei deputati, con due emendamenti a firma dei relatori. In particolare, i commi da 1-bis a 1-quater, relativi all'emergenza rifiuti in Campania, prevedono l'autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per il 2008, nonché la possibilità, per il Commissario delegato alla costruzione delle discariche, di avvalersi, nel limite di ulteriori 20 milioni di euro, delle risorse assegnate sui fondi del Programma operativo regionale (POR) della Campania.

Egli rileva inoltre che lo scorso 31 gennaio la Commissione europea ha emesso un parere motivato che conferma i rilievi mossi nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/12/CE, in relazione alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sotto tale profilo egli ritiene che la norma in esame, autorizzando la spesa di 80 milioni di euro, al fine di far fronte all'attuale situazione di emergenza, rientri nel quadro di una strategia in linea con gli indirizzi auspicati anche in sede europea.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sul comma 1-*quinquies*, che prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del termine a partire dal quale è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, il Relatore si sofferma sull'articolo 34, che, in materia di contrasto al terrorismo internazionale, dispone la proroga del termine entro il quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni normative che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico.

Quanto all'articolo 37, soppressivo della tassa sui contratti di borsa, egli osserva che già il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 aveva disposto l'esenzione dalla tassa per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati, al fine di disincentivare l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori di tali mercati. A suo avviso l'intervento normativo rende ora conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva MiFID, in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione.

Il relatore ricorda quindi che, alla Camera, è stato introdotto l'articolo 37-*bis* recante modifiche alle disposizioni della legge finanziaria 2008 relative al credito di imposta per l'incentivazione dell'occupazione a tempo indeterminato. In particolare egli si sofferma sul comma 539 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, il quale contiene una precisazione formale relativa alla definizione di lavoratore svantaggiato contenuta nel regolamento (CE) n. 2204/2002, in ordine all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché la previsione del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dallo stesso regolamento (CE) n. 2204/2002 ai fini del credito d'imposta in favore dell'occupazione di cui al citato comma 539. Esso prevede l'abrogazione del comma 548 dello stesso articolo 2 della finanziaria 2008, il quale subordina le agevolazioni di cui ai commi da 539 a 547 alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE. Al riguardo, egli osserva che l'abrogazione della previa notifica alla Commissione europea sia giustificata dallo stesso regolamento (CE) n. 2204/2002, che all'articolo 3 dispone che i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni da esso previste sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fatto salvo l'articolo 9 relativo ad aiuti riguardanti settori particolari.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sull'articolo 41-*bis*, relativo all'Iva applicabile ai premi corrisposti agli allevatori dei cavalli da

corsa, il Relatore si sofferma sull'articolo 42, comma 1, il quale stabilisce che l'articolo 2, comma 39, della legge finanziaria 2008, modificativo dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, si applichi solo dopo che sia pervenuto il parere favorevole della Banca centrale europea. Al riguardo egli ricorda che la citata norma della finanziaria, sottoposta ora al previo parere della BCE, esclude l'applicazione del sistema di pagamento degli interessi, previsto per il Conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», in essere presso la Banca d'Italia, per quelle somme che risultano in eccedenza rispetto al saldo previsto.

In conclusione, il relatore osserva che il comma 2 del medesimo articolo 42 impone che, nel contenuto delle future leggi di riforma della Banca d'Italia e delle autorità indipendenti, previste dall'articolo 3, comma 45, della legge finanziaria 2008, siano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per quanto attiene ai controlli sulla spesa.

Comunica quindi di aver predisposto una proposta di parere che sarà allegata al resoconto della seduta odierna.

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata all'unanimità.

SULLE ATTIVITÀ DELLA COSAC

Il PRESIDENTE informa che il 18 febbraio scorso si è svolta, a Lubiana, la riunione dei Presidenti COSAC (Conferenza degli Organismi Specializzati negli Affari Comunitari) in occasione della quale egli ricorda di aver esaminato, insieme all'onorevole Franca Bimbi, Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea della Camera dei deputati, i temi della prossima COSAC che si terrà, sempre a Lubiana, il 7-8 maggio 2008, all'inizio della nuova legislatura, ovvero il futuro dell'Europa, la cooperazione tra Unione europea e i Paesi dei Balcani occidentali nel settore degli affari interni, la Strategia di Lisbona.

Egli avverte altresì che è stata resa nota la decisione del Parlamento italiano di partecipare al cofinanziamento del membro permanente del Segretariato COSAC. Tale decisione è stata adottata dai Presidenti dei due rami del Parlamento italiano i quali hanno peraltro ribadito la posizione rigorosamente contraria a sbocchi istituzionali che prefigurassero, anche indirettamente, la creazione di una nuova burocrazia o di una sorta di «terza Camera» composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, nell'ambito del sistema costituzionale comunitario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE – dopo aver ringraziato i Senatori per lo spirito collaborativo con cui hanno partecipato ai lavori della Commissione e dopo aver espresso la sua gratitudine agli uffici per l'impegno con cui hanno

atteso alle loro funzioni – traccia il bilancio delle attività svolte dalla Commissione nel corso della XV legislatura, oltre all'impegno centrale, in sede referente, dell'esame delle leggi comunitarie 2006 e 2007.

Egli riferisce in primo luogo sull'attività preparatoria della Sottocommissione per la fase ascendente e le procedure di infrazione. Tale Sottocommissione, presieduta dal senatore Giuseppe Vegas, ha esaminato in via preliminare 69 progetti di atti normativi comunitari. Di 38 di questi 69 la Commissione ha chiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, ne ha esaminati 26 e conclusi 24. Si è trattato di un lavoro che ha permesso una presenza costante del Senato (e della 14^a Commissione) nella fase ascendente del diritto comunitario. Il lavoro è stato possibile grazie all'Ufficio europeo del Senato che ha «organizzato» tutti i documenti comunitari che pervengono dal Governo nella banca dati «Progetti comunitari».

Il Presidente ricorda quindi l'attività svolta in sede di esame dei disegni di legge e degli Atti del Governo sotto il duplice aspetto del recepimento diretto della normativa comunitaria e della compatibilità della normativa interna con il diritto comunitario. In tale ambito, affidato altresì alla Sottocommissione per la fase discendente, presieduta dalla senatrice Albertina Soliani, la 14^a Commissione ha espresso pareri su 33 disegni di legge, nonché su 11 atti del Governo.

Egli rileva altresì che la sottocommissione permanente per la fase ascendente e le procedure di infrazione ha avuto un dialogo regolare con la Struttura di missione sulla gestione delle procedure di infrazione, istituita presso il Dipartimento delle politiche comunitarie e coordinata dal professor Roberto Adam, auditato periodicamente nel corso della legislatura. In questi incontri è emerso un marcato ritmo di rientro dal contenzioso accumulato sinora. Circa gli effetti economico-finanziari che possono conseguire dalle infrazioni comunitarie, la sottocommissione ha auditato alcuni esperti, come l'economista Riccardo Mussari e la dottoressa Silvana Amadori della Ragioneria Generale dello Stato.

La Commissione ha inoltre partecipato a numerosi incontri interparlamentari svoltisi a Bruxelles. Si tratta di una prassi, instaurata sul modello delle due Convenzioni europee, che ha permesso un dialogo strutturato tra parlamentari europei e parlamentari nazionali su temi specifici di attualità per il lavoro delle Istituzioni comunitarie. A tali incontri ha sempre partecipato almeno un membro della Commissione politiche dell'Unione europea (e ciò in ragione della doppia appartenenza dei suoi componenti che consente di valorizzarne anche le competenze settoriali). I tre grandi filoni di questi incontri sono stati la Strategia di Lisbona (incontri il 5-6 febbraio 2007 e l'11 e 12 febbraio 2008), lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (incontri il 2-3 ottobre 2006 e il 26-27 novembre 2007) e il Futuro dell'Europa (incontri il 4-5 dicembre 2006 e il 3-4 dicembre 2007).

Nel corso di questa legislatura, egli segnala la partecipazione agli esperimenti di controllo simultaneo del principio di sussidiarietà, che ha avuto per temi il progetto di regolamento sulla legge applicabile in mate-

ria matrimoniale (discusso alla COSAC di Helsinki del 18-21 novembre 2006), la proposta di direttiva per il completamento del mercato interno dei servizi postali (discussa alla Conferenza dei Presidenti della COSAC di Berlino il 12 febbraio 2007) e la proposta di decisione quadro sul terrorismo (discussa alla Conferenza dei Presidenti della COSAC di Lubiana del 18 febbraio 2008).

Il Presidente, ricordando lo svolgimento di numerosi incontri istituzionali con le omologhe Commissioni di altri parlamenti dell'Unione europea o con singoli esponenti di queste, segnala in particolare le missioni in Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Polonia, nonché gli incontri, avvenuti in Italia, con delegazioni parlamentari di Francia, Romania, Bielorussia, Russia e Turchia.

Egli osserva che la 14^a Commissione ha promosso anche audizioni di europarlamentari e di Commissari europei. In proposito ricorda, per i primi, le audizioni dei due presidenti del Parlamento europeo, Josep Borrell Fontelles e Hans-Gert Pöttering, dei parlamentari autori della relazione sulla nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo, Alain Lamassoure e Adrian Severin e degli europarlamentari italiani Vittorio Prodi e Umberto Guidoni. Per quanto riguarda invece i Commissari europei, rammenta l'audizione delle Commissarie Viviane Reding, Margot Wallström e Mariann Fischer Boel e dei Commissari Andris Piebalgs, Günter Verheugen e Franco Frattini.

Il Presidente evidenzia infine il contributo importante alle attività del Senato, e della 14^a Commissione in particolare, fornito dalla presenza di una funzionaria del Senato permanentemente distaccata presso il Parlamento Europeo, osservando quanto ciò abbia garantito un legame stretto tra il Senato e le istituzioni comunitarie e abbia inoltre contribuito alla intensificazione dei rapporti del Senato con la Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea.

Il Presidente informa infine di aver presentato alla stampa, mercoledì 20 febbraio, la banca dati «Progetti comunitari», insieme al senatore Vegas, Presidente della Sottocommissione pareri (fase ascendente), e ad alcuni membri della Commissione Politiche dell'Unione Europea, tra cui la senatrice Binetti e i senatori Allocca e Randazzo, nonché al Segretario Generale del Senato. La nuova banca dati, curata dagli uffici del Senato e disponibile «on line» sul relativo sito a partire dal 20 febbraio, contenente informazioni complete e aggiornate sull'*iter* di tutte le proposte legislative comunitarie, permetterà, agli operatori istituzionali e a ciascun cittadino, di conoscere in tempo reale gli orientamenti delle Istituzioni europee del nostro Parlamento e di tutti gli altri ventisei parlamenti nazionali sulle tematiche attuali dell'Unione.

Interviene brevemente il senatore SELVA (*FI*) il quale ringrazia il Presidente per aver coinvolto anche i senatori dell'opposizione nella costante interlocuzione tra la Commissione e le istituzioni comunitarie.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerati in particolare gli articoli di maggiore attinenza ai profili comunitari, ovvero gli articoli 17, comma 2, 22-*bis*, 30, 33, 34, 37, 37-*bis*, 41-*bis* e 42;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

apprezzando la misura prevista dall'articolo 33, di autorizzazione alla spesa di 80 milioni di euro finalizzati a fare fronte all'attuale situazione dell'emergenza rifiuti in Campania, si rileva la necessità di adoperarsi non solo al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2007/2195 relativa alla regione Campania e giunta ormai allo stadio del parere motivato, ma anche e soprattutto in relazione alla procedura d'infrazione n. 2003/2077 avviata dalla Commissione europea lo scorso 31 gennaio ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, per inadempimento della sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, n. 135/05, e per la quale l'Italia rischia – in tempi più ravvicinati – di incorrere in pesanti sanzioni economiche;

in relazione all'articolo 41-*bis*, relativo all'Iva applicabile ai premi corrisposti agli allevatori dei cavalli da corsa, che proroga al 1° gennaio 2009 l'applicazione della disposizione contenuta nel comma 263 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, e conseguentemente mantiene per il 2008 dell'aliquota ridotta del 10%, si ritiene necessario un approfondimento in relazione alla compatibilità con la direttiva 2006/112/CE (sesta direttiva Iva).

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 febbraio 2008

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 febbraio 2008

130^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 11,15.

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1791-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio, in data 4 dicembre 2007, ha esaminato un testo che prevedeva l'onere più alto, associato all'invio di funzionari a Cipro, nell'anno 2007 e nel 2009. Il parere reso è stato non ostativo nel presupposto, confermato dal Rappresentante del Governo, che la prima riunione non si tenesse a Cipro nel 2008. Successivamente, essendo scaduto l'esercizio finanziario 2007, la Commissione di merito ha aggiornato la decorrenza dell'onere al 2008 riformulando conseguentemente la copertura. Stante l'attuale formulazione, fa presente che occorre acquisire conferma che la prima riunione della Commissione a Cipro si tenga nel 2008 o negli anni successivi al 2009.

Il sottosegretario CASULA conferma che la prima riunione della Commissione a Cipro si terrà nel 2008 o negli anni successivi al 2009.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

(1792) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e segnala che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e ricorda, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo sul provvedimento in data 4 dicembre 2007. L'articolo 3 stabilisce che agli oneri connessi

all'attuazione del provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2007. Essendo concluso l'esercizio finanziario 2007, dovrebbe essere acquisita conferma che i nuovi fondi sono idonei a fornire copertura al provvedimento ed il riferimento alla Tabella C dovrebbe essere aggiornato alla nuova legge finanziaria. Tuttavia, trattandosi della lettura finale del provvedimento, ove fosse acquisita conferma della sussistenza di adeguate risorse, il parere potrebbe essere reso nel presupposto che il rinvio alla tabella C si intenda riferito alla legge finanziaria per l'anno 2008.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire chiarimenti nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la quantificazione degli oneri connessi alla costruzione di una nuova canna, nonché all'ammodernamento e all'allargamento della canna esistente è riferita a «valori 2002»: occorre valutare l'opportunità di richiedere un aggiornamento delle stime. Per quanto concerne i profili di copertura, fa presente che la relazione tecnica specifica che agli oneri relativi alla parte italiana si fa fronte con 54 milioni di euro risultanti disponibili dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 452 della legge n. 311 del 2004 e per la restante parte (pari a 28,391 milioni di euro) attraverso il contratto di programma dell'ANAS. A tal riguardo, posto che il comma 452 citato prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per dodici anni, segnala che occorre acquisire elementi che consentano di ricostruire le ragioni per le quali il contributo pluriennale equivalga a 54 milioni di euro verificando peraltro che tali somme, previste a decorrere dal 2005, siano effettivamente disponibili e non siano andate in economia. Occorre, altresì, acquisire conferma della disponibilità delle risorse necessarie a valere sul programma ANAS. Fa presente, infine, che occorre acquisire elementi informativi che dimostrino che gli oneri della Commissione tecnica possono rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario CASULA chiede di poter usufruire di un tempo ulteriore per svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1934) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per i profili di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 11 del Protocollo allegato, che fa riferimento ad una Autorità di controllo senza specificazioni in ordine alle modalità di istituzione e funzionamento della medesima, per cui andrebbe chiarito che i relativi oneri siano a carico delle risorse europee senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Fa altresì presente che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA conferma che gli oneri dell'Autorità di controllo di cui all'articolo 11 del Protocollo allegato sono a carico del bilancio comunitario e conferma che non vi sono riflessi negativi per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

(2010) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 6 del disegno di legge occorre acquisire conferma che l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione abbia risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per far fronte, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai nuovi compiti indicati nell'articolo 6 della Convenzione. Fa presente che occorre, altresì, acquisire rassicurazioni che le attività di *intelligence* finanziaria, di cui all'articolo 58 della Convenzione possano essere svolte nell'ambito di strutture esistenti. Infine, per quanto concerne la previsione dell'articolo 62, comma 2 lettera c) della Convenzione, segnala che occorre acquisire conferma che si tratti di spese discrezionali che possano essere effettuate se sussistono risorse allo scopo già destinate e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASULA conferma che l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ha risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili per far fronte ai nuovi compiti attribuiti dall'articolo 6 della Convenzione. Fornisce assicurazioni sulle attività di intelligence finanziaria che sono già svolte da strutture esistenti e conferma la natura discrezionale delle spese di cui all'articolo 62, comma 2 lettera c) citato. Propone infine di indicare nella clausola di copertura del provvedimento il programma e la missione relative ai fondi speciali.

Il presidente MORANDO propone di esprimere avviso favorevole mantenendo l'attuale formulazione della clausola di copertura anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(2012) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di acquisire conferma che le attività previste dall'articolo 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, in ordine all'assistenza assicurata da ogni parte dell'Accordo, possa essere effettuata sulla base delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Fa altresì presente che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TECCE (*RC-SE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di richiedere l'aggiornamento del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede, per il 2007, la sospensione dell'incremento dell'addizionale IRPEF e IRAP limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale le regioni con disavanzi sanitari hanno adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno. Stante la rilevante portata della norma sa-

rebbe opportuno acquisire elementi informativi sugli effetti stimati delle misure di contenimento adottate per l'anno 2007 e sulle situazioni dei disavanzi.

Fa presente che l'articolo 12, comma 1, prevede che, anche per il 2008, gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall'applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo non devono essere considerati, ai fini della determinazione del limite del 90% delle spese di personale sulle risorse complessive del fondo ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. La norma proroga un termine oggetto sin dal 2004 di differimento senza alcuna copertura. Tuttavia, posto che, come segnalato dal Servizio del bilancio, il limite del 90% influisce sul livello di attivazione del *turn over* da parte degli Atenei, sussiste il rischio che dall'attenuazione costante dei vincoli imposti alle spese correnti delle università possano derivare riflessi negativi destinati ad emergere nei prossimi esercizi e suscettibili di essere posti a carico del bilancio dello Stato. Fa presente che occorre acquisire chiarimenti in merito.

In relazione all'articolo 22-ter, concernente la proroga degli sfratti nei casi di disagio abitativo, fa presente che a fronte di oneri valutati in 2,59 milioni di euro per il 2008 ed in 8,75 milioni di euro nel 2009 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 per un importo pari a 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007, previa conservazione del citato importo nel conto dei residui e versamento ad apposita contabilità speciale di tesoreria al fine di effettuare il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. La conservazione in conto residui di somme di competenza 2007 per il successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato (previo versamento in contabilità speciale di tesoreria) nei due esercizi finanziari successivi (2008 e 2009) determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto della P.A. privi di compensazione in tali esercizi. Ciò considerato i termini di conservazione in bilancio dei residui sono fissati dalle vigenti norme di contabilità in un anno. Segnala altresì che le risorse utilizzate (quelle di cui al citato decreto-legge) hanno natura di conto capitale, laddove l'onere consiste in minori entrate di parte corrente, anche se ciò non pone un problema formale, in virtù del riversamento in tesoreria delle disponibilità in questione. Andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti in merito alle somme da conservare in conto residui per verificare se si riferiscano a stanziamenti non più utilizzabili dai potenziali soggetti fruitori del premio di concentrazione. Infine, fa presente che occorre segnalare che da un'interrogazione effettuata sulla disponibilità del capitolo 7814-MEF, inerente alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i contributi spettanti per il premio di concentrazione di cui al citato decreto-legge n. 106 del 2005, risulta uno stanziamento nullo in termini di competenza e pari a 206 milioni in termini di cassa; le risorse sopra menzionate – in assenza dell'entrata in vigore di un provvedimento entro il termine di chiusura dell'esercizio 2007 – dovrebbero essere andate

in economia e non essere pertanto utilizzabili ai fini della copertura delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Sull'articolo 22-*quater*, concernente l'esclusione delle somme accantonate dagli enti previdenziali per piani di impiego in materia di investimenti immobiliari approvati dai Ministeri vigilanti e non ancora impegnate dall'obbligo di essere utilizzate esclusivamente in forma indiretta, rileva l'opportunità di acquisire elementi di quantificazione degli effetti finanziari per valutare se la stima dell'onere valutato in 50 milioni di euro sia congrua.

In relazione all'articolo 28, comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, fa presente che esso dispone il trasferimento dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa all'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) della somma di 150 milioni di euro, per i compiti istituzionali in favore della filiera agroalimentare. La società ISA è inoltre autorizzata ad incorporare la Buonitalia S.p.A. e ad inserire fra i propri scopi sociali le attività svolte da Buonitalia. Nell'ambito di tale incorporazione affluiscono alla ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2005, destinate alla Buonitalia S.p.A. per l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani. Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in ordine all'assenza di future necessità di finanziamento in favore dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti per effetto del trasferimento disposto dal comma in esame.

In merito all'articolo 29, oltre ai profili di quantificazione segnalati dal Servizio del bilancio sui commi 1 e 2, fa presente che il comma 3 proroga le agevolazioni volte ad incentivare la sostituzione di autovetture utilizzando, a copertura, gli effetti indotti di aumento del gettito IVA e la riduzione dei trasferimenti alle province in relazione alla maggiore imposta provinciale di trascrizione derivante dall'aumento degli acquisti di autovetture nuove. La norma in esame ripropone la questione di metodo, non nuova, della considerazione a fini di copertura degli effetti indotti derivanti da provvedimenti di agevolazione tributaria. In questo caso, la relazione tecnica individua implicitamente la quota di acquisti agevolati di veicoli che, anche in assenza dell'agevolazione, sarebbero stati effettuati e sconta gli effetti positivi limitatamente a quella parte di acquisti che scaturiranno per effetto delle agevolazioni prevedendo anche correzioni prudenziali volte a ridurre l'impatto positivo degli effetti indotti. In tal senso, la metodologia di stima assunta dalla relazione tecnica si pone in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi in occasione della quantificazione degli effetti di analoghi provvedimenti di agevolazione. Tuttavia, si rileva che non è stato riprodotto un meccanismo contabile di maggior cautela quale quello previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 699 del 1996 secondo il quale i miglioramenti del saldo netto da finanziare, relativi alle maggiori entrate nette accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto dell'incentivo, avrebbero potuto essere immessi in bilancio con apposito provvedimento legislativo di variazioni ed utilizzati per reintegrare l'accantonamento di fondo speciale utilizzato per la coper-

tura del costo «diretto» dell'incentivo. Rimane tuttavia irrisolta un'altra questione metodologica: il fatto che la considerazione di effetti indotti di segno positivo avviene in sede di quantificazione di una singola misura adottata al di fuori della manovra annuale di finanza pubblica. L'aspetto problematico è che l'utilizzo a fini di copertura delle maggiori entrate IVA generate dagli acquisti agevolati potrebbe dar luogo ad una duplicazione della considerazione di effetti, qualora la stima di tali aumenti di gettito sia già ricompresa nelle previsioni macroeconomiche sottostanti la definizione degli equilibri programmatici di finanza pubblica. In altre parole, l'orientamento metodologico affermatosi nella stima di precedenti provvedimenti aventi analoghe caratteristiche economiche individuava nella manovra annuale di finanza pubblica la sede propria per la stima degli effetti indotti derivanti da provvedimenti di agevolazione. Analoghe considerazioni valgono per i commi da 8 a 10 concernenti le agevolazioni per l'installazione di impianto a GPL.

Sui commi 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo articolo 29, volti a ripristinare la decorrenza del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, rileva che vengono recuperati ai fini della copertura gli importi che si presume risulteranno eccedenti in quanto non utilizzati dagli operatori per effetto dell'incertezza in merito alla concessione dell'autorizzazione della Commissione europea (che avrebbe reso concretamente operativa l'agevolazione). Ciò si traduce in una modalità di copertura non del tutto corretta dal punto di vista contabile, in quanto si è proceduto all'utilizzo delle risorse in questione senza provvedere alla formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa. Si rinvia poi alle osservazioni del Servizio del bilancio per quanto concerne i profili critici di quantificazione.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 33 proroga dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 il termine relativo all'applicazione di misure tariffarie idonee a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della regione Campania. Posto che la relazione tecnica non considera la norma, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla copertura e sulla quantificazione degli eventuali oneri aggiuntivi che potranno emergere, anche tenuto conto della situazione di emergenza. In particolare, ricorda che in passato i maggiori oneri sono stati posti a carico della gestione commissariale (di cui non sono note le attuali disponibilità finanziarie) e che questa, come segnalato dal Servizio del bilancio, cesserà il 30 novembre 2008, prima cioè del termine dell'esercizio finanziario.

In relazione ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 36, concernente la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, fa presente che la relazione tecnica attribuisce alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* un effetto di peggioramento dell'indebitamento netto, per circa 4,6 miliardi di euro, relativamente all'anno 2007. L'allegato conoscitivo degli effetti delle norme sui saldi presentato alla Camera dei deputati sul testo iniziale indica, per il 2007, una

minore entrata sui tre saldi, che risulta compensata solo con riferimento al saldo netto da finanziare, per cui ne risulta come effetto complessivo del provvedimento un peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto della pubblica Amministrazione per un importo pari all'onere in questione (4.610 milioni di euro per il 2007). Viene altresì specificato che il quadro di finanza pubblica permette di assorbire gli effetti finanziari negativi derivanti dalle norme senza che venga compromesso il rispetto degli obiettivi programmati per l'esercizio 2007. La mancata individuazione di una compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto della pubblica Amministrazione da un lato ripropone quindi le questioni metodologiche emerse (tra l'altro, nel corso dell'ultima sessione di bilancio), circa i criteri di stima e le modalità di compensazione di effetti su saldi diversi dal saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, dall'altro, si innesta sull'ulteriore problematica della possibilità di neutralizzare andamenti di finanza pubblica più favorevoli rispetto alle previsioni, già emersa in occasione dei decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007 (in merito all'utilizzo dell'extra-gettito). Riguardo al primo punto, l'orientamento implicitamente assunto dal Governo per il caso in esame sembrerebbe essere nel senso di non attribuire rilievo agli effetti su fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Al riguardo, fa presente che occorre sottolineare che, sulla base dell'interpretazione affermatasi della legge di contabilità, le regole quantitative applicate sia alla sessione di bilancio che alle singole leggi di spesa in corso d'anno prevedono il rispetto di saldi programmatici prestabiliti, indicati nel DPEF e nella relativa risoluzione approvativa parlamentare, sia per quanto attiene il saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio di competenza dello Stato, sia per quanto attiene alla gestione di cassa (fabbisogno delle P.A.) e al conto economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni (indebitamento netto delle P.A.). Ricorda infatti che la Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 ha sostanzialmente equiparato le coperture relative ai tre saldi anche sotto il profilo del dettato costituzionale. Nonostante alcune incertezze metodologiche facciano ritenere non pienamente compiuta la messa a punto di un apparato tecnico in grado di assicurare la compensazione anche su questi ultimi due saldi, che rappresenta una operazione molto più complessa rispetto alla quantificazione e alla copertura dell'onere in termini di SNF, segnala che si può ritenere che l'attuale sistema di regole non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.. Tale indirizzo si dovrebbe consolidare nella prassi anche in relazione alla valutazione della copertura delle singole leggi di spesa, quale è quella in esame, al di fuori della sessione di bilancio. Riguardo al secondo aspetto, la mancata copertura degli effetti (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) della norma in esame, in quanto ritenuti riassorbiti nell'andamento di finanza pubblica 2007 più favorevole rispetto alle previsioni iniziali e quindi coerente con gli obiettivi programmatici di cui al Patto di stabilità

e crescita, sembra riproporre, con alcune varianti rispetto ai precedenti citati sopra, una forma di utilizzazione a fini di copertura di errori di previsione positivi. Tuttavia, la differenza rispetto ai due precedenti sta nel fatto che i due decreti-legge citati sono stati adottati nell'ambito di una revisione del quadro macroeconomico complessivo e di finanza pubblica (nell'un caso con la presentazione del DPEF 2008-2011, nel secondo con la Nota di aggiornamento del DPEF e con la relazione previsionale e programmatica). Il provvedimento in esame, invece, adottato al di fuori della sessione di bilancio, non poggia la propria valutazione dell'equilibrio finanziario complessivo (nel quale l'indicato onere di 4,6 miliardi dovrebbe risultare riassorbito) su alcuna formale revisione delle previsioni di finanza pubblica, ma solo su una valutazione di preconsuntivo compiuta dal Governo a stretto ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario, di cui non si conoscono però gli elementi costitutivi. Come segnalato dal Servizio del bilancio, una valutazione di questo tipo, avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non sembra in grado di fornire una garanzia della tutela degli obiettivi di saldo complessivo della P.A.. Una considerazione a parte merita infine l'impatto di cassa della norma in questione, la quale – intervenendo con forza di legge in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario – ha determinato di fatto la rinuncia ad incassare oltre 4 miliardi di euro che sarebbero stati dovuti, a legislazione vigente, dai concessionari. Il venir meno delle risorse versate in acconto della riscossione dovrebbero essere state compensate, nell'ipotesi di invarianza di necessità di finanziamento, da un maggior ricorso all'indebitamento con corrispondenti ripercussioni sulla spesa per interessi.

In relazione all'articolo 42, comma 2-*bis*, fa presente che il tetto di spesa (500.000 euro annui), connesso all'esenzione dal pagamento del canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni, viene soppresso e viene introdotta una copertura nel limite massimo di 26 milioni annui. Al riguardo, al fine di valutare la congruità finanziaria della norma, occorre acquisire una quantificazione degli oneri.

Sui profili relativi ai restanti articoli rinvia alle osservazioni contenute nella Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario LETTIERI, riservandosi una disamina puntuale delle varie questioni poste dal relatore nella seduta pomeridiana, precisa brevemente che il testo originario del decreto-legge in esame, presentato dall'Esecutivo, è stato modificato ed integrato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, durante il quale sono state introdotte una serie di misure condivise all'unanimità nelle Commissioni riunite 1^a e 5^a.

Il presidente MORANDO sottolinea che sul piano tecnico-finanziario il testo approvato dalla Camera dei deputati presenta taluni profili problematici, sui quali occorre un adeguato approfondimento.

Il senatore VEGAS (*FI*) si associa alla richiesta, già formulata dal relatore Tecce, di richiedere al Governo un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) prospetta l'opportunità di acquisire non solo un prospetto riepilogativo in ordine agli effetti finanziari del provvedimento sui saldi di finanza pubblica, ma anche un quadro ricognitivo che tenga conto dei più recenti andamenti di finanza pubblica.

Il presidente MORANDO, pur nella consapevolezza che nell'ultimo mese si sono verificate variazioni a livello macroeconomico, sottolinea tuttavia la necessità di circoscrivere la richiesta di chiarimenti al Governo limitatamente ai soli profili finanziari attinenti al provvedimento in esame e propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

131^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

indi del Vice Presidente
LEGNINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15.

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 1.100 appare suscet-

tibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Rileva che, non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.100 sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.1, 4.2 e 4.3, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Rileva che occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri recata dalla proposta 4.1 volta a riconoscere promozioni di grado ad alcune condizioni a personale della Guardia di finanza. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario sulle proposte segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri e conferma la quantificazione degli oneri connessi all'emendamento 4.1.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, su proposta del PRESIDENTE relatore, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ad eccezione delle proposte 1.1, 4.2 e 4.3 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASULA conferma che le risorse finanziarie da destinare all'eventuale copertura del provvedimento come rideterminato dalla Tabella C della legge n. 244 del 2007 sono adeguate e disponibili.

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, rileva come i chiarimenti del Governo siano sufficienti ad assicurare l'invarianza

finanziaria del provvedimento. Per evitare un ulteriore passaggio parlamentare, propone di esprimere un parere non ostativo nel presupposto che il rinvio alla Tabella C si intenda riferito alla legge finanziaria per l'anno 2008.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(1927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007
(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASULA fa presente che, mentre la legge finanziaria per l'anno 2005 ha stanziato 5 milioni di euro per 12 anni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 452, la finanziaria dell'anno successivo ha poi defanziato il suddetto finanziamento per 2 milioni di euro annui nel triennio 2006-2008, portando così lo stanziamento cumulato complessivo a 54 milioni di euro. Tali somme risultano completamente disponibili. Conferma poi la sussistenza di risorse sul contratto di programma ANAS 2007. Infine afferma che gli oneri della Commissione tecnica rientrano nell'ordinaria attività delle Pubbliche amministrazioni.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, su proposta del PRESIDENTE relatore, la Sottocommissione esprimere parere non ostativo.

(2012) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASULA conferma che le attività previste dall'articolo 35 della Convenzione, in ordine all'assistenza assicurata da ogni parte dell'Accordo, rientra nei compiti istituzionali del Ministero della giustizia e che verrà effettuata sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, su proposta del PRESIDENTE relatore, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2013) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario LETTIERI consegna agli atti della Sottocommissione una tabella riepilogativa degli effetti delle norme contenute nel provvedimento in titolo sui saldi di finanza pubblica nel triennio 2008-2010. Afferma poi che l'effetto negativo in termini di indebitamento netto sull'anno 2008, pari a 983 milioni di euro, è dovuto, per 500 milioni di euro, ad una stima eccessivamente prudentiale delle disposizioni connesse all'articolo 22-*quater* in materia di investimenti immobiliari degli enti previdenziali. A suo avviso l'impatto sarà molto più ridotto e ripartito su tre anni. Per quanto concerne poi la mancata copertura sull'indebitamento netto dell'anticipo dei concessionari, pari a oltre 4 miliardi di euro per l'anno 2007, ribadisce che tali oneri sono riassorbiti nell'ambito del miglioramento tendenziale dei saldi di finanza pubblica e comunque il livello dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 sarà inferiore rispetto al livello concordato in sede europea per il Patto di stabilità e crescita. Infatti, a fronte di impegni assunti a mantenere il rapporto dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni rispetto al PIL al 2,4 per cento nel 2007, i risultati di preconsuntivo, da confermare nei prossimi mesi, sembrano indicare il raggiungimento del 2,1 per cento.

Fornisce poi alcuni chiarimenti contenuti nella Nota del Servizio del bilancio sull'articolo 5, comma 1, confermando che la disposizione non comporta oneri sia per quanto concerne la proroga del Commissario straordinario, a favore del quale non viene corrisposto alcun compenso, sia per le altre attività connesse che sono fronteggiate con le ordinarie risorse a disposizione dell'unica Fondazione attualmente in gestione straordinaria.

Sull'articolo 5, comma 2-*bis*, ritiene che la proroga del termine di soppressione dell'ente interessato non determini riflessi apprezzabili in termini di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, in relazione alla portata finanziaria del contributo assegnato dal MIBAC all'ente in questione, che risulta non particolarmente significativo (40.000 euro nel 2008). In merito all'articolo 7, comma 4-*ter* osserva che la concessione di anticipazioni ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche determina effettivamente un impatto, peraltro non quantificabile allo stato, in termini di cassa legato all'accelerazione della spesa nel corrente esercizio. Rileva, tuttavia, che l'ammontare di tali anticipazioni rientra comunque nel complesso delle risorse a disposizione degli enti medesimi per la ordinaria gestione, ivi compresa la stipula dei successivi contratti, già considerata in termini di indebitamento e fabbisogno. Atteso che essa avverrà verosimilmente nel corso dell'esercizio corrente, gli

effetti sulla cassa possono essere considerati non particolarmente rilevanti. Infine, non ritiene che l'avvenuta eliminazione della norma del limite del 20 per cento possa indurre a comportamenti meno virtuosi, tenuto conto che la contrattazione integrativa avverrà nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e che il collegio dei revisori di ogni singola fondazione dovrà attestarne la compatibilità con il conto economico.

Il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara di apprezzare lo sforzo del Governo di riepilogare gli effetti complessivi del provvedimento sebbene, tuttavia, la tabella consegnata dal sottosegretario Lettieri rappresenta sostanzialmente un atto di fede. Risulta tuttavia un incremento di spese per oltre un miliardo di euro, maggiori entrate per circa 260 milioni di euro ed un effetto netto negativo pari a circa 1 miliardo di euro in termini di indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni. Se a ciò si aggiunge l'impiego delle maggiori entrate non previste per introdurre nuove o maggiori spese, avvenuto nel 2007, si può affermare che in assenza di tali interventi l'Italia avrebbe potuto raggiungere il pareggio di bilancio. Ricorda che l'opposizione nel corso della XV legislatura ha più volte segnalato come le previsioni sull'economia reale del Governo fossero troppo ottimistiche. In presenza di un quadro macroeconomico in flessione, tanto che la crescita del PIL sarà nel 2008 pari a circa lo 0,6 - 0,7 per cento, il deterioramento delle finanze pubbliche sarà di circa 7 - 8 miliardi di entrate in meno rispetto alle previsioni ottimistiche. Tenuto conto anche delle indicazioni che emergono dal prospetto consegnato e connesse al decreto-legge in titolo, non è possibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento. Esso contiene peraltro alcune norme come la riapertura dei concorsi universitari, molto controversa nel merito, visto che blocca le prospettive future di giovani ricercatori. Preannuncia, pertanto, un voto contrario rispetto a qualsiasi proposta di parere che non sia di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VEGAS (FI) rileva che, sebbene il provvedimento sia stato approvato dalla Camera con larga maggioranza, l'esame presso il Senato non possa non rilevare alcune criticità. Condivide quanto espresso dal senatore Baldassarri e rileva come il provvedimento determini un peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto per l'anno 2008. A ciò si aggiunga che nel prospetto consegnato mancano gli effetti di spese che sarebbero dovute andare in economia e che invece sono confermate per gli esercizi successivi anche per importi rilevanti. Le coperture indicate nell'allegato, pur se formalmente corrette, non appaiono robuste ad un vaglio più sostanziale. Infatti, la proroga dell'agevolazione agli investimenti al Sud è, a suo avviso, potenzialmente molto più onerosa rispetto a quanto indicato nel prospetto. Si tratta in sostanza di un provvedimento inopportuno e con notevoli criticità sotto i profili finanziari.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che l'impatto effettivo del provvedimento sui saldi di finanza pubblica è notevolmente più elevato rispetto a

quello indicato nella tabella consegnata dal Governo. La rilevanza è tale da assimilare questo provvedimento ad una vera e propria legge finanziaria.

Il presidente MORANDO rileva che il dibattito svolto dimostra come sia stata condivisibile la scelta della Commissione di insistere affinché venisse fornito un quadro riepilogativo degli effetti finanziari recati dal provvedimento in titolo. Ringrazia il Governo per la tempestività con la quale ha fornito le informazioni richieste e osserva che a fronte di un miglioramento nel 2008 del saldo netto da finanziare emerge un evidente effetto negativo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni sul medesimo anno. Rileva, peraltro, infruttuoso svolgere valutazioni puntuali sulle singole norme, ritenendo che vi siano i presupposti per rendere un parere contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore TECCE (*RC-SE*) condivide il giudizio positivo del Presidente sulla richiesta di un quadro chiaro e trasparente degli effetti finanziari del provvedimento in titolo, quadro dal quale è scaturito un dibattito molto positivo anche in una situazione di tempi ristretti concessi a questo ramo del Parlamento. Preso atto di quanto emerso dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario. La Commissione osserva inoltre l'opportunità che nella valutazione della copertura delle singole leggi di spesa sia assicurata la compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., in quanto si può ritenere che l'attuale sistema di regole (anche conformemente a quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006) non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione di tali effetti. In relazione all'articolo 29, recante incentivi alla rottamazione, la Commissione osserva che la metodologia di stima degli effetti indotti positivi si pone in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi in occasione della quantificazione degli effetti di analoghi provvedimenti di agevolazione. L'utilizzo a fini di copertura delle maggiori entrate derivanti da norme agevolative (c.d. effetti indotti) dovrebbe, peraltro, essere limitata alla sede della manovra annuale di finanza pubblica, nella quale le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica sottostanti al quadro programmatico inglobano gli effetti complessivi associati all'azione del Governo, laddove in sede di stima delle singole misure sussiste il rischio di non tener conto di tutti i complessi canali di retroazione che interessano il sistema economico, determinando la duplicazione di effetti finanziari positivi ovvero trascurando effetti di sostituzione di segno opposto. In relazione all'articolo 36, recante soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, la Commissione osserva che la mancata copertura degli effetti finanziari per l'anno 2007 (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) in quanto ri-

tenuti riassorbiti nell'andamento di finanza pubblica più favorevole rispetto alle previsioni iniziali e quindi coerente con gli obiettivi programmatici di cui al Patto di stabilità e crescita, essendo avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non sembra in grado di fornire una garanzia della tutela degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.».

Il senatore VEGAS (*FI*) preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore in quanto ritiene che andrebbe reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TECCE (*RC-SE*), illustra gli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 3.101, 3.102, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6-*quater*.0.101, 6-*quater*.0.100, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.103, 11-*bis*.0.100, 13-*bis*.0.102, 13-*bis*.0.103 14-*bis*.0.100, 17.0.100, 21-*quater*.100, 22-*quater*.100, 29-*ter*.0.100, 34-*bis*.101, 36-*bis*.0.100, 38-*bis*.0.100, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103, 47-*quinq*ues.0.100 comportano effetti finanziari negativi. In merito alla proposta 24-*sexies*.0.101 rileva che non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i contratti di lavori flessibili vengano stipulati nell'ambito delle risorse assegnate. Fa presente, infine, che non vi è nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LETTIERI esprime avviso conforme al relatore e conferma che, in merito alla proposta 24-*sexies*.0.101 i contratti di lavoro flessibili vengono stipulati nell'ambito delle risorse assegnate.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) rileva che la proposta 36-*bis*.0.100 non sia suscettibile di determinare maggiori oneri e chiede un approfondimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario LETTIERI ribadisce l'avviso contrario in quanto l'emendamento appare stabilire oneri certi a fronte di coperture incerte. In particolare la sussistenza di maggiori entrate rispetto a quelle previste da impiegare come agevolazioni fiscali sui salari potranno essere rilevate soltanto dopo la presentazione della trimestrale di cassa.

Dopo che il vice presidente LEGNINI ha invitato il relatore a ribadire il proprio avviso sull'emendamento in questione, interviene il relatore TECCE (RC-SE) che, a parziale rettifica dell'avviso precedentemente espresso, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 36-bis.0.100, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.101, 3.102, 6.100, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6-quater.0.101, 6-quater.0.100, 7-bis.0.100, 7-bis.0.103, 11-bis.0.100, 13-bis.0.102, 13-bis.0.103 14-bis.0.100, 17.0.100, 21-quater.100, 22-quater.100, 29-ter.0.100, 34-bis.101, , 38-bis.0.100, 46.100, 46.101, 46.102, 46.103 e 47-quinquies.0.100. Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 24-sexies.0.101 nel presupposto che i contratti di lavori flessibili vengano stipulati nell'ambito delle risorse assegnate e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 febbraio 2008

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOBBA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 febbraio 2008

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
BELLINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2013) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 65).
- Proposta di nomina del Presidente della Lega navale italiana (n. 66).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2008 (n. 216).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 217).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (n. 218).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 13,30

- I. Esame della Proposta di Relazione conclusiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 2006, n. 271.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 14,30

- I. Esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione.
- II. Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 27 febbraio 2008, ore 18

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta (*relatore* LANDOLFI).

